



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge



Disegno di legge di stabilità 2015 e disegno di legge  
di bilancio 2015

A.C. 2679-*bis* e A.C. 2680

*Profili di competenza della XI Commissione Lavoro*

n. 233/0/11

3 novembre 2014

# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge

Disegno di legge di stabilità 2015 e  
disegno di legge di bilancio 2015

*A.C. 2679-bis e A.C. 2680*

*Profili di competenza della  
XI Commissione Lavoro*

n. 233/0/11

3 novembre 2014

---

Servizio responsabile:

*SERVIZIO STUDI – Dipartimento Lavoro*

☎ 066760-4974 / 066760-4884 – ✉ [st\\_lavoro@camera.it](mailto:st_lavoro@camera.it)

---

**La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.**

---

*File: LA0342.docx*

## I N D I C E (\*)

<b>PARTE I - Bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2015</b>	<b>1</b>
▪ Premessa	1
▪ Organizzazione del Ministero e priorità politiche per il 2015	1
▪ Principali variazioni nei capitoli di spesa	3
▪ Conto dei Residui	12
▪ Bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella n. 2) - voci di interesse della Commissione Lavoro	12
<b>Parte II – Legge di stabilità 2015</b>	<b>15</b>
▪ Articolo 2 ( <i>Gestioni previdenziali</i> )	15
▪ Articolo 5 ( <i>Deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP</i> )	18
▪ Articolo 6 ( <i>TFR in busta paga</i> )	22
▪ Articolo 9 ( <i>Regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. minimi)</i> )	32
▪ Articolo 11 ( <i>Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e politiche attive</i> )	52
▪ Articolo 12 ( <i>Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato</i> )	54
▪ Articolo 17, comma 7 ( <i>Fondo nazionale politiche sociali</i> )	60
▪ Articolo 19, comma 1 ( <i>Riduzione trasferimenti alle imprese</i> )	63
▪ Articolo 21, commi 1-3 ( <i>Proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego</i> )	72
▪ Articolo 21, comma 11 ( <i>Rinvio di assunzioni di personale della Polizia e Vigili del fuoco</i> )	75
▪ Articolo 26, comma 1 ( <i>Soppressione assunzione ispettori</i> )	77
▪ Articolo 26, comma 2 ( <i>Soppressione prestazioni accessorie INPS per cure termali</i> )	79
▪ Articolo 26, comma 3 ( <i>Giorno di pagamento delle pensioni INPS</i> )	80
▪ Articolo 26, comma 4 ( <i>Comunicazioni a INPS a seguito di decesso</i> )	81
▪ Articolo 26, commi 5-6 ( <i>Restituzione somme pensioni INPS indebitamente percepite post mortem assistito</i> )	82
▪ Articolo 26, comma 7 ( <i>Versamento all'entrata del bilancio di quota parte degli interessi attivi INPS per concessione di mutui e prestiti</i> )	84

▪ Articolo 26, commi 8-9 ( <i>Versamento all'entrata del bilancio di risparmi di spesa da parte dell'INPS e dell'INAIL</i> )	85
▪ Articolo 26, comma 10 ( <i>Riduzione contributi patronati</i> )	86
▪ Articolo 26, comma 11 ( <i>Riduzione Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello</i> )	88
▪ Articolo 27, comma 2 ( <i>Ulteriori interventi sul trattamento economico e normativo del personale in servizio all'estero</i> )	90
▪ Articolo 28, commi 6 e 7 ( <i>Comandi del personale scolastico</i> )	98
▪ Articolo 28, commi 8 e 9 ( <i>Supplenze brevi di personale docente e ATA</i> )	101
▪ Articolo 28, commi 10-12 ( <i>Dotazioni organiche del personale ATA</i> )	104
▪ Articolo 28, commi 28-30 ( <i>Assunzioni da parte delle università</i> )	106
▪ Articolo 38, commi 12-14 ( <i>Expo 2015 – Misure in materia di personale e contributo al Comune di Milano per gli oneri connessi all'evento</i> )	110
▪ Articolo 44, commi 1-5 ( <i>Aliquote fondi pensioni</i> )	112
▪ Articolo 45, comma 1 ( <i>Riduzione Fondo cuneo fiscale</i> )	114
▪ Articolo 45, comma 6 ( <i>Riduzione risorse per benefici previdenziali relativi a lavori usuranti</i> )	115
▪ Articolo 45, comma 7 ( <i>Versamento da parte dell'INPS all'entrata del bilancio di somme derivanti dal contributo per i fondi interprofessionali per la formazione continua</i> )	117
▪ Tabelle allegate al disegno di Legge	120

(\*) Per le schede di lettura relative ai restanti articoli del disegno di Legge di stabilità 2015 si rinvia al *dossier* generale del Servizio Studi.

## PARTE I - BILANCIO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2015

### Premessa

Nelle pagine seguenti sono illustrati i principali dati, per i settori di interesse della XI Commissione, del bilancio a legislazione vigente 2015 e pluriennale per il triennio 2015-2017, relativi agli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze (per le voci di interesse).

La classificazione delle risorse pubbliche si articola su **due principali livelli di aggregazione: Missioni e Programmi**, questi ultimi frazionati in Macroaggregati o "unità di voto" (corrispondenti, per la spesa corrente, alle seguenti voci: Funzionamento, Interventi, Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi, Oneri del debito pubblico e Oneri comuni; per la spesa in conto capitale: Investimenti, Altre spese in conto capitale e oneri comuni; per il Rimborso di prestiti: rimborso del debito pubblico), i quali evidenziano le risorse attribuite e gestite dai **Centri di responsabilità**. L'analisi si esplica sulle componenti del quadro contabile generale delle previsioni 2015 e quindi sugli aspetti specificatamente relativi alla competenza e ai residui di cassa.

### Organizzazione del Ministero e priorità politiche per il 2015

La **Nota integrativa** al bilancio di previsione in primo luogo precisa come nel prossimo triennio il Ministero debba ottemperare agli impegni varati dal Governo in materia di occupazione e lavoro (sia attraverso il D.L. 34/2014, sia attraverso il disegno di legge delega sul mercato del lavoro – cd. Jobs Act – attualmente all'esame della Camera dei deputati), attraverso il potenziamento dei meccanismi operativi individuati nonché il monitoraggio sugli impatti degli interventi intrapresi.

Tuttavia, prosegue la Nota, il rilancio della domanda occupazionale richiede interventi multidirezionali che non si possono esaurire solo nella modifica delle norme di regolazione degli istituti giuslavoristici. La ripresa economica e la crescita dei posti di lavoro, infatti, necessitano del concorso di più fattori e condizioni, tra i quali figurano la riduzione della tassazione sul costo del lavoro ed una maggiore facilitazione nell'accesso ai finanziamenti per il rilancio degli investimenti (soprattutto privati).

Per quanto attiene alle **politiche del lavoro**, la Nota evidenzia gli interventi di riforma programmati, quali la revisione del sistema degli strumenti di sostegno al reddito, la riorganizzazione delle politiche attive e dei servizi per il lavoro (anche attraverso una riforma strutturale dei Centri per l'impiego) e l'individuazione di

soluzioni normative per una disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro ispirata a regole più dinamiche, nel rispetto delle garanzie sostanziali più rilevanti.

La Nota, inoltre, evidenzia la necessità di sviluppare e migliorare lo strumento della “Garanzia Giovani” e proseguire in un’azione di massima integrazione e sinergia con gli enti locali, anche attraverso il rilancio ed il rafforzamento degli strumenti di formazione e riqualificazione professionale.

Altrettanto importante appare una rideterminazione del sistema di relazioni sindacali (attraverso una nuova qualificazione della rappresentatività, per la quale sono in cantiere specifiche Linee-guida).

Sotto il profilo della **vigilanza**, si sottolinea il proseguimento delle consuete attività d’istituto, nonché dell’azione di semplificazione normativa ed amministrativa per la riduzione degli oneri burocratici gravanti sulle imprese, nonché l’esigenza di procedere (secondo quanto previsto dal disegno di legge delega sul mercato del lavoro), all’istituzione dell’Agenzia unica per le ispezioni in materia di lavoro, attraverso l’integrazione (in un’unica struttura) dei servizi ispettivi del Ministero, dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L., prevedendo altresì strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle A.S.L. e delle A.R.P.A..

La nota inoltre considera necessario anche un programma di sostanziale innovazione tecnologica, al fine di garantire il pieno funzionamento delle reti del Ministero e dei servizi informatici, ottimizzando la fruibilità dei canali comunicativi e di contatto tra l’Amministrazione e l’utenza, rendendo più efficienti gli strumenti esistenti e migliorando i metodi di comunicazione, l’accesso ai servizi e le prestazioni erogate. In tal senso si richiamano la L. 66/2014 (recante misure per la competitività e la giustizia sociale) ed il D.L. 90/2014, che danno forte spinta e impulso ai temi del programma dell’Agenda digitale.

Contestualmente, la Nota sottolinea l’importanza, in ogni settore e in ogni conteso operativo, di tutte le attività di monitoraggio (sia sulle attività e sulle azioni intraprese sia sull’impiego delle disponibilità finanziarie), rispetto al profilo delle responsabilità e della razionalizzazione delle risorse. In tal senso dovranno trovare pronta attuazione le disposizioni del D.L. 66/2014, ispirate alle richiamate esigenze di contenimento della spesa e all’ottimizzazione dei processi.

Per quanto attiene alla **previdenza**, si segnala l’intenzione di adottare misure innovative e soluzioni di carattere strutturale per il definitivo superamento della cd. questione degli “esodati”. Oltre a ciò, si evidenzia la volontà di trovare un’adeguata risposta all’esigenza di rendere più flessibile l’uscita dalla vita lavorativa, anche nella prospettiva di favorire il ricambio generazionale e l’invecchiamento attivo. Ulteriori profili di intervento sono la modifica del modello di *governance* nell’ambito delle sinergie tra il Ministero ed enti vigilati, il superamento del commissariamento dell’I.N.P.S., il riassetto degli apparati amministrativi conseguente alle operazioni d’incorporazione degli enti soppressi (I.N.P.D.A.P. ed E.N.P.A.L.S.) confluiti nell’I.N.P.S. stesso.

L'esigenza di ammodernare l'Amministrazione pubblica, nel segno tracciato dal D.L. 90/2014 e dal disegno di legge delega in materia di lavoro, attualmente all'esame della Camera dei deputati, impone inoltre al Dicastero la necessità di valorizzare pienamente le risorse umane disponibili, anche nella prospettiva di attuare compiutamente e in termini brevi il processo di riorganizzazione delle competenze definite con il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121 (entrato in vigore il 9 settembre u.s.).

Infine, la Nota evidenzia l'opportunità di intervenire su temi considerati ugualmente urgenti, quali il benessere organizzativo, le pari opportunità, la qualità dei servizi, gli standard di qualità e la *customer satisfaction*.

Per quanto attiene agli **aspetti organizzativi**, la Nota evidenzia che l'ambito di riferimento entro il quale il Ministero dovrà operare è rappresentato dalle recenti leggi emanate in materia di lavoro, di riforma del lavoro pubblico e di efficientamento dell'impiego delle risorse nelle amministrazioni, sulla base delle più rilevanti prescrizioni normative individuate in precedenza. Sotto l'aspetto più specificamente organizzativo ed interno, inoltre, si sottolinea l'esigenza di rendere effettive, per il tramite dei conseguenti decreti di attuazione, le disposizioni del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, il quale ha riorganizzato l'Amministrazione (centrale e periferica) con lo scopo di razionalizzare le competenze e le funzioni ed ottimizzare le risorse, umane e strumentali, a disposizione.

## **Principali variazioni nei capitoli di spesa**

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le principali Missioni riguardanti il settore del lavoro e della previdenza sociale sono: **Politiche previdenziali (25), Politiche per il lavoro (26), Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) e Fondi da ripartire (33).**

Tali missioni sono attuate attraverso i seguenti specifici programmi:

- Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3);
- Politiche attive e passive del lavoro (26.6); Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7); Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8); Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9); Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10); Servizi territoriali per il lavoro (26.11); Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (26.12);

- Terzo settore: associazionismo volontariato, Onlus e formazioni sociali (24.2); Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12);
- Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6);
- Indirizzo politico (32.2); Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3);
- Fondi da assegnare (33.1).

I macroaggregati (ora unità di voto) previsti nello stato di previsione per il settore del lavoro e della previdenza sociale sono suddivisi per spesa corrente (funzionamento, interventi, oneri comuni) e per conto capitale (investimenti, spese in conto capitale e altre spese in conto capitale).

Le **previsioni di spesa in termini di competenza** dello stato di previsione Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'esercizio finanziario **2015** risultano complessivamente pari a **euro 122.924.627.392** (di cui 122.910.971.031 per spese correnti e 13.656.361 per spese in conto capitale).

Per il **2016 e 2017** sono previste spese per, **rispettivamente, 120.589.263.143 euro e 125.838.081.747 euro** (di cui rispettivamente 120.576.018.769 per la parte corrente e 13.244.374 euro per la parte in conto capitale per il 2016 e 125.828.056.062 euro per la parte corrente e 10.025.685 euro per la parte capitale per il 2017).

Nella tabella seguente sono riportati gli stanziamenti di competenza delle missioni relative al settore del lavoro e della previdenza sociale. Le singole voci sono quindi ottenute attraverso l'aggregazione delle risorse stanziare per i singoli programmi che afferiscono a ciascuna missione.

Missioni	Stanziamento 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2015 (con nota variaz.)	Previsioni risultanti anno finanziario 2016	Previsioni risultanti anno finanziario 2017
Politiche previdenziali	80.408,80	87.471,44	84.624,34	90.435,17
Politiche per il lavoro	9.087,69	7.864,77	8.058,89	6.993,19
<b>Totale</b>	<b>89.496,49</b>	<b>95.336,21</b>	<b>92.683,23</b>	<b>97.428,36</b>

(Valori in milioni di euro)

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella n. 4) le Direzioni generali e gli Uffici di gabinetto del Ministro e del Segretariato generale si configurano quali autonomi Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA).

Nella nuova classificazione delle risorse pubbliche si articolano due principali livelli di aggregazione: Missioni e Programmi, questi ultimi rappresentano le nuove Unità previsionali di base (UPB) sottoposte al voto delle Camere.

### ***Missione n. 25 - Politiche previdenziali***

	<i>Dati in milioni di euro</i>
<i>previsione iniziale 2014</i>	<i>80.255,96</i>
<i>previsioni assestate 2014</i>	<i>80.408,80</i>
<i>variazioni proposte</i>	<i>7.062,64</i>
<i>previsione 2015 risultante</i>	<i>87.471,44</i>
<i>previsioni 2016</i>	<i>84.624,34</i>
<i>previsioni 2017</i>	<i>90.435,17</i>

Nell'ambito di questa missione si segnala il **programma 25.3**, recante “**Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali**”, il quale sostanzialmente assorbe tutte le variazioni della richiamata Missione.

Si evidenzia che il Macroaggregato “**Interventi**” presenta, con una previsione assestate 2014 di 80.353,14 mln ed un aumento di 2.630,72 mln di euro, una previsione per l'anno finanziario 2015 di 82.983,86 mln di euro (84.569,43 mln di euro per il 2016 e 90.380,49 mln di euro per il 2017).

A tal riguardo, si segnala che:

- il **cap. 4236** recante “**Somme da destinare alla tutela dei lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica**”, a fronte di una previsione assestate 2014 di 750,00 mln di euro, presenta un aumento di 468,00 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2015 di 1.218,00 mln di euro (1.538,00 mln di euro per il 2016 e 1.458,00 mln di euro per il 2017);
- il **cap. 4330** recante “**Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello**”, a fronte di una previsione assestate 2014 di 607,00 mln di euro, presenta un decremento di 8,00 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2015 di 599,00 mln di euro. Per il 2016 sono previsti 583 mln di euro, e 562,00 per il 2017;

Si ricorda che l'articolo 26, comma 11, del disegno di legge di stabilità per il 2015 ha previsto una riduzione del finanziamento del Fondo per un importo di 200,00 mln di euro a decorrere dal 2015;

- il **cap. 4331** recante “**Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale**”, a fronte di una previsione assestata 2014 di 457,96 mln di euro, presenta una diminuzione di 131,69 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2015 di 326,26 mln di euro. Lo stesso importo è previsto per gli anni 2016 e 2017;

Si ricorda che l'articolo 26, comma 10, del disegno di legge di stabilità per il 2015 ha previsto una riduzione del finanziamento di tali istituti per un importo di 150,00 mln di euro per il 2015;

il **cap. 4336** recante “**Rimborsi e contributi da erogare all'I.N.A.I.L.**”, a fronte di una previsione assestata di 906,10 mln di euro per il 2014, presenta un incremento di 100,50 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2015 di 1.006,59 mln di euro. Inoltre, sono previsti 1.107,59 mln di euro nel 2016 e 415,09 mln di euro nel 2017;

- il **cap. 4339** recante “**Somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso**”, a fronte di un previsione assestata 2014 di 17.817,39 mln di euro, presenta un aumento di 1.805,61 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2015 di 19.623,00 mln di euro. Inoltre, sono previsti 20.820,00 mln di euro nel 2016 e 26.152,00 mln di euro nel 2017;
- il **cap. 4351** recante “**Quote di mensilità di pensione a carico della gestione degli interventi assistenziali di sostegno alle gestioni previdenziali da finanziarsi dallo Stato**”, a fronte di un previsione assestata 2014 di 18.523,37 mln di euro, presenta una diminuzione di 401,00 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2015 di 18.122,37 mln di euro. Inoltre, sono previsti 18.362,37 mln di euro nel 2016 e 18.662,37 mln di euro nel 2017;
- il **cap. 4353** recante “**Oneri delle pensioni liquidate nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989**”, a fronte di un previsione assestata 2014 di 2.778,93 mln di euro, presenta una diminuzione di 51,90 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2015 di 2.727,03 mln di euro. Identici stanziamenti sono previsti per gli anni 2016 e 2017;
- il **cap. 4354** recante “**Oneri derivanti da pensionamenti anticipati**”, a fronte di un previsione assestata 2014 di 2.041,83 mln di euro, presenta un decremento di 220,20 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2015 di 1.821,63 mln di euro<sup>1</sup>. Per il 2016 e 2017 è previsto un identico stanziamento;
- il **cap. 4355** recante “**partecipazione dello Stato all'onere per le pensioni d'annata**”, a fronte di un previsione assestata 2014 di 1.247,50 mln di euro,

---

<sup>1</sup> Variazione proposta a compensazione dell'aumento del cap. n. 4364 della medesima categoria, in relazione alle effettive esigenze.

presenta un decremento di 170,00 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2015 di 1.077,50 mln di euro. Identici stanziamenti sono previsti per il 2016 ed il 2017<sup>2</sup>;

- il **cap. 4356** recante “**Rivalutazione delle pensioni ed altri oneri previdenziali**”, a fronte di un previsione assestata 2014 di 2.133,80 mln di euro, presenta un incremento di 170,72 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2015 di 2.304,53 mln di euro. Inoltre, sono previsti 2.310,53 mln di euro nel 2016 e 2.504,89 mln di euro nel 2017;
- il **cap. 4363** recante “**Sgravi contributivi**”, che presenta un importo pari a 88,36 mln di euro nelle previsioni assestate 2014 e per le previsioni 2015, mentre per gli anni 2016 e 2017 è previsto uno stanziamento pari a 75,36 mln di euro;
- il **cap. 4364** recante “**Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri**”, a fronte di un previsione assestata 2014 di 13.256,68 mln di euro, presenta un incremento di 554,50 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2015 di 13.811,18 mln di euro. Inoltre, è previsto un importo pari a 13.938,78 mln di euro per il 2016 e di 14.272,68 mln di euro per il 2017;
- il **cap. 4371** recante “**Somme da trasferire agli enti previdenziali, per oneri pensionistici a favore di particolari soggetti**”, a fronte di un previsione assestata 2014 di 1.311,75 mln di euro, presenta un decremento di 70,00 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2015 di 1.241,75 mln di euro. Identici stanziamenti sono previsti per il 2016 ed il 2017;
- il **cap. 4503** recante “**Trasferimenti all’I.N.P.S., ex gestione I.N.P.D.A.P., in relazione al rimborso delle prestazioni erogate in applicazione di specifiche disposizioni legislative**”, a fronte di un previsione assestata 2014 di 3,10 mln di euro, presenta un incremento di 120,00 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2015 di 123,10 mln di euro. Inoltre, è previsto un importo pari a 188,10 mln di euro per il 2016 e di 213,10 mln di euro per il 2017<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Variazione proposta a compensazione dell'aumento del cap. n. 4356 della medesima categoria, in relazione alle effettive esigenze

<sup>3</sup> Variazione che si apporta in relazione all'attuazione del D.L. 90/2014.

**Missione n. 26 - Politiche per il lavoro**

	<i>Dati in milioni di euro</i>
<i>previsione iniziale 2014</i>	9.332,48
<i>previsioni assestate 2014</i>	9.504,85
<i>variazioni proposte</i>	-1.230,17
<i>previsione 2015 risultante</i>	8.274,68
<i>previsioni 2016</i>	8.458,27
<i>previsione 2017</i>	7.368,46

Nell'ambito di questa missione si segnala il **programma 26.6**, recante "**Politiche attive e passive del lavoro**", il quale, a fronte di una previsione assestate 2014 pari a 9.087,69 mln di euro, presenta un decremento di 1.222,91 mln di euro, per cui la previsione 2015 risulta pari a 7.864,77 mln di euro. Inoltre, la spesa risulta pari a 8.058,89 mln di euro per il 2016, e pari a 6.993,19 mln di euro per il 2017.

Si evidenzia che il Macroaggregato **1.3 "Interventi"** presenta, a fronte di una previsione assestate 2014 di 9.079,09 mln di euro, un decremento di 1.218,45 mln di euro, risultando così una previsione per il 2015 di 7.860,65 mln di euro. Inoltre, si prevede uno stanziamento pari a 8.054,76 mln di euro per il 2016 e 6.989,07 mln di euro per il 2017.

A tal riguardo, si segnala che:

- il **cap. 2230** recante "**Fondo sociale per occupazione e formazione**", a fronte di una previsione assestate 2014 pari a 2.555,50 mln di euro, presenta un decremento pari a 1.144,58 mln di euro, per cui previsione 2015 risulta essere pari a 1.410,92 mln di euro. Inoltre, è prevista una spesa pari a 1.078,82 mln di euro per il 2016 e 629,79 mln di euro per il 2017;
- il **cap. 2402** recante "**Oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione**", a fronte di una previsione assestate 2014 pari a 6.076,47 mln di euro, presenta un decremento di 87,15 mln di euro, per cui la previsione 2015 risulta pari a 5.989,32 mln di euro (la variazione è interamente destinata alla revisione degli ammortizzatori sociali in attuazione della L. 92/2012). Inoltre, si prevede uno stanziamento di 6.533,88 mln di euro per il 2016 e 5.924,88 mln di euro per il 2017.

Il **programma 26.9**, recante "**Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro**", a fronte di una spesa assestate 2014 pari a 32,06 mln di euro, presenta un incremento di 4,12 mln di euro, per una previsione 2015 pari a 36,18 mln di euro. Inoltre, è previsto uno stanziamento di 36,18 mln di euro per il 2016 e di 36,17 mln di euro per il 2017.

Il **programma 26.10**, recante “**Servizi e sistemi informativi per il lavoro**”, a fronte di una previsione assestata 2014 pari a 57,24 mln di euro, presenta un decremento di 4,86 mln di euro, per una previsione 2015 pari a 52,37 mln di euro. Inoltre, è prevista una spesa pari a 51,62 mln di euro per il 2016 e 31,50 mln di euro per il 2017.

In particolare, il Macroaggregato 1.9 “**Interventi**” a fronte di una previsione assestata 2014 pari a 44,35 mln di euro, presenta un decremento di 3,48 mln di euro, per una previsione 2015 pari a 40,88 mln di euro. Inoltre, è prevista una spesa di 40,39 mln di euro per il 2016 e di 20,27 mln di euro per il 2017.

Al riguardo, si segnala che:

- il **cap. 2150**, recante “**Spese di natura obbligatoria per l’istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori**” (I.S.F.O.L.), a fronte di una somma assestata 2014 pari a 26,56 mln di euro, presenta un decremento di 6,10 mln di euro, con previsioni 2015 quindi pari a 20,47 mln di euro. Inoltre, è prevista una spesa pari a 20,39 mln di euro per il 2016 e di 20,27 mln di euro per il 2017;
- il **cap. 2231**, recante “**Fondo per il pagamento delle indennità relative alla partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento nell’ambito della P.A.**”, a fronte di una previsione assestata di 2 mln di euro presenta un decremento di 0,21 mln di euro, portando così la previsione 2015 a 1,79 mln di euro (non sono previsti stanziamenti per il 2016 ed il 2017). Si segnala che la Tabella D prevede per tale capitolo un decremento pari a 1,7 mln di euro per il 2015;
- il **cap. 2233**, recante “**Fondo per le politiche attive per il lavoro**”, a fronte di una somma assestata di 15,00 mln di euro per il 2014 presenta un incremento di 3,62 mln di euro per il 2015, con previsione quindi pari a 18,62 mln di euro per il 2015. E’ inoltre prevista una spesa di 20,00 mln di euro per il 2016. Non sono presenti stanziamenti per il 2017.

Infine, il **programma 26.11**, recante “**Servizi territoriali per il lavoro**”, a fronte di una previsione assestata 2014 pari a 303,24 mln di euro, presenta un decremento di 12,17 mln di euro, per una previsione 2015 pari a 291,07 mln di euro. Inoltre, è prevista una spesa pari a 286,49 mln di euro per il 2016 e di 282,31 mln per il 2017.

**Missione n. 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

	<i>Dati in milioni di euro</i>
<i>previsione iniziale 2014</i>	<i>27.275,61</i>
<i>previsioni assestate 2014</i>	<i>27.278,55</i>
<i>variazioni proposte</i>	<i>-177,61</i>
<i>previsione 2015 risultante</i>	<i>27.100,94</i>
<i>previsioni 2016</i>	<i>27.435,63</i>
<i>previsione 2017</i>	<i>27.986,59</i>

Nel **programma 24.12** denominato “**Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi**” si evidenzia che rispetto alla previsione assestate 2014 pari a 27.273,36 mln di euro, presenta un decremento di 174,64 mln di euro, per una previsione 2015 pari a 27.098,72 mln di euro. Inoltre, è prevista una spesa pari a 27.433,41 mln di euro per il 2016 e di 27.984,37 mln per il 2017.

In particolare, al Macroaggregato 4.5 “**Interventi**”, a fronte di previsioni assestate 2014 di 26.951,91 mln di euro vi è un aumento di 130,02 mln di euro: pertanto, le previsioni per l'anno finanziario 2015 sono stabilite in 27.081,93 mln di euro. Inoltre, è prevista una spesa pari a 27.417,02 mln di euro per il 2016 e di 27.968,02 mln di euro per il 2017.

Più specificamente:

- il **cap. 3528**, recante “**Somma da corrispondere all’INPS per il pagamento di pensioni, assegni vari e relativi oneri accessori agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili**” a fronte di un importo pari a 18.760,91 mln di euro nelle previsioni assestate 2014, presenta un decremento di 260,91 mln di euro, portando così le previsioni 2015 ad un importo di 18.500,00 mln di euro. Inoltre, è prevista una spesa pari a 18.900,00 mln di euro per il 2016 e di 19.450,00 per il 2017;
- il **cap. 4348**, recante “**Pensioni sociali, assegni sociali ed assegni vitalizi**” che presenta un importo pari a 4.525,68 mln di euro nelle previsioni assestate 2014 e per il triennio 2015-2017 (non essendoci variazioni);
- il **cap. 3532**, recante “**Somma da erogare per la copertura degli oneri derivanti dalla contribuzione figurativa a favore dei genitori e familiari di persone handicappate**” che ripresenta un importo pari a 536,38 mln di euro anche nelle previsioni assestate 2014 e per il triennio 2015-2017 (non essendoci variazioni);
- il **rifinanziamento del capitolo 4349**, recante “**Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione ed integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità**” (soppresso nel 2014), con un importo per il triennio 2015-2017 pari a 760,91 mln di euro.

Infine, al Macroaggregato 4.5 **“Oneri comuni di parte corrente”**, a fronte di previsioni assestate 2014 di 317,01 mln di euro vi è un decremento di 304,02 mln di euro: pertanto, le previsioni per l'anno finanziario 2015 sono stabilite in 12,99 mln di euro. Inoltre, è prevista una spesa pari a 12,59 mln di euro per il 2016 e 12,55 mln di euro per il 2017. Si fa presente, che tali somme sono interamente assorbite dal programma **cap. 3671** (esposto nella Tabella C della legge di stabilità) recante **“Fondo da ripartire per le politiche sociali”**<sup>4</sup>.

**Missione n. 27 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (somme interamente assorbite dal programma 27.6 denominato “Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate”)**

	<i>Dati in milioni di euro</i>
<i>previsione iniziale 2014</i>	31,99
<i>previsioni assestate 2014</i>	32,62
<i>variazioni proposte</i>	-10,84
<i>previsione 2015 risultante</i>	21,78
<i>previsioni 2016</i>	21,78
<i>previsione 2017</i>	1,78

**Missione n. 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**

	<i>Dati in milioni di euro</i>
<i>previsione iniziale 2014</i>	46,77
<i>previsioni assestate 2014</i>	48,03
<i>variazioni proposte</i>	-6,30
<i>previsione 2015 risultante</i>	41,73
<i>previsioni 2016</i>	41,47
<i>previsione 2017</i>	41,51

Per il **Programma 32.3** denominato **“Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”**, si evidenzia che rispetto alla previsione assestate 2014 pari a 36,33 mln di euro, si presenta un decremento di 6,41 mln di euro, per una previsione 2015 pari a 29,92 mln di euro. Inoltre, è prevista una spesa pari a 29,70 mln di euro per il 2016 e a 29,74 mln di euro per il 2017.

<sup>4</sup> Capitolo esposto in tabella C della legge di stabilità.

**Missione n. 33 – Fondi da ripartire**

	<i>Dati in milioni di euro</i>
<i>previsione iniziale 2013</i>	4,94
<i>previsioni assestate 2013</i>	12,19
<i>variazioni proposte</i>	1,87
<i>previsione 2015 risultante</i>	14,06
<i>previsioni 2016</i>	7,77
<i>previsione 2017</i>	4,57

Più in generale, la tabella seguente dà conto dell'andamento delle spese a partire dal rendiconto 2013.

Spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
(milioni di euro)

	Rendiconto 2013	Previsioni 2014	Previsioni Ass. 2014	Var.%	Previsioni 2015	Var.%	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		(a)	(b)	(b/a-1)	(c)	(c/b - 1)		
Spese correnti	111.667,35	116.931,86	117.268,86	0,003	122.910,97	0,048	120.576,02	125.828,06
Spese c/cap.	26,22	15,89	16,18	0,018	13,66	-0,156	13,24	10,03
<b>TOTALE</b>	<b>111.693,57</b>	<b>116.947,75</b>	<b>117.285,04</b>	<b>0,021</b>	<b>122.924,63</b>	<b>-0,108</b>	<b>120.589,26</b>	<b>125838,09</b>

**Conto dei Residui**

La consistenza dei residui passivi presunti al **1° gennaio 2014** è stata valutata complessivamente in **13.000,02 mln.** di euro, di cui **12.992,67 mln. di parte corrente e 7,35 mln. in conto capitale.** A fronte di una previsione assestate 2014 pari a 13.602,93 mln di euro (di cui 13.595,68 mln di parte corrente e 7,25 mln in conto capitale) è stato proposto un decremento pari a 1.304,27 mln di euro (-1.301,21 mln di parte corrente e -3,06 mln in conto capitale). Pertanto, l'importo per il **2015** è pari a **12.298,66** mln di euro (di cui 12.294,47 mln di parte corrente e 4,19 mln in conto capitale).

**Bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella n. 2) - voci di interesse della Commissione Lavoro**

Si segnala, infine, che nello stato di previsione della **spesa del Ministero dell'economia e delle finanze:**

- nell'ambito della **Missione n. 17** (24 dell'elenco generale) “**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**”:
  - ◇ **il programma n. 24.5** (codice 17.1 della nomenclatura del Ministero dell'economia e delle finanze) denominato “**Protezione sociale per particolari categorie**”, a fronte di una previsione assestata 2014 pari a 5.168,87 mln di euro, presenta un decremento di 567,60 mln di euro, per cui la previsione 2015 è pari a 4.601,27 mln di euro. Inoltre, sono presenti importi pari a 4.588,42 mln di euro per il 2016 e 4.549,80 mln di euro per il 2017;
  - ◇ **il programma n. 24.8** (codice 17.4 della nomenclatura del Ministero dell'economia e delle finanze) denominato “**Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità**”, a fronte di una previsione assestata 2014 pari a 46,04 mln di euro, presenta un decremento di 9,84 mln di euro, per cui la previsione 2015 è pari a 36,20 mln di euro. Sono inoltre previsti importi di 35,35 mln di euro per il 2016 e 28,21 mln di euro per il 2017.
- nell'ambito della **Missione n. 18** (25 dell'elenco generale) “**Politiche previdenziali**”, **il programma n. 25.2** denominato “**Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati**”, a fronte di una previsione assestata 2014 pari a 12.709,91 mln di euro, presenta un aumento di 8,18 mln di euro, per cui la previsione 2015 è pari a 12.718,09 mln di euro. Inoltre, è prevista una spesa pari a 12.693,98 mln di euro per il 2016 e di 12.651,94 mln di euro per il 2017;
- nell'ambito della **Missione n. 19** (26 dell'elenco generale) “**Politiche per il lavoro**”, **il programma n. 26.2** denominato “**Infortuni sul lavoro**”, che presenta un importo pari a 5,83 mln di euro anche nelle previsioni assestate 2014 e per il triennio 2015-2017 (non essendoci variazioni).



## PARTE II – LEGGE DI STABILITÀ 2015

### Articolo 2 (*Gestioni previdenziali*)

L'articolo 2 reca disposizioni relative ai **trasferimenti** a favore di alcune **gestioni previdenziali dell'INPS**.

In particolare, il **comma 1** determina l'**adeguamento, per l'anno 2015, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS)** presso l'INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e il soppresso ENPALS<sup>5</sup>).

La **ripartizione tra le gestioni interessate** avviene ai sensi del procedimento di cui all'articolo 14 della L. 241/1990, ossia mediante la convocazione di una **Conferenza di servizi**.

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l'INPS, dall'articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88<sup>6</sup>, per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della L. n. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L'articolo 59, comma 34, della L. n. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

---

<sup>5</sup> Si ricorda che l'articolo 21, comma 1, del D.L. 201/2011 ha soppresso, dal 1° gennaio 2012, l'INPDAP e l'ENPALS, con conseguente trasferimento delle funzioni all'INPS.

<sup>6</sup> "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".

L'articolo 2, comma 4, della L. n. 183/2011 al fine del riordino del trasferimento dal bilancio dello Stato all'INPDAP, istituisce nel bilancio INPDAP un'apposita "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale", in analogia con quanto previsto per l'INPS.

In particolare, nell'ambito del bilancio INPDAP, attualmente confluito nel bilancio INPS a seguito della soppressione dell'INPDAP dall'articolo 21, comma 1, del D.L. n. 201/2011, vengono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio.

Sono a carico della Gestione richiamata:

- una quota-parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.

Gli **incrementi dei trasferimenti** disposti per il **2015**, nell'ambito della Missione 025 - Politiche previdenziali, Programma 003 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, ai sensi di quanto contenuto nell'**Allegato 2**, pari complessivamente a **253** milioni di euro, sono determinati:

- a)** nella misura di **186** milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS (v. punto 2.a1) dell'Allegato 2);
- b)** nella misura di **45,97** milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali (v. punto 2.a2) dell'Allegato 2);
- c)** nella misura di **21,03 milioni** di euro ai fini dell'adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP (v. punto 2.a3) dell'Allegato 2);
- d)** nello stesso **Allegato 2**, inoltre, viene previsto un trasferimento in misura complessivamente pari a **2.342,91 milioni di euro per il 2015**, relativa alla quota-parte di mensilità delle pensioni erogate dal soppresso **INPDAP** e posta a carico dello Stato (v. punto 2.b2) dell'Allegato 2).

Pertanto, come previsto dal successivo **comma 2**, gli **importi complessivamente dovuti** dallo Stato per l'anno **2015**, sempre come evidenziato dall'**Allegato 2**, per il **FPLD**, le gestioni dei **lavoratori autonomi**, la gestione speciale **minatori** e l'**ENPALS** sono determinati (v. punto 2.b1) dell'Allegato 2):

- **in 3,11 milioni** di euro dovuti per la gestione previdenziale speciale minatori (**lettera a**));
- **in 72,10 milioni** sono dovuti per il soppresso ENPALS (**lettera b**));

- **in 598 milioni** per l'integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni prima del 1° gennaio 1989 (**lettera c**).

## **Articolo 5** **(Deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP)**

L'**articolo 5**, modificando la vigente disciplina dell'Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP (contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) intende rendere **integralmente deducibile** dall'IRAP il **costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato** eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. L'agevolazione opera in favore di taluni soggetti sottoposti a IRAP e decorre dal periodo d'imposta **successivo** a quello in corso al 31 dicembre **2014**.

In sostanza, ove la sommatoria delle deduzioni sopra richiamate – analitiche o forfetarie – previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 risulti inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.

Vengono conseguentemente **ripristinate**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le **originarie misure delle aliquote IRAP**, da ultimo ridotte dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e **pari al 3,9 per cento** (aliquota ordinaria), al 4,20 per cento (aliquota applicata ai concessionari pubblici), al 4,65 per cento (banche), al 5,9 per cento (assicurazioni) e al 1,9 per cento (settore agricolo).

Di conseguenza le norme in esame intendono salvaguardare i soggetti che hanno versato l'acconto IRAP, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, secondo il criterio previsionale (e cioè computando le minori aliquote "intermedie", di cui al decreto-legge 66/2014): vengono a tale proposito fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni di riduzione delle aliquote. Il **recupero della minore imposta** versata a titolo di acconto IRAP, calcolato in ragione delle menzionate minori aliquote, avverrà **in sede di saldo** relativo al suddetto periodo d'imposta.

Le disposizioni in esame dunque introducono **un'ulteriore forma di agevolazione IRAP** sul costo del lavoro, sotto forma di **deduzione residuale**, che trova applicazione dal periodo d'imposta **successivo** a quello in corso **al 31 dicembre 2014**.

Il **comma 1** introduce all'articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il **comma 4-octies** il quale, in sostanza, concede la possibilità a taluni soggetti IRAP di **ridurre** la base imponibile **IRAP** di un importo pari alla **differenza** tra il **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato** e l'importo di alcune **spese già deducibili ex lege**.

Con riferimento a queste ultime, si tratta in particolare delle seguenti componenti di costo:

- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, alcuni costi sostenuti dagli enti privati (con l'eccezione dei concessionari pubblici) per i lavoratori a tempo indeterminato, ivi compresi quelli per personale impiegato in aree svantaggiate e i contributi assistenziali e previdenziali; le spese per apprendisti, disabili e per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per il personale addetto alla ricerca (articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446 del 1997);
- le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente, sostenute dalle imprese di autotrasporto merci (articolo 11, comma 1-bis);
- i costi sostenuti per il personale dalle imprese del settore privato con componenti positivi che concorrono a formare il valore della produzione IRAP non superiori ad una specifica soglia nel periodo d'imposta (400.000 euro), per un massimo di cinque dipendenti (articolo 11, comma 4-bis.1);
- i costi sostenuti per l'incremento della base occupazionale, cioè la deduzione spettante alle imprese private che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (articolo 11, comma 4-quater).

L'agevolazione spetta ai soggetti IRAP che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del medesimo D.Lgs. 446/1997, e cioè:

- società di capitali ed enti commerciali (articolo 5);
- società di persone ed imprese individuali (articolo 5-bis);
- banche ed altri enti e società finanziari (articolo 6);
- imprese di assicurazione (articolo 7)
- persone fisiche, società semplici ed equiparate (articolo 8);
- produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono dello speciale regime IVA in materia, nonché soggetti esercenti attività di allevamento di animali (articolo 9).

Il **comma 2** prevede, a decorrere dal **periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013**, ad **abrogare le disposizioni** (articolo 2, commi 1 e 4 del decreto-legge n. 66 del 2014) **che hanno abbassato le aliquote IRAP** per tutti i settori produttivi.

La disposizione in esame opera dunque per il **periodo d'imposta in corso**, in **deroga** a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto dei contribuenti (legge n. 212 del 2000) che dispone **l'irretroattività** delle norme tributarie.

Di conseguenza - salva la determinazione dell'acconto IRAP 2014 - sono ripristinate le precedenti, più alte, misure di aliquota dell'imposta, e cioè.

- l'aliquota ordinaria IRAP applicabile, in via generale, dai soggetti passivi torna ad essere al 3,9 per cento (in luogo del 3,5 per cento) dal 1° gennaio 2015;
- viene innalzata dal 3,80 per cento al 4,20 per cento l'aliquota applicata da parte di società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi ad oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori;
- è ripristinata dal 4,20 al 4,65 per cento l'aliquota applicata dalle banche e dagli altri soggetti finanziari che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- passa dal 5,30 al 5,90 per cento l'aliquota applicata dalle imprese di assicurazione;
- torna dall'1,70 all'1,9 per cento l'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi.

Il comma 4 dell'articolo 2, che si intende abrogare con la norma in commento, dispone che le aliquote IRAP vigenti al 24 aprile 2014, qualora variate (anche da parte delle regioni a statuto ordinario, che hanno facoltà di azzerarle con propria legge), siano rideterminate secondo le riduzioni previste dal già richiamato comma 1.

Il **comma 3** della norma in esame fa espressamente salvi gli effetti del richiamato comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 66 del 2014, ai fini della determinazione **dell'acconto IRAP** relativo al **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013**, secondo il cd. metodo previsionale (cioè calcolando l'acconto stimando un minor carico fiscale, in tal caso stimando una minore aliquota).

Resta dunque fermo (articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 66/2014) che, in sede di determinazione dell'**acconto** relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 con il metodo previsionale, in luogo delle aliquote novellate, si applicano le **aliquote ridotte** (intermedie) come segue:

- l'aliquota applicabile in via ordinaria dalla generalità dei soggetti passivi è pari al 3,75 per cento;
- l'aliquota applicabile da società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche è pari al 4,00 per cento;
- l'aliquota applicabile da banche e altri soggetti finanziari è pari al 4,50 per cento;
- l'aliquota applicabile da imprese di assicurazione è pari al 5,70 per cento;
- l'aliquota applicabile da soggetti che operano nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi è pari all'1,80 per cento.

Resta altresì in vigore il comma 3 dell'articolo 2, il quale riduce la forbice entro la quale le **regioni possono variare l'aliquota** IRAP disponendo, in particolare, che tale variazione può arrivare **fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali**, in luogo di un punto percentuale. Tale variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Infine il **comma 4** dell'articolo in commento, con finalità di coordinamento, interviene modificando l'articolo 2, comma 1 del già richiamato decreto-legge n. 201 del 2011; tale norma, come visto in precedenza, ha reso integralmente deducibile dall'IRPEF e dall'IRAP la quota IRAP riferita al costo del lavoro.

Più in dettaglio, la richiamata disposizione viene integrata per consentire di dedurre dalle imposte sul reddito **anche la quota residua del costo del lavoro individuata dal comma 1 dell'articolo in esame.**

#### ***Agevolazioni IRAP: le misure intraprese negli ultimi anni***

Si ricorda che l'articolo 2 del D.L. 201 del 2011 ha reso deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro. Il medesimo provvedimento ha altresì incrementato le agevolazioni IRAP per l'assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni.

Di segno analogo è stato l'intervento recato con la legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 484 e 485 della legge n. 228 del 2012), che ha modificato la disciplina delle deduzioni IRAP, elevando gli importi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e per i contribuenti di minori dimensioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. In particolare, la legge di stabilità 2013 ha innalzato da 4.600 a 7.500 euro l'importo deducibile, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta di riferimento da parte del soggetto passivo IRAP. Ha altresì innalzato da 10.600 a 13.500 euro l'importo deducibile per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni. È stato elevato da 9.200 a 15.000 euro l'importo massimo deducibile per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevando altresì tale importo da 15.200 a 21.000 euro se tali lavoratori sono di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni. Infine, sono stati innalzati gli importi deducibili complessivamente dall'IRAP in favore dei soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle Pubbliche amministrazioni.

La legge di stabilità 2014 ha disposto l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l'incremento di base occupazionale (articolo 1, comma 132 della legge n. 147 del 2013). In particolare è possibile, per i soggetti passivi IRAP, dedurre il costo del personale, ove stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento d'organico a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Il già menzionato articolo 2 del decreto-legge 66 del 2014 ha disposto la riduzione del 10 per cento delle aliquote ordinarie IRAP per tutti i settori di attività economica, a decorrere dal periodo d'imposta 2014. Il provvedimento ha disposto apposite aliquote "intermedie" da utilizzare nel calcolo degli acconti 2014 con il c.d. metodo previsionale (cfr. *infra* per dettagli).

Da ultimo, l'articolo 19 (commi 13 e 14) del decreto-legge n. 91 del 2014 consente, per i produttori agricoli che rientrino nell'ambito di applicazione dell'IRAP, di dedurre dalla base imponibile del medesimo tributo le spese riferite ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato.

## **Articolo 6** **(TFR in busta paga)**

L'**articolo 6** contiene disposizioni in materia di **trattamento di fine rapporto**.  
In particolare, si prevede:

- l'**erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga** in via sperimentale (per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018) **per i lavoratori dipendenti del settore privato**, con sottoposizione al regime di **tassazione ordinaria (comma 1)**;
- che quote di TFR maturando erogate in busta paga al lavoratore **non concorrano al calcolo del reddito** complessivo rilevante per verificare la spettanza della **detrazione** (cd. "bonus 80 euro") (**comma 2**);
- un **finanziamento** per i datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse, prevedendo in particolare specifiche discipline per l'accesso al credito per i datori di lavoro con meno 50 dipendenti che optino o meno per il richiamato finanziamento (**commi 3-5**);
- l'**obbligo**, per i datori di lavoro, di seguire una specifica **procedura** per accedere al predetto finanziamento (**comma 6**);
- l'istituzione, presso l'I.N.P.S., di un **Fondo di garanzia** per l'accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con risorse proprie (**comma 7**);
- l'**emanazione di un D.P.C.M.** contenente le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti e della garanzia dello Stato come prestatore di ultima istanza, da emanare entro il **31 gennaio 2015 (comma 8)**;
- che ai maggiori compiti derivanti per l'I.N.P.S. dalle disposizioni in esame si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (**comma 9**).

Il **comma 1, lettera a)** (introducendo il comma 756-*bis* all'articolo 1 della legge 296/2006) prevede l'**erogazione** (in via **sperimentale** e per il periodo **1° marzo 2015-30 giugno 2018**) di **quote del TFR maturando** come **parte integrativa della retribuzione** (liquidata mensilmente) per i **dipendenti del settore privato** (esclusi i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo) a **condizione** che abbiano un rapporto di lavoro in essere da **almeno 6 mesi** presso il medesimo datore di lavoro (entro i termini individuati dal D.P.C.M. con il quale sono definite le modalità di attuazione dell'articolo in esame).

*Si segnala, al riguardo, che la disciplina del TFR è applicabile anche ai pubblici dipendenti (su base opzionale per gli assunti fino al 31 dicembre 2000, obbligatoriamente per gli assunti dopo tale data).*

L'erogazione avviene in seguito a **manifestazione** (si suppone esplicita) di **volontà** da parte del lavoratore e, se esercitata, la scelta è **irrevocabile** fino al termine del periodo sperimentale (30 giugno 2018). All'atto di manifestazione della volontà, il lavoratore deve aver maturato almeno 6 mesi di attività presso il datore di lavoro che eroga la quota di TFR maturando (nel caso in cui non ci sia espressione di volontà rimane fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia).

La quota di TFR maturando è da considerarsi al netto del contributo dello 0,50% da detrarre a favore del FPLD (vedi *infra*), compresa quella eventualmente destinata ai fondi pensione ai sensi del D.Lgs. 252/2005.

La parte erogata è sottoposta a **tassazione ordinaria, non rileva ai fini del calcolo del TFR e non è imponibile ai fini previdenziali** (su tale somma quindi non vengono calcolati i contributi previdenziali e assistenziali).

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal comma 756 dell'articolo 1 della legge 296/2006, in merito alle modalità di finanziamento del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR (vedi *infra*).

Le disposizioni di cui al comma in esame non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle imprese dichiarate in crisi ai sensi dell'articolo 4 della L. 297/1982 (si tratta delle aziende in crisi che, ai sensi della legge 675/1977, che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore).

La successiva **lettera b)** apporta alcune modifiche formali all'articolo 1, comma 756, della legge 296/2006, necessarie a seguito dell'introduzione del nuovo comma 756-*bis*.

Il **comma 2** dispone che **non si tenga conto** delle richiamate quote di TFR maturando erogate a titolo di integrazione della retribuzione ai soli fini della verifica del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del Tuir (introdotto dall'articolo 4, comma 1 del provvedimento in esame, alla cui scheda si rinvia).

Di conseguenza, le quote di TFR maturando erogate in busta paga al lavoratore **non concorrono al calcolo del reddito** complessivo rilevante per verificare la spettanza della **detrazione** (cd. "bonus 80 euro") che il provvedimento in esame attribuisce in via **strutturale** ai **percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati** (sul punto v. scheda art. 4).

Si ricorda che i commi da 1 a 5 dell'articolo 44 del provvedimento in esame (alla cui scheda si rinvia per maggiori informazioni) prevedono l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20% per i fondi pensione e dall'11 al 17% per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto).

I **commi da 3 a 5** contengono disposizioni volte a **finanziare** i datori di lavoro che non intendano **erogare immediatamente** le quote di TFR maturando con proprie risorse.

Più specificamente, con il **comma 5** si prevede la possibilità, per tali datori di lavoro, di accedere ad uno **specifico finanziamento**, assistito da una duplice **garanzia**, prestata dal Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti e dallo Stato, in ultima istanza. Tale finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del Testo Unico Bancario – T.U.B. (D.Lgs. 385/1993), ossia dai privilegi costituiti per le operazioni di finanziamento alle imprese.

In sintesi, il richiamato articolo 46 T.U.B. stabilisce che la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Tale privilegio può avere a oggetto impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita di tali beni. Tale privilegio può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi dalle società la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati. In relazione alla forma, il privilegio deve risultare da atto scritto; la sua opponibilità a terzi è subordinata alla trascrizione dell'atto dal quale il privilegio risulta. Esso può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. E' prevista un'agevolazione sugli onorari notarili collegati alla costituzione del privilegio, che sono ridotti alla metà.

In assenza di specifiche precisazioni nella disposizione in commento, sembra doversi intendere che le modalità di erogazione di tali finanziamenti saranno descritte nelle norme secondarie di attuazione di cui al comma 8 dell'articolo in esame, ovvero nel D.P.C.M. cui è demandata l'attuazione dell'intero articolo 6 in commento, nonché la disciplina di dettaglio relativa al Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S. e alla garanzia dello Stato.

I **commi 3 e 4** individuano la normativa di riferimento cui debbono ottemperare i **datori di lavoro** a seconda **se non optino (comma 3)** oppure **optino (comma 4)** per lo schema di **accesso al credito** di cui al comma 5.

Nel caso in cui i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti **non optino** per lo schema di accesso al credito, si prevede la **totale applicazione** di tutte le misure di carattere tributario e contributivo in favore delle imprese previste dall'articolo 10 del D.Lgs. 252/2005, relativamente alle quote di TFR maturando liquidate come somme integrative della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà da parte del lavoratore.

In estrema sintesi, il richiamato articolo 10 consente al datore di lavoro di dedurre dal reddito d'impresa rilevante a fini delle imposte sui redditi una percentuale del 4% del T.F.R. annualmente destinato ai fondi pensione e del TFR destinato al Fondo per l'erogazione del T.F.R. La misura della deduzione è aumentata al 6% per le imprese con meno di 50 addetti (**comma 1**). La norma inoltre esonera dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il T.F.R. (di cui all'articolo 2 della L. 297/1982) nella stessa percentuale di T.F.R. maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al richiamato Fondo per l'erogazione del T.F.R. (**comma 2**). Infine, a titolo di ulteriore compensazione dei costi per le imprese (susseguenti al versamento delle quote di T.F.R. maturando sia alle forme pensionistiche complementari sia al Fondo per l'erogazione del T.F.R.), ai datori di lavoro spetta una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso di T.F.R. maturando (comma 3). Si veda *infra* per ulteriori dettagli.

Le disposizioni del richiamato articolo 10 **trovano applicazione anche** nei confronti dei **datori di lavoro con almeno 50 dipendenti**, anche relativamente alle quote di TFR maturando liquidate come somme integrative della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà da parte del lavoratore.

Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti ed **optino** per lo schema di **accesso al credito** (sempre limitatamente alle quote di TFR maturando liquidate come somme integrative della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà da parte del lavoratore) si prevede l'applicazione del solo comma 2 dell'articolo 10 del D.Lgs. 252/2005 (relativo all'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR di cui all'articolo 2 della L. 297/1982). È inoltre previsto il versamento di un **contributo mensile** al Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti, pari allo **0,2% della retribuzione** imponibile ai fini previdenziali<sup>7</sup> nella stessa percentuale delle quote di TFR maturando liquidate come somme integrative della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà da parte del lavoratore, al netto del contributo dello 0,5% ex articolo 3, ultimo comma, della L. 297/1982.

---

<sup>7</sup> Si tratta dell'importo di retribuzione sul quale vengono calcolati i contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore dipendente e dell'azienda. In sostanza, ai fini della sua individuazione occorre sapere quali tra i compensi erogati al lavoratore compongono la base su cui applicare le aliquote contributive per il finanziamento delle assicurazioni sociali. Nel tempo sono stati applicati vari criteri, con l'emanazione del D.Lgs. 314/1997 sono state armonizzate le basi imponibili ai fini previdenziali e fiscali, affermando il criterio per cui occorre tener conto di tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro, con esclusione solo di specifiche voci (tassativamente elencate: ad esempio vanno escluse le somme corrisposte a titolo di TFR).

Ai sensi del **comma 6**, i datori di lavoro che decidano di accedere al finanziamento previsto dal precedente comma 5 hanno l'obbligo di richiedere tempestivamente all'I.N.P.S. un'apposita **certificazione del TFR maturato** in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base della richiamata certificazione il datore di lavoro può presentare una richiesta di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari aderenti ad un apposito accordo-quadro, da stipularsi Ministero del lavoro e A.B.I.. Ai predetti finanziamenti (assistiti dalle garanzie di cui al successivo comma 7) non possono essere applicati, comprensivi di ogni eventuale onere, tassi superiori a quello di rivalutazione dello stesso TFR previsto dall'articolo 2120 c.c. (tasso dell'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento annuale dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo). Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese **non trova applicazione** la disciplina dell'**azione revocatoria fallimentare**, di cui all'articolo 67 della legge fallimentare (R.D. 267/1942)<sup>8</sup>.

In sostanza, quindi, il pagamento fatto alle banche a titolo di rimborso del finanziamento ricevuto per erogare il TFR è equiparato ai pagamenti per prestazioni di lavoro del dipendente e, come tale, non può essere oggetto di revocatoria fallimentare.

---

<sup>8</sup> L'azione revocatoria fallimentare è lo strumento azionabile dal curatore fallimentare finalizzato a ricostituire il patrimonio del fallito; la revocatoria serve a far rientrare nel patrimonio quanto gli era stato fraudolentemente sottratto nel periodo antecedente la dichiarazione di fallimento, in violazione del principio della *par condicio creditorum*.

L'articolo 67 della legge fallimentare enuclea gli atti che possono essere revocati in quanto facciano presumere l'intenzione fraudolenta ovvero:

- gli atti a titolo oneroso, estintivi di debiti scaduti e garanzie (pegni, anticresi), la cui caratteristica comune è la loro anomalia e non riconducibilità alla normale attività d'impresa; affinché l'azione revocatoria possa avere efficacia, per tali atti è necessario che sussistano due presupposti:
- l'atto impugnato deve essere stato posto in essere nel corso dell'ultimo anno o, a seconda dei casi, degli ultimi 6 mesi prima della sentenza di fallimento (in un periodo, cioè, presunto come "sospetto");
- l'altra parte non provi di non conoscere lo stato d'insolvenza del debitore.
- altri atti a titolo oneroso, pagamento di debiti liquidi ed esigibili e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi contestualmente creati, se compiuti entro 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento; tali atti sono più tutelati operando una presunzione di buona fede e possono essere oggetto di revoca solo se curatore riesce a provare la conoscenza del terzo dello stato d'insolvenza.

L'articolo 67, inoltre, prevede un'ampia categoria di atti che non possono, comunque, essere colpiti dalla revocatoria fallimentare come, ad esempio, i pagamenti effettuati nell'esercizio normale dell'impresa, i pagamenti per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti, la vendita a giusto prezzo di immobili destinati ad abitazione principale dell'acquirente o di suoi stretti parenti o affini, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

E', infine, prevista l'esclusione dalla disciplina dell'articolo 67 in relazione agli atti dell'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono anche fatte salve le disposizioni di leggi speciali.

*Sotto il profilo della tecnica legislativa, si valuti l'opportunità di intervenire integrando l'elenco di cui al terzo comma del richiamato articolo 67, in cui sono individuate le azioni non soggette all'azione revocatoria.*

Il **comma 7** istituisce presso l'I.N.P.S. un **Fondo di garanzia** per l'accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con risorse proprie, con dotazione iniziale pari a 100 milioni per il 2015 e a carico del bilancio dello Stato. Il Fondo, alimentato dal contributo dello 0,2% (vedi *supra*), ha lo scopo appunto di garantire i datori di lavoro che accedano ai finanziamenti individuati in precedenza. La garanzia del Fondo è a prima richiesta esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al precedente comma 4. Inoltre, gli interventi del Fondo sono assistiti da garanzia dello Stato, come prestatore di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della L. 196/2006. Il Fondo di garanzia, inoltre, è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato nel privilegio di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 385/1993 (vedi *supra*). Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.

Il **comma 8** demanda ad un apposito **D.P.C.M.**, da emanare entro il **31 gennaio 2015**, l'**individuazione** delle modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame, nonché dei criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti e della Garanzia dello Stato come prestatore di ultima istanza.

Infine, ai sensi del **comma 9** viene precisato che ai maggiori compiti a carico dell'I.N.P.S. derivanti dalle disposizioni dell'articolo in esame si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **Il Trattamento di Fine Rapporto: quadro della normativa vigente**

Il **Trattamento di Fine Rapporto (TFR)** del settore privato, regolato dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, ha sostituito dal 1° giugno 1982 l'indennità di anzianità, e si configura come una sorta di retribuzione differita e si determina accantonando<sup>9</sup> per ciascun anno di lavoro una quota pari al **6,91% della retribuzione lorda**, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. calcola. Esso è **rivalutato annualmente**, su base composta, con l'applicazione di un tasso

---

<sup>9</sup> L'accantonamento riguarda solamente il datore di lavoro.

costituito **dall'1,5% in misura fissa e dal 75%** dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT rispetto all'anno precedente<sup>10</sup>.

Si ricorda che ai sensi del **D.P.C.M. 20 dicembre 1999**, la disciplina sul TFR trova applicazione anche per i **dipendenti pubblici** assunti dopo il **31 dicembre 2000**, ad eccezione delle categorie cosiddette "non contrattualizzate"<sup>11</sup>.

Il TFR è dovuto (ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della L. 297/1982) per tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi i contratti a termine, a tempo parziale, di apprendistato e di formazione lavoro) e matura anche durante il periodo di prova.

La retribuzione annua da prendere in considerazione ai fini del calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale<sup>12</sup> e con l'esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. La contrattazione collettiva (sia a livello nazionale, sia aziendale) può derogare all'indicato criterio posto dal legislatore, anche in senso meno favorevole per il lavoratore, indicando gli elementi della retribuzione da assumere come base di calcolo del TFR<sup>13</sup>. Qualora il contratto collettivo preveda deroghe al principio della onnicomprensività delle somme ai fini del calcolo del TFR, il datore di lavoro deve rispettarne le previsioni nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti.

**L'articolo 3, ultimo comma, della L. 297/1982** ha disposto che dall'ammontare della quota del TFR relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa i datori di lavoro detraggano (per ciascun lavoratore) l'importo, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile (contributo dovuto dai datori di lavoro al fine di coprire gli oneri derivanti al FPLD, ottenuto elevando di tale percentuale le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

---

<sup>10</sup> In sostanza, il TFR, per il periodo in cui non è corrisposto al lavoratore e resta a disposizione dell'impresa, rappresenta per questa una fonte di autofinanziamento di primaria importanza; esso richiede infatti un tasso di rivalutazione di norma inferiore al costo del debito e del capitale proprio.

<sup>11</sup> Il personale non contrattualizzato (o in regime di diritto pubblico) è costituito dalle seguenti categorie:

- magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato;
- personale militare e Forze di polizia di Stato;
- personale della carriera diplomatica;
- personale della carriera prefettizia;
- personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
- professori e ricercatori universitari.

<sup>12</sup> La retribuzione da prendere a base per il computo del TFR è costituita da ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro "a titolo non occasionale". La non occasionalità, sulla base della quale si decide l'inclusione o meno di un elemento di retribuzione nel calcolo del TFR, è ravvisabile qualora un determinato emolumento: dal punto di vista temporale, venga erogato continuamente, abitualmente, o almeno ricorrentemente; dal punto di vista causale, non sia collegato a necessità aziendali contingenti ed episodiche, bensì venga erogato per una ragione strutturalmente connessa all'attività espletata dal lavoratore.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'articolo 2120, comma 3, c.c., in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale (sia ordinaria che straordinaria), deve essere computato nella retribuzione utile per il calcolo del TFR l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. La contrattazione collettiva può stabilire deroghe esclusivamente migliorative a favore del lavoratore, prevedendo periodi di sospensione del rapporto di lavoro utili al calcolo del TFR non ipotizzati dalla legge.

dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca) della contribuzione aggiuntiva<sup>14</sup>.

Il prestatore di lavoro, con **almeno 8 anni** di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una **anticipazione non superiore al 70%** sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, per le spese sostenute durante i congedi per maternità (articolo 5 del D.Lgs. 151/2001 e articolo 7, comma 1, della L. 53/2000) e per le spese sostenute durante i congedi per la formazione o per la formazione continua (articolo 7, comma 1, della L. 53/2000). Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tali richieste nei limiti del 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianità e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto (articolo 2120, commi 7 e 9, c.c.).

Ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della L. 297/1982, le richiamate disposizioni sulle anticipazioni **non trovano applicazione** per le aziende dichiarate in crisi ai sensi della L. 675/1977 (si tratta di aziende in crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore).

L'istituto del TFR, inoltre, è stato direttamente interessato dalla riforma della disciplina della **previdenza complementare** effettuata con il D.Lgs. 252/2005. Tale provvedimento, avente lo scopo di agevolare un effettivo decollo della previdenza complementare, volto a compensare la riduzione delle future prestazioni pensionistiche pubbliche, è intervenuto con modifiche rilevanti sui vari profili della disciplina della previdenza complementare (cd. Secondo pilastro), con l'obiettivo di aumentare i flussi di finanziamento alla previdenza complementare (attraverso, in particolare, una più favorevole tassazione delle prestazioni e un meccanismo di conferimento tacito del TFR). Più specificamente, è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2007<sup>15</sup>, la **possibilità di conferire il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari**.

Per quanto attiene al TFR versato ad una forma complementare (o integrativa) individuale<sup>16</sup> o collettiva<sup>17</sup>, si ricorda che il lavoratore deve indicare il Fondo pensione prescelto entro 6 mesi dall'assunzione; nel caso in cui non esprima alcuna indicazione (cd. silenzio assenso) il datore di lavoro nel mese successivo alla scadenza del semestre trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, o ad altra forma individuale individuata da uno specifico accordo aziendale.

Per quanto attiene al TFR che resta accantonato in azienda, esso è di competenza del datore di lavoro nelle imprese con meno di 50 dipendenti, mentre è versato al **Fondo di tesoreria presso l'I.N.P.S.** in quelle con almeno 50 dipendenti.

---

<sup>14</sup> Qualora il TFR sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.

<sup>15</sup> Termine anticipato (rispetto all'originario 1° gennaio 2008) dall'articolo 1, comma 749, lettera a), della L. 296/2006.

<sup>16</sup> Ai sensi del D.Lgs. 47/2000.

<sup>17</sup> Ai sensi del D.Lgs. 252/2005.

La legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), all'articolo 1, comma 755, ha infatti istituito, dal 1° gennaio 2007, il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", stabilendone la relativa disciplina. Tale Fondo ha lo scopo di garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione del TFR di cui all'articolo 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

Il successivo **comma 756** dispone che al Fondo (le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione), gestito dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato, affluisca un contributo pari alla quota indicata dall'articolo 2120 c.c., al netto del contributo aggiuntivo dello 0,50%, maturata a decorrere dalla richiamata data e non destinata alle forme pensionistiche complementari (di cui al D.Lgs. 252/2005). Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al richiamato Fondo, secondo specifiche modalità<sup>18</sup>. Sono esentati dal versamento del contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti<sup>19</sup>.

Si ricorda che l'**articolo 10 del D.Lgs. 252/2005**, per compensare il venir meno della disponibilità degli importi accantonati come TFR, ha introdotto **misure di carattere tributario e contributivo in favore delle imprese** (completando altresì la disciplina di cui all'articolo 8 del D.L. 203/2005, che ha regolato le compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR). Attualmente, il richiamato articolo 10, in seguito alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 764, della L. 296/2006 (che ha sostanzialmente riscritto il testo del medesimo articolo) dispone che il datore di lavoro possa dedurre dal reddito d'impresa una percentuale del 4% del TFR annualmente destinato ai fondi pensione e del TFR destinato al Fondo per l'erogazione del TFR (di cui all'articolo 1, comma 755, della L. 296/2006). La misura della deduzione è aumentata al 6% per le imprese con meno di 50 addetti (**comma 1**). Inoltre, è stato stabilito l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR di cui all'articolo 2 della L. 297/1982<sup>20</sup> nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al richiamato Fondo per l'erogazione del TFR (**comma 2**). Infine, è stato previsto che a titolo di ulteriore compensazione dei costi per le imprese (susseguenti al versamento delle quote di TFR maturando sia alle forme pensionistiche complementari sia al Fondo per l'erogazione del TFR), spetti una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso di TFR maturando (**comma 3**). Si evidenzia che la disciplina più dettagliata di tale forma di compensazione, con particolare riferimento alla relativa decorrenza e all'entità del

---

<sup>18</sup> Le modalità di finanziamento del Fondo sono contenute nel D.M. 30 gennaio 2007.

<sup>19</sup> La liquidazione del TFR (e delle relative anticipazioni al lavoratore) viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il D.M. 30 gennaio 2007, dal Fondo, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al richiamato contributo si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

<sup>20</sup> Il Fondo di garanzia per il TFR è stato istituito dal richiamato articolo 2 con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR stesso, di cui all'articolo 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

beneficio, è contenuta nell'articolo 8 del D.L. 203/2005 (come riformulato dall'articolo 1, comma 766, lettera a), della L. 296/2006).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 222, della L. 296/2006, dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di 3 anni, sul TFR, sull'indennità premio di fine servizio e sull'indennità di buonuscita, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, è stato introdotto un **contributo di solidarietà** dovuto sull'importo eccedente il predetto limite, nella misura del 15%. Con il D.M. 29 ottobre 2010 sono state dettate le modalità di applicazione del contributo di solidarietà, cercando di individuare le diverse situazioni che si possono verificare.

Per quanto riguarda la **disciplina fiscale** del TFR, il comma 1 dell'articolo 17 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) individua le tipologie di redditi che, in considerazione della loro tendenziale formazione pluriennale, sono assoggettati al **regime di tassazione separata**. Detti redditi in base all'articolo 3 del T.U.I.R. non concorrono alla formazione del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria con le aliquote progressive per scaglioni di reddito. Tra essi figura il TFR e le indennità equipollenti.

L'**articolo 19 del T.U.I.R.** specifica i criteri di determinazione dell'imposta per il trattamento di fine rapporto. Le modalità di tassazione del TFR e delle altre indennità collegate alla cessazione del rapporto sono state oggetto di modifica nel tempo, in particolare ad opera del D.Lgs. 47/2000. Per il TFR maturando dal 2001, il predetto decreto ha previsto un regime di tassazione "a titolo non definitivo" suddiviso in due parti:

- la parte di accantonamento del TFR (quota capitale): tassata tramite aliquota determinata *ad hoc* al momento dell'erogazione;
- la parte di rivalutazione (quota finanziaria) tassata annualmente, a prescindere dall'erogazione, tramite imposta sostitutiva in misura dell'11% (con il sistema acconto e saldo).

Per il TFR maturando prima del 2001, la tassazione concepiva il TFR in blocco unico (quota capitale e finanziaria) tassata con un'aliquota apposita. La tassazione è calcolata dal sostituto d'imposta, che provvede ad applicare le ritenute (ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera d) del DPR 600/1973).

Il D.L. 201/2011 (articolo 24, comma 31) ha **sottratto** allo speciale regime di **tassazione separata** parte dell'indennità di fine rapporto (TFR) e delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, **per l'importo eccedente 1.000.000 di euro**. L'importo eccedente tale soglia concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile secondo **le regole ordinarie** (applicando dunque a tali somme l'aliquota relativa all'anno di percezione dell'indennità).

## **Articolo 9** **(Regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. minimi))**

L'**articolo 9** istituisce, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un **regime forfetario** di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'**aliquota del 15 per cento**. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime "naturale" per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.

Il nuovo regime fiscale agevolato sostituisce i regimi "di favore" vigenti, ovvero il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (con aliquota al 10 per cento), il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i vigenti "minimi" con aliquota al 5 per cento), il regime contabile agevolato (per gli "ex minimi").

Coloro che al 31 dicembre 2014 si avvalgono dell'attuale regime dei minimi (con aliquota al 5 per cento) possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

All'interno del nuovo regime dei minimi si prevede una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: per i primi tre anni il reddito imponibile è ridotto di un terzo.

Le **principali novità** rispetto alla vigente normativa sono le seguenti:

- l'**aliquota** dell'imposta sostitutiva è del **15 per cento**;
- il limite del **volume d'affari** per accedere al regime è **differenziato in funzione dell'attività** esercitata;
- **le spese** sostenute nell'esercizio dell'attività **non sono analiticamente deducibili** (ad eccezione dei contributi previdenziali). Sono previsti dei **forfait** da applicare ai ricavi (**coefficienti di redditività**) che variano a seconda dei diversi tipi di attività;
- **possono accedervi** anche **coloro che sostengono spese per il personale**, per un massimo di 5mila euro;
- possono accedervi anche **coloro che effettuano cessioni all'esportazione**;
- tra i requisiti per l'accesso **il limite degli investimenti in beni strumentali** non è più calcolato sugli acquisti effettuati nel triennio precedente ma sul valore degli stessi alla fine dell'esercizio precedente (stock), che **non deve superare i 20 mila euro** (in luogo di 15 mila euro). Nel calcolo dei beni strumentali non rilevano i beni immobili.

In particolare, i **commi da 1 a 31** introducono un **nuovo regime forfetario** per imprese e professionisti esercenti l'attività in forma individuale. I soggetti interessati sono persone fisiche con struttura e capacità produttiva di scarsa entità che operano in qualità di fornitori di beni o servizi.

Il regime forfetario ha alcuni punti in comune con il precedente regime dei minimi di cui alla legge n. 244 del 2007. Si ricorda che tale regime è stato riformato dall'articolo 27 del D.L. 98 del 2011, il quale ha introdotto il nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, restringendo la platea dei potenziali beneficiari ed elevando contestualmente al 5 per cento l'imposta sostitutiva.

Si evidenzia che la legge di **delega fiscale** (articolo 11 della legge 11 marzo 2014, n. 23) prevede il **riordino dei regimi semplificati** per i contribuenti di minori dimensioni.

In particolare, l'articolo 11, comma 1, della citata legge detta una serie di criteri e principi generali per la generale revisione dell'imposizione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo nell'ambito della quale è prevista per i contribuenti di dimensioni minime l'istituzione di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili. Tali regimi devono essere coordinati con gli analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza.

I **commi da 1 a 22** prevedono l'introduzione di un regime speciale, agli effetti dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRAP, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Il regime opera come **regime fiscale naturale**, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma **non sono tenuti ad esercitare una opzione** per l'ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Il regime si distingue per le seguenti caratteristiche:

1. il reddito d'impresa o di lavoro autonomo viene determinato in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta su cui è applicato un **coefficiente di redditività**; le spese per l'esercizio dell'attività, infatti, non possono essere dedotte, ad eccezione dei contributi previdenziali;
2. il reddito imponibile così determinato è assoggettato ad **imposta** (pari al 15 per cento) **sostitutiva** dell'IRPEF, delle addizionali all'IRPEF e dell'IRAP;
3. il soggetto che si avvale del regime forfetario, in ossequio alle disposizioni comunitarie che richiedono l'identificazione ai fini del corretto assolvimento dell'imposta anche ai soggetti di minori dimensioni, è dotato di piena soggettività ai fini del tributo, con conseguente necessità di aprire una posizione IVA nel territorio dello Stato. Tuttavia, lo stesso opera in un regime di franchigia ai fini dell'IVA – e nelle operazioni passive è considerato alla

stregua di un consumatore finale - salvo che per talune tipologie di operazioni transfrontaliere;

4. è esclusa l'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
5. gli adempimenti contabili e fiscali sono fortemente ridotti;
6. gli esercenti attività d'impresa hanno la facoltà di applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato che prevede la soppressione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per effetto dell'opzione, i soggetti in regime forfetario adottano un **regime contributivo a percentuale sul reddito dichiarato** (si veda al riguardo la scheda relativa ai commi 23-31).

In particolare il **comma 1, lett. a)**, individua i **requisiti** per l'applicazione del nuovo regime. L'ambito soggettivo è circoscritto alle **persone fisiche** esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell'anno solare precedente, hanno conseguito **ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie** che variano a seconda del codice ATECO che ricomprende l'attività d'impresa o professionale esercitata. A seconda delle diverse attività economiche sono previste diversi **coefficienti di redditività** i quali determinano il reddito imponibile.

Si riporta di seguito la **tabella** inserita nell'**allegato n. 4** del disegno di legge in esame.

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	COEFFICIENTE DI REDDITIVITA'
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40.000	40%

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	15.000	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	67%

Si evidenzia che il precedente regime dei minimi prevedeva un'unica soglia di accesso (30.000 euro). L'attuale previsione differenzia, invece, le varie attività economiche tenendo conto del diverso coefficiente di redditività. Peraltro, considerando i limiti massimi (il valore soglia dei ricavi) e applicandovi i relativi coefficienti, il reddito imponibile risulta comunque diverso a seconda della relativa attività economica.

A differenza di quanto previsto in precedenza, i **“nuovi minimi” possono operare con l'estero**, nel presupposto che la peculiare tipologia di operazioni non rappresenta di per sé indice di una struttura organizzativa incompatibile con il regime forfetario (non è stata, infatti, riprodotta la limitazione prevista dal comma 96, lett. a), n. 2, dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007).

Si osserva che, non essendo stabilita alcuna soglia, potrebbe utilizzare tale regime minimi anche un soggetto che effettua solo operazioni verso soggetti esteri, pur nel rispetto degli altri requisiti.

Un'altra novità consiste nell'aver ricompreso in tale regime anche quanti sostengono **spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche a progetto**, per importi complessivamente non superiori ad **5.000 euro lordi (comma 1, lett. b))**. In tale limite sono comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati.

Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei **beni mobili strumentali** alla chiusura dell'anno precedente (**stock**) non deve superare **20.000 euro (comma 1, lett. c))**. In precedenza tale limite era di 15.000 euro.

Si evidenzia che nel vecchio regime non si consideravano eventuali dismissioni di beni strumentali, mentre **il nuovo regime**, prendendo a riferimento lo stock di fine anno, **attribuisce rilevanza anche alle eventuali dismissioni**.

**Ai fini del calcolo del limite per i beni strumentali:**

- 1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
- 2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR;
- 3) **i beni utilizzati promiscuamente** per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente **concorrono nella misura del 50 per cento**;  
Al riguardo la relazione governativa afferma che tali beni concorrono nella misura del 50 per cento indipendentemente dall'effettivo utilizzo per l'attività esercitata; tale previsione riguarda anche i beni strumentali a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 (mezzi di trasporto) e 102, comma 9 (telefonia) del TUIR. A tal fine, non devono essere considerati i limiti di valore ai fini della deducibilità previsti dall'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR;
- 4) **non rilevano i beni** il cui costo unitario non è superiore a **516,46 euro**;
- 5) **non rilevano i beni immobili**, comunque acquisiti, ed utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

I requisiti sopra indicati costituiscono, oltre che condizioni per accedere al nuovo regime, anche condizioni per il mantenimento dello stesso negli anni successivi (comma 18).

La relazione governativa precisa, inoltre, che **per calcolare il requisito** per l'accesso al regime **i ricavi devono essere assunti considerando**, per quanto concerne le imprese, **la competenza economica**. In pratica, si dovrà tener conto, per la verifica del citato limite, anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall'articolo 109, comma 2, del TUIR.

I ricavi di competenza dell'anno precedente a quello di accesso al regime rilevano anche se relativi ad una attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell'anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario. In sostanza, i ricavi conseguiti nell'anno solare precedente prescindono, totalmente, dall'attività a cui gli stessi si riferiscono, pertanto la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica attività svolta.

**Una volta entrati nel nuovo regime**, invece, anche gli imprenditori, ai fini della verifica del superamento del limite dei ricavi, dovranno utilizzare il **criterio di cassa**, in quanto rilevano solo i ricavi che hanno avuto la loro manifestazione numeraria.

Il **comma 2** specifica alcune delle condizioni previste per la determinazione dei limiti di ricavi e dei compensi per l'accesso al regime. In particolare **non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore** e ai parametri; nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO, assume rilievo il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi ai predetti codici.

Il **comma 3** stabilisce che le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione di inizio di attività (articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) di presumere la sussistenza dei requisiti di legge.

Il **comma 4** individua le **esclusioni soggettive** dal regime forfetario.

E' preclusa la possibilità di accesso al regime nel caso in cui il contribuente, anche solo marginalmente, si avvale di **regimi speciali ai fini IVA**.

Si tratta dei regimi previsti per le seguenti attività:

- a) agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- b) vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- c) commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- d) editoria (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- e) gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- f) rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- g) intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 (articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- h) agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- i) agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413 del 1991);
- j) vendite a domicilio (articolo 25- bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973);
- k) rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36 del decreto-legge n. 41 del 1995);
- l) agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del decreto-legge n. 41 del 1995).

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione del regime forfetario i soggetti che fruiscono di **altri regimi forfetari di determinazione del reddito**.

Non possono accedere al regime i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno degli Stati Membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto. In tal modo, rispetto alla previgente normativa concernente i cd. minimi, è stato **ampliato l'ambito soggettivo per il quale è consentito l'accesso al regime**.

Restano invece ferme le **esclusioni** previste per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano **cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi** nonché per coloro che, esercenti attività d'impresa o arti e professioni, contemporaneamente **partecipano a società di persone o associazioni** di cui all'articolo 5 del TUIR **ovvero a società a responsabilità limitata** di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

Al riguardo la relazione afferma che il riferimento alla "contemporaneità" per la verifica della causa ostativa impedisce l'accesso al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione della disciplina in esame. Pertanto, è possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta prima dell'inizio di una nuova attività che dà diritto all'accesso al regime forfetario. Conseguentemente, nel caso di inizio dell'attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una s.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell'accesso al regime forfetario. Analogamente, non è preclusa l'applicazione del regime forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell'attività per la quale il regime è stato applicato.

Ai fini della verifica della causa ostativa riferita alla partecipazione in società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti è irrilevante se la partecipazione sia detenuta nell'ambito dell'impresa individuale ovvero in qualità di persona fisica.

Non costituisce causa ostativa all'accesso al regime il possesso di una partecipazione in società di capitali non trasparenti.

Le cause di esclusione vanno riferite al momento di applicazione del regime e non all'anno antecedente all'ingresso nel medesimo; pertanto, il verificarsi di una delle predette cause nell'anno precedente all'accesso non è di impedimento all'applicazione del regime qualora la stessa sia venuta meno prima dell'inizio di tale anno.

**I commi da 5 a 10** individuano la **disciplina del regime ai fini IVA**.

In particolare, il **comma 5** disciplina l'applicazione dell'Iva alle operazioni attive e passive poste in essere a seconda che le stesse siano:

- a) **operazioni nazionali**, per le quali il contribuente che si avvale del regime forfetario **non esercita la rivalsa** dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) **cessioni di beni intracomunitarie**, in relazione alle quali trova applicazione la medesima disciplina delle operazioni interne, considerato il richiamo all'articolo 41 comma 2-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
- c) **acquisti di beni intracomunitari: entro la soglia di 10.000 euro annui** sono considerati non soggetti ad Iva nel Paese di destinazione e rimangono **assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza**, (articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331);
- d) **prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi**, che rimangono **soggette alle ordinarie regole** (disciplina prevista

dagli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

- e) **importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate**, soggette alle ordinarie regole, fermo restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c) e secondo comma del decreto Iva.

**In ogni caso**, per qualunque operazione posta in essere dal contribuente che si avvale del regime forfetario è **escluso il diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti** ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il **comma 6** esonera i contribuenti che applicano il regime forfetario dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Gli adempimenti esclusi sono:

- registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- registrazione degli acquisti (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998).

I contribuenti in regime dei minimi sono, altresì, **esonerati**:

- a) **dall'obbligo di effettuare la comunicazione telematica** all'Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, cd. **spesometro** (articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78);
- b) **dall'obbligo di comunicazione telematica** all'Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti **black list** (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40);
- c) dalla comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute.

I medesimi contribuenti **sono, invece, tenuti a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali e a certificare i corrispettivi**.

Per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi **resta, pertanto, obbligatoria l'emissione della fattura ovvero**, per i soggetti esonerati da tale emissione, **il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale**, secondo le ordinarie regole.

La relazione precisa che le fatture emesse ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dovranno recare, in luogo dell'ammontare dell'imposta, l'annotazione "Operazione in franchigia da IVA" con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale e conservare i relativi documenti. La relazione afferma, inoltre, che i contribuenti devono presentare, ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, gli elenchi riepilogativi delle operazioni di cui al comma 7.

Il **comma 7** prevede che, in ogni caso, i soggetti che applicano il regime forfetario, **per le operazioni per le quali risultano debitori** dell'IVA, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Pertanto devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:

- per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ricevute da soggetti non residenti;
- per gli acquisti intracomunitari che non rientrano nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 331 del 1993, vale a dire quelli effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000 euro ivi prevista ovvero quelli effettuati successivamente al superamento, nell'anno in corso, della medesima soglia, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
- per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta.

A tale fine, detti soggetti devono emettere la fattura ovvero, per le operazioni interne all'Unione europea e per le operazioni nazionali cui si applica il regime dell'inversione contabile, integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Sempre ai fini IVA, ai sensi del **comma 8**, il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario determina la necessità di rettificare, ai sensi dell'articolo 19-*bis*.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la detrazione dell'imposta assolta a monte già operata secondo le regole ordinarie. Il versamento dell'eventuale importo a debito va operato in un'unica soluzione nella dichiarazione IVA dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio inverso dal regime forfetario al regime ordinario è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Il **comma 9** dispone che nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell'imposta relativa alle operazioni per le quali l'esigibilità non si è ancora verificata. E' il caso

delle operazioni con esigibilità differita effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici o dell'IVA liquidata secondo il regime di IVA per cassa.

Sostanzialmente l'accesso al regime agevolato comporta, per il cedente o prestatore che se ne avvalga, la rinuncia al differimento dell'esigibilità. Per converso, nella stessa liquidazione può essere esercitato, sempreché spettante, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto soggette agli stessi regimi di IVA per cassa ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

Il **comma 10** stabilisce che l'eccedenza detraibile che emerge dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'IVA è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il **comma 11** disciplina le **modalità di determinazione del reddito imponibile**, che si ottiene applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d'imposta un differente coefficiente di redditività in funzione del codice ATECO che contraddistingue l'attività svolta. Pertanto, a differenza del precedente regime, non assumono rilevanza le spese sostenute nello stesso esercizio relative all'attività di impresa o dell'arte o della professione, ad eccezione dei contributi previdenziali versati in base alla legge. L'eventuale eccedenza può essere scomputata dal reddito complessivo come onere deducibile.

Sul reddito imponibile si applica un'**imposta sostitutiva** dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP in misura **pari al 15 per cento**.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano, quindi, tutte le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta, compensazione e rateazione della stessa. In caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari.

Il **comma 12** prevede, all'interno del nuovo regime forfetario, una **specifico disciplina di vantaggio per le nuove attività**: per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi **il reddito imponibile** calcolato secondo quanto prescritto dal comma 1, **è ridotto di un terzo**.

Per poter beneficiare del regime è necessario che:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1.

La relazione governativa, al riguardo, ritiene validi in quanto compatibili i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate già forniti in merito al regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 98/2011, con la [circolare n. 17/E del 30 maggio 2012](#).

Il **comma 13** disciplina il trattamento dei componenti positivi e negativi che hanno avuto origine prima dell'ingresso nel regime forfetario e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata agli esercizi di efficacia del regime medesimo.

E' il caso, ad esempio, di plusvalenze realizzate per le quali si è scelta la rateazione consentita dall'articolo 86, comma 4, del TUIR o delle spese di pubblicità per le quali la deducibilità è frazionata in più esercizi ai sensi dell'articolo 108, comma 1, dello stesso TUIR.

Al riguardo, è stabilito che i componenti riferiti ad esercizi precedenti quello di efficacia del regime agevolato, per la parte la cui tassazione o deduzione è stata rinviata per effetto di una facoltà o obbligo di legge, concorrono per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario.

Nella disciplina precedente era previsto che le predette quote partecipavano alla formazione del reddito dell'esercizio precedente solo per l'importo eccedente l'ammontare di 5.000 euro. Tale limitazione è stata eliminata.

Il **comma 14** prevede che **i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d'acconto**. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un'**apposita dichiarazione** al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

Il **comma 15** dispone che **le perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti** a quello da cui decorre il regime forfetario **possono essere computate in diminuzione** del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime dei minimi, secondo le regole ordinarie.

La relazione evidenzia che l'articolo 8 del TUIR prevede che gli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria, computano le perdite in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma **non oltre il**

**quinto**, per l'intero importo che trova capienza in essi. Per le perdite originatesi nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione (c.d. *start up*) le perdite possono essere riportate senza limiti di tempo e per l'intero importo, nel limite della capienza. Gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni, invece, imputano le perdite rilevate nell'esercizio in diminuzione del reddito complessivo conseguito, ma non possono riportarne l'eventuale eccedenza nel tempo.

Ne consegue che **l'utilizzo dell'eventuale eccedenza di perdite pregresse** non dedotte a riduzione del reddito prodotto durante il periodo di applicazione del regime forfetario, **competete esclusivamente agli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria**.

Non è riprodotta, invece, la norma (articolo 1, comma 108, della legge n. 244 del 2007) che consente di computare in diminuzione, non oltre il quinto, le perdite fiscali generatesi **nel corso dell'applicazione** del regime dei minimi.

Il **comma 16** prevede che i contribuenti in regime forfetario sono **esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili**. Devono, però, conservare i documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 600 del 1973 e presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità previste dal DPR n. 322 del 1998.

E' inoltre stabilito che **i contribuenti minimi non sono sostituti d'imposta** ma sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte e l'ammontare dei redditi stessi.

Il **comma 17** consente ai contribuenti che applicano il regime forfetario la **possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari**. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il **comma 18** stabilisce che **il regime agevolato cessa** di avere effetto **dall'anno successivo se in corso d'anno**:

- **viene meno uno dei requisiti** per accedere al regime forfetario;
- si verifica una delle **cause di esclusione** dal regime.

In presenza di un evento tra quelli sopra elencati il contribuente, dall'anno successivo, sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti relativi all'applicazione del regime ordinario quali, ad esempio, istituzione dei registri contabili e addebito dell'IVA.

Il **comma 19** introduce alcune disposizioni volte ad effettuare un coordinamento tra i periodi di imposta nei quali trovano applicazione le nuove

regole di determinazione del reddito e i periodi precedenti o successivi con riferimento ai quali risultano applicabili le regole ordinarie.

In particolare, al fine di evitare duplicazioni o salti di imposta nei periodi di entrata o di uscita dal regime, si prevede che nel caso di passaggio dal regime dei minimi a quello ordinario, i ricavi e i compensi che hanno già concorso a formare il reddito nei periodi soggetti al regime forfetario non hanno rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi. Allo stesso modo, i componenti di reddito che, ancorché di competenza dei periodi di imposta di vigenza del regime forfetario, non hanno concorso alla formazione del reddito di tali periodi d'imposta (perché non hanno avuto, ad esempio, manifestazione finanziaria), dovranno assumere rilevanza in quelli successivi. Criteri analoghi si applicano in caso di transizione dal regime ordinario a quello forfetario.

**Il comma 20** prevede che **i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore** e dei parametri. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, **peculiari obblighi informativi relativamente all'attività svolta**.

La relazione specifica che, pur essendo esclusi dall'accertamento tramite studi di settore, i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario **restano soggetti al c.d. redditometro**.

Per quanto riguarda **accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso**, il **comma 21** statuisce che si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive.

Con una norma non presente nella precedente disciplina, si prevede un trattamento sanzionatorio aggravato nell'ipotesi di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime: in tali casi, infatti, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato, le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10 per cento.

Si prevede inoltre che la **fuoriuscita dal regime** possa avvenire anche **a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo**.

**Il comma 22** prevede che **il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario sia rilevante, unitamente al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia** di cui all'articolo 12, comma 2, del TUIR. Il reddito soggetto all'imposta sostitutiva **non rileva, invece, ai fini della spettanza delle detrazioni oggettive** individuate nell'articolo 13 del TUIR. Pertanto, per tale tipologia reddituale, non spettano le detrazioni ivi indicate.

I **commi da 23 a 31 dell'articolo 9** prevedono la facoltà, per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti<sup>21</sup>, esercenti attività di impresa, di usufruire di uno specifico **regime agevolato ai fini contributivi (comma 23)**.

Il successivo **comma 24** prevede che i contribuenti esercenti attività d'impresa, i quali rientrano nel regime fiscale forfetario introdotto dall'articolo in esame, possano fruire anche di un **regime agevolato ai fini contributivi** nel quale è **esclusa l'applicazione della contribuzione previdenziale minima** (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L. 233/1990), e adottando una modalità di calcolo dei contributi basati su una percentuale del reddito dichiarato. Lo stesso comma, infatti, prevede l'applicazione, per l'accredito della contribuzione, della procedura disposta dall'articolo 2, comma 29, della L. 335/1995, di fatto parificando la disciplina per il calcolo e versamento dei contributi per i richiamati soggetti a quella prevista per gli iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. (per i quali l'importo contributivo va rapportato in dichiarazione dei redditi sulla base dell'imponibile dichiarato nell'esercizio).

Il richiamato comma 29 ha infatti stabilito, per i soggetti iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995<sup>22</sup>, che il contributo da versare<sup>23</sup> **sia applicato** sul reddito delle attività determinato con gli **stessi criteri** stabiliti ai fini

---

<sup>21</sup> La facoltà suddetta quindi non eserciterebbe effetti per gli autonomi iscritti alle casse private legate agli ordini professionali, per i quali resta l'obbligo di versare il contributo soggettivo minimo indipendentemente dal reddito dichiarato.

<sup>22</sup> L'articolo 2, commi 26-33, della L. 335/1995 (cd. Legge Dini), ha previsto l'estensione dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati la cui attività non risultava coperta da assicurazione previdenziale. In seguito a numerosi interventi legislativi; risultano attualmente iscritti alla gestione i seguenti prestatori di lavoro: professionisti (cioè i soggetti che percepiscono redditi che derivano, come disposto dall'articolo 53 del T.U.I.R. 1986, dall'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo; collaboratori coordinati e continuativi (rientrano ad esempio in tale fattispecie gli amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti, i membri di commissione e colleghi, i soggetti che collaborano a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore, collaboratori nel settore sanitario e ospedaliero), gli amministratori di condominio); il socio amministratore di società commerciale (nella forma di S.r.l.); venditori porta a porta; titolari di borse di studio; pensionati (ove svolgano attività professionale); medici in formazione specialistica; lavoratori dipendenti (sia privati che pubblici, che percepiscono compensi che non siano già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria); guide turistiche; volontari del Servizio civile nazionale; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori a progetto; collaboratori delle pubbliche amministrazioni (coordinati e continuativi, a progetto, ex LSU con contratti di collaborazione, dottorandi, assegnisti di ricerca, medici specializzandi, lavoratori autonomi occasionali); associati in partecipazione; spedizionieri doganali; lavoratori occasionali di tipo accessorio; specifiche categorie di lavoratori degli organismi sportivi dilettantistici.

<sup>23</sup> Pari (ai sensi dell'articolo 2, comma 57, della L. 92/2012) al 29% (per il 2014) e al 30% (per il 2015) per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza, mentre per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza il contributo è pari al 20% per il 2014 e al 21% per il 2015.

dell'I.R.P.E.F., quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare (cui si riferisce il versamento) i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 233/1990 (vedi *infra*). In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accREDITARE sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di 12 mesi nell'anno.

Il successivo **comma 25** dispone, riprendendo quanto già disposto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 5, della L. 233/1990, v. *infra*) che, nel caso in cui il titolare si avvalga di coadiuvanti o coadiutori, esso possa indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori fino ad un massimo del **49%**. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione I.N.P.S. è individuato ai sensi dell'articolo 3-*bis* del D.L. 384/1992.

L'articolo 3-*bis* del D.L. 384/1992 ha stabilito che a decorrere dal 1993 l'ammontare del contributo annuo dovuto per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti sia rapportato alla **totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini I.R.P.E.F.** per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono. Inoltre, tali versamenti sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo. Infine, le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in un'unica soluzione entro i venti giorni successivi al termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Ai sensi del **comma 26**, i versamenti e saldo contributi continuano ad essere effettuati entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi (e quindi ai fini I.R.P.E.F.).

Con il D.Lgs. 241/97 è stata introdotta la **riscossione unificata** dei tributi e dei contributi, che riguarda: le modalità ed i termini di versamento; la modulistica da utilizzare (modello F24 al posto di bollettino c/c); la possibilità di effettuare pagamenti rateali e compensazioni fra debiti e crediti dello stesso contribuente.

Con il modello F24 sono stati unificati tutti i diversi termini di pagamento al giorno 16 del mese di scadenza (o il primo giorno lavorativo se cade di sabato o festivo), con le sole eccezioni per le scadenze che riguardano:

- saldo e primo acconto (16 giugno), o maggiorato dello 0,40% (16 luglio); il versamento del secondo acconto dei tributi relativi all'UNICO (30 novembre);
- pagamenti rateizzati dei tributi relativi all'UNICO relativamente ai soggetti non titolari di partita IVA (ultimo giorno del mese da giugno a novembre).

Il successivo **comma 27** prevede una specifica disposizione valevole per i soggetti titolari (o collaboratori familiari) già pensionati presso le gestioni I.N.P.S. e con più di 65 anni, per i quali **non trova applicazione** l'agevolazione consistente nel **dimezzamento dei contributi** previdenziali dovuti, di cui all'articolo 59, comma 15, della L. 449/1997 (vedi *infra*).

Il **comma 28** dispone che ai collaboratori familiari dei soggetti di cui al comma 1 non si applichi la riduzione contributiva del 3% (vedi *infra*).

Il successivo **comma 29** dispone la **cessazione del regime contributivo agevolato** a decorrere dall'anno successivo a quello in cui **viene meno** anche una sola delle condizioni di accesso al **regime fiscale agevolato** dei nuovi minimi (di cui ai precedenti commi 1 e 4 dell'articolo in esame, alla cui scheda si rimanda). La cessazione del regime agevolato comporta l'applicazione del regime ordinario di determinazione e versamento dei contributi dovuti, ma in primo luogo **l'impossibilità di accedere nuovamente** alle agevolazioni richiamate, anche in presenza dei requisiti di cui al precedente comma 1. **L'impossibilità di accedere al regime agevolato opera anche** nei confronti dei soggetti che ne facciano richiesta in mancanza dei suddetti requisiti nell'anno della richiesta stessa.

In pratica, quindi, nel caso in cui contribuente dovesse sfiorare per un'annualità il limite consentito di ricavi dichiarati (ma nello stesso tempo rientrare al di sotto dei minimi di fatturato previsti per l'annualità successiva, potendo rientrare così per l'anno successivo nel regime di favore, non potrebbe però beneficiare di nuovo delle riduzioni ai fini contributivi, in quanto diversamente da quanto previsto in ambito redditi e I.V.A. il regime di favore ai fini contributivi non può più essere riproposto una seconda volta.

Il **comma 30** prevede l'**obbligo** per i soggetti che intraprendano attività di impresa, al fine di fruire del regime contributivo agevolato, di presentare all'I.N.P.S. un'apposita dichiarazione **in via telematica**. Allo stesso tempo, è previsto l'obbligo, per i soggetti già esercenti attività di impresa, di presentare, entro e non oltre il **28 febbraio** di ogni anno, la richiamata dichiarazione. Nel caso in cui quest'ultima venga presentata oltre il termine stabilito, l'accesso al regime contributivo agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo di quello in cui è stata presentata la dichiarazione, riproponendo la dichiarazione entro il termine stabilito (ferma restando la permanenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo in esame)

Infine, il **comma 31** prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (e cioè entro il 1° marzo 2015) l'Agenzia delle Entrate e l'I.N.P.S. stabiliscano (*si segnala che il testo non indica con quale atto*)

le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato, al fine di monitorare le posizioni contributive coerentemente con le informazioni fiscali.

***Il sistema contributivo dei lavoratori iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.***

Il sistema di contribuzione prevede (in luogo del precedente contributo misto in parte in cifra fissa, in parte in percentuale) un **contributo unico a percentuale**, calcolato (a decorrere dall'anno 1993, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del D.L. 384/1992, v. *supra*) sulla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini I.R.P.E.F. per l'anno al quale il contributo si riferisce.

Le aliquote contributive sono determinate ai sensi dell'articolo 59, comma 15, della L. 449/1997, che ha disposto l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dello 0,8%. La stessa norma ha previsto altresì l'incremento di un ulteriore 0,2% ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 1999, fino al raggiungimento dell'aliquota del 19%. Successivamente, l'articolo 1, comma 768, della L. 296/2006, ha stabilito (con effetto dal 1° gennaio 2007) le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti iscritti alla gestione autonoma I.N.P.S. in misura pari al 19,5%. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le stesse sono elevate al 20%<sup>24</sup>. Da ultimo, ai sensi dell'articolo 24, comma 22, del D.L. 201/2011, dal 1° gennaio 2012 tali aliquote contributive aumentano dell'1,3% dall'anno 2012 e successivamente di 0,45% fino a raggiungere il livello del 24% nel 2018 (per il **2014**, ai sensi della circolare I.N.P.S. n. 19/2014, la misura dell'aliquota è del **22,20%**)<sup>25</sup>.

Lo stesso comma, inoltre, ha disposto che per i **lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età** il contributo previdenziale può essere a richiesta **applicato nella misura della metà** e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è **corrispondentemente ridotto della metà**.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della L. 233/1990, dal 1° luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12% del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini I.R.P.E.F.. Il successivo comma 2 ha altresì disposto che per i soggetti iscritti alle suddette gestioni di cui in qualità di coadiuvanti<sup>26</sup> o di coadiutori<sup>27</sup>, di età inferiore a 21 anni, la richiamata aliquota contributiva sia ridotta al 9%.

<sup>24</sup> A seguito di tale disposizione, quindi, viene superata l'elevazione dello 0,2% di cui al richiamato comma 15 dell'articolo 59 della L. 449/1997.

<sup>25</sup> Alle richiamate aliquote va inoltre aggiunta l'ulteriore aliquota aggiuntiva, pari allo 0,09%, prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. 207/1996, ai fini del finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (il cui versamento è stato prorogato, ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 2, del D.L. 185/2008, 31 dicembre 2018).

<sup>26</sup> Ai sensi dell'articolo 2 della L. 463/1959 sono considerati tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla medesima L. 463, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione.

<sup>27</sup> Sono tali, ai sensi dell'articolo 2 della L. 613/1966, il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con

In ogni caso, il **reddito** da assumere come base per il computo dei contributi **non può essere inferiore**, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L. 233/1990, **ad un minimale annuo**. Detto minimale si ottiene, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai dei settori artigianato e commercio, ed aggiungendo, così come disposto dall'articolo 6, comma 7, della L. 415/1991, al prodotto così ottenuto l'importo di € 671,39. Per il **2014** il reddito minimo a prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari, ai sensi della circolare I.N.P.S.: 19/2014, ad euro **15.516,00**. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare, il minimale è rapportato al mese (articolo 1, comma 7, della L. 233/1990). I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa<sup>28</sup>.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 4, della più volte richiamata L. 233/1990 ha disposto che nel caso in cui si sia in presenza di un reddito d'impresa superiore all'importo limite di retribuzione annua pensionabile (cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. dei lavoratori dipendenti e pari, nel 2014, ad euro 76.718,00<sup>29</sup>), la quota di reddito eccedente tale importo venga presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di due terzi dell'importo limite stesso. Anche in questo caso, per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale annuo deve essere rapportato a mese. Inoltre, i massimali devono riferirsi ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa (non sono pertanto da intendersi quali massimali globali da riferire all'impresa stessa).

Occorre comunque precisare che i richiamati limiti individuali concernono esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione I.N.P.S. di riferimento con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 (o che possono far valere anzianità contributiva alla medesima data). Per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996 si applica invece il massimale annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della L. 335/1995, non frazionabile in ragione mensile e pari, per il 2014, ad euro 100.123,00<sup>30</sup>. Si ricorda che tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto attiene alle modalità di **versamento dei contributi**, l'articolo 2, comma 1, della L. 233/1990 ha stabilito l'obbligo, per il titolare dell'impresa artigiana o commerciale, al versamento dei contributi per sé stesso oltre che per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa. Ai fini del versamento, inoltre, il titolare (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della L. 233/1990) ha l'obbligo di indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non può superare, in ogni caso, il 49% del reddito d'impresa<sup>31</sup>. Inoltre, nel caso in cui titolare si avvalga anche

---

carattere di abitudine e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono infine equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonché le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.

<sup>28</sup> Secondo quanto sottolineato dalla circolare I.N.P.S. 19/2014.

<sup>29</sup> Cfr. la circolare I.N.P.S.: n. 19/2014.

<sup>30</sup> Cfr. circolare I.N.P.S. n. 19/2014.

<sup>31</sup> La richiamata percentuale ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati in maniera diversa a seconda se le imprese siano costituite come imprese familiari o meno. Nel primo caso, i contributi per il titolare e dei collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali, nel secondo caso è prevista la facoltà, per il titolare, di attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali. Resta comunque sempre fermo che il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non possa superare il 49% del reddito globale dell'impresa.

Per quanto attiene ai **termini di versamento dei contributi**, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 241/1997, per gli artigiani e i commercianti (titolari o meno di partita IVA), è previsto l'obbligo di versare i contributi relativi alla quota di reddito compresa nel minimale in 4 rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. Per i contributi sulla parte di reddito eccedente il minimale ed entro il massimale richiamati in precedenza, invece, i contributi devono essere versati in via provvisoria e a titolo di acconto sulla base dei redditi prodotti nell'anno precedente in due rate uguali alle scadenze previste per il pagamento dell'I.R.P.E.F., fissate (salvo eventuali differimenti) al 16 giugno e al 30 novembre di ciascun anno.

I **commi da 32 a 35** abrogano i regimi agevolati oggi vigenti di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 (nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo), all'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e all'articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117, della legge n. 244 del 2007 (previgente regime dei minimi).

A partire **dal 2015**, i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e il regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3 (regime intermedio per gli ex minimi), in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, e salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, **accedono al regime forfetario**.

I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13, della legge n. 388 del 2000 o il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 98 del 2011 possono applicare, **laddove in possesso dei requisiti** previsti dalla legge, i nuovi regimi per le start up di cui al **comma 12** per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del **triennio agevolato**.

Il **comma 35** consente ai **contribuenti che, al 31 dicembre 2014, sono nel regime fiscale di vantaggio** di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 ("**minimi al 5 per cento**"), di continuare ad avvalersene **fino alla scadenza naturale**. Il regime fiscale di vantaggio, conseguentemente, pur essendo stato soppresso, si applica limitatamente ai contribuenti che già se ne avvalevano alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, non oltre la

data di scadenza naturale (quinquennio o compimento del trentacinquesimo anno di età).

Il **comma 36** dispone che le previsioni contenute nei precedenti commi si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Si prevede, inoltre, che **con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze** possono essere dettate le **disposizioni necessarie per l'attuazione** dell'articolo in esame. **Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate** sono stabilite le **modalità applicative**.

**Articolo 11**  
***(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e politiche attive)***

L'**articolo 11** stanZIA risorse per la **copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge delega in materia di lavoro** all'esame del Parlamento (AC 2660), istituendo a tal fine un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di **2 miliardi di euro a decorrere dal 2015**.

Il disegno di legge delega in materia di lavoro (AC 2660), approvato dal Senato in prima lettura (AS 1428), è attualmente all'esame della XI Commissione (Lavoro) della Camera. Il provvedimento reca cinque deleghe al Governo, da esercitare entro 6 mesi dall'approvazione della legge:

- la **delega in materia di ammortizzatori sociali**, finalizzata a razionalizzare le forme di tutela esistenti, differenziando l'impiego degli strumenti di intervento in costanza di rapporto di lavoro (Cassa Integrazione) da quelli previsti in caso di disoccupazione involontaria (ASpl). Lo scopo è quello di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori, con tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, nonché di razionalizzare la normativa in materia d'integrazione salariale;
- la **delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive**, avente lo scopo di riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro, per garantire la fruizione dei servizi essenziali per le politiche attive del lavoro su tutto il territorio nazionale, razionalizzando gli incentivi all'assunzione e all'autoimpiego e istituendo una cornice giuridica nazionale che faccia da riferimento anche per le normative regionali e provinciali. La delega prevede anche l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione (con competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpl e contestuale riordino degli enti operanti nel settore al fine di evitare sovrapposizioni con l'Agenzia); il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche attive per il lavoro e dei servizi per l'impiego nonché la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati; il completamento della semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive;
- la **delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti**, per conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. In particolare, si vuole diminuire il numero di atti amministrativi inerenti il rapporto di lavoro, attraverso specifiche modalità (ad es. l'unificazione delle comunicazioni alle P.A., per gli stessi eventi, l'obbligo di trasmissione di dati tra le diverse amministrazioni, l'abolizione della tenuta di documenti cartacei e la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino);
- la **delega in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva**, finalizzata a rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nonché di rendere più efficiente

l'attività ispettiva. La procedura di riordino si esplica anche attraverso una serie di interventi mirati, quali la redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali; la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio; l'introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo; la ridefinizione della disciplina sulle mansioni e di quella sul controllo a distanza dei lavoratori;

- **la delega in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro**, avente lo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. A tal fine, si prevedono specifici interventi, quali l'estensione del diritto alla prestazione di maternità alle lavoratrici madri cd. "parasubordinate"; l'introduzione di un credito d'imposta per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o disabili non autosufficienti (al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo), nonché l'armonizzazione del regime delle detrazioni (dall'imposta sui redditi) per il coniuge a carico; l'incentivazione di accordi collettivi volti a facilitare la flessibilità dell'orario di lavoro e quella dell'impiego di premi di produttività, la possibilità di cessione dei giorni di ferie tra lavoratori per specifici casi; la promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia (forniti dalle aziende) nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona.

Si segnala, infine, che l'articolo 1, comma 12, del disegno di legge delega, prevede che (in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, **ivi compresa la legge di stabilità**, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

## **Articolo 12** **(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato)**

L'**articolo 12** introduce uno **sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato**.

Lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e **stipulati entro il 31 dicembre 2015** e consiste nell'**esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro** (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a **8.060 euro su base annua**, per un periodo massimo di **trentasei mesi**.

**Il beneficio non è riconosciuto:**

- nel **settore agricolo**, per i contratti di **apprendistato** e nel settore del **lavoro domestico**;
- per le assunzioni relative a lavoratori che nei **sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato** presso qualsiasi datore di lavoro;
- con riferimento a lavoratori per i quali il **beneficio sia già stato usufruito** in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
- in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) hanno comunque **già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti** la data di entrata in vigore della disposizione.

A fronte dell'introduzione del nuovo sgravio contributivo, il **comma 2** prevede (con riferimento ai rapporti di lavoro attivati dal 1° gennaio 2015) la **soppressione dei benefici contributivi previsti all'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990**

L'**articolo 8, comma 9, legge n.407/1990**, prevede, a favore delle imprese che assumono disoccupati o cassintegrati da almeno 24 mesi, una riduzione contributiva del 50% per un periodo di tre anni (riduzione che arriva fino al 100% per le imprese nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane). La riduzione contributiva è ammessa a condizione che le assunzioni non avvengano in sostituzione di lavoratori licenziati dalle stesse imprese per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.

Le assunzioni avvengono, su richiesta nominativa, da una apposita lista costituita in ogni regione<sup>32</sup>.

Il beneficio **non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni** delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Le misure di agevolazione contributiva previste dalla normativa vigente sono riassunte nella tabella che segue.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER L'ASSUNZIONE DI  
DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI

Sgravio contributivo	Fonte normativa
Sgravio contributivo per i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi a tempo indeterminato (anche <i>part-time</i> ) – sgravio pari al 50% per 36 mesi per le imprese diverse da quelle artigiane, sgravio pari al 100% per 36 mesi per le imprese artigiane e quelle operanti nel Mezzogiorno	<b>L. 407/1990, articolo 8, comma 9</b>
Sgravio contributivo (valido fino al 31 dicembre 2016) per i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono lavoratori in mobilità con contratti a tempo determinato (anche <i>part-time</i> ) consistente nell'applicazione dell'aliquota contributiva per gli apprendisti (10%) per un periodo di 12 mesi. In caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi	<b>L. 223/1991, articolo 8, comma 2</b>
Sgravio contributivo (valido fino al 31 dicembre 2016) per i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono lavoratori in mobilità con contratti a tempo indeterminato consistente nell'applicazione dell'aliquota contributiva per gli apprendisti (10%) per un periodo di 18 mesi	<b>L. 223/1991, articolo 25, comma 9</b>

<sup>32</sup> Si segnala che da numerose audizioni svolte presso la XI Commissione (lavoro) della Camera dei deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva "Sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano" (il cui documento conclusivo verrà a breve approvato dalla Commissione) hanno rilevato che gli incentivi contributivi previsti dalla legge n.407/1990 hanno finito per creare, quantomeno nel settore dei *call center* (in quanto settore *labour intensive*) gravi distorsioni nel corretto funzionamento del mercato. Lucrando in modo opportunistico lo sconto contributivo, infatti, molte aziende, assai spesso costituite *ex novo* con l'obiettivo di partecipare a determinate gare d'appalto (il c.d. "mordi e fuggi", riscontrabile soprattutto da parte di aziende localizzate nel Mezzogiorno), riescono ad aggiudicarsi importanti commesse grazie a offerte altrimenti fuori mercato.

<p>Sgravio contributivo pari al 100% per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, per l'assunzione di persone svantaggiate in qualità di soci lavoratori o dipendenti. Nel caso di assunzione di detenuti le aliquote contributive sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con apposito decreto interministeriale e trovano applicazione per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di 18 mesi per i detenuti ed internati che abbiano beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno e di 24 mesi per i detenuti ed internati che non ne abbiano beneficiato (il D.M. 9 novembre 2001 ha ridotto le aliquote nella misura dell'80%)</p>	<p><b>L. 381/1991, articolo 4, commi 1, 3 e 3-bis; L. 448/1998, articolo 51</b></p>
<p>Sgravio contributivo a carico del datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi per assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, e dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi. Dall'agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti</p>	<p><b>D.L. 148/1993, articolo 4, comma 3; L. 223/1991, articolo 8, comma 4</b></p>
<p>Sgravio contributivo sulla contribuzione complessiva (comprensiva delle quote del datore di lavoro e del dirigente) ridotta al 50% per una durata non superiore a 12 mesi per i datori di lavoro (imprese che occupano meno di 250 dipendenti) e consorzi tra di esse che assumono con contratto di lavoro a termine dirigenti disoccupati</p>	<p><b>L. 266/1997, articolo 20</b></p>
<p>Sgravio contributivo (50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL, per un massimo di 12 mesi) per il datore di lavoro (con meno di 20 dipendenti) che assume a tempo determinato per sostituzione di lavoratrice in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità</p>	<p><b>D.Lgs. 151/2001, articolo 4, commi 3, 4, 5</b></p>
<p>Sgravio contributivo per le agenzie di somministrazione che assumono (con contratto di durata tra 9 e 12 mesi) lavoratori svantaggiati (ex Regolamento CE 2008) che stiano usufruendo di una indennità di disoccupazione, mobilità, ASU o altri sostegni al reddito (consistente nella detrazione dai contributi dovuti l'ammontare dei contributi figurativi)</p>	<p><b>D.Lgs. 176/2003, articolo 13</b></p>
<p>Sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni per i datori di lavoro (fino a 9 dipendenti) che assumono (con contratti stipulati nel quadriennio 2012-2016) apprendisti (contribuzione al 10% per gli anni successivi al terzo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro dopo il periodo di</p>	<p><b>D.Lgs. 167/2011; L.183/2011, articolo 22, comma 1</b></p>

apprendistato, l'agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi)	
Sgravio contributivo per i datori di lavoro (comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione) che assumono lavoratori in mobilità con contratti di apprendistato, consistente nell'applicazione dell'aliquota contributiva per gli apprendisti (10%) per un periodo di 18 mesi	<b>D.Lgs. 167/2011, articolo 7, comma 4</b>
Sgravio contributivo (per assunzioni a tempo determinato 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi; per assunzioni a tempo indeterminato 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di 18 mesi) per assunzione di donne prive di impiego da almeno 24 mesi (6 mesi se residenti in regioni svantaggiate). In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione	<b>L. 92/2012, articolo 4, commi 8-12</b>
Sgravio contributivo (per assunzioni a tempo determinato 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi; per assunzioni a tempo indeterminato 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un massimo di 18 mesi) per assunzione lavoratori di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi	<b>L. 92/2012, articolo 4, commi 8-12</b>

Merita ricordare, altresì, che è stato di recente introdotto, dall'**articolo 1 del D.L. 76/2013**, un incentivo<sup>33</sup> per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino nella categoria dei "lavoratori svantaggiati", ossia privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o di un diploma di scuola media superiore o professionale. L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, copre un periodo di 18 mesi e non può comunque superare l'importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Il medesimo incentivo è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Alla trasformazione deve corrispondere l'assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore. E' previsto che gli effetti dell'incentivo verranno verificati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro), che ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione della legge di riforma<sup>34</sup>. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 219, della L. 147/2013

<sup>33</sup> C.d. Bonus Giovannini.

<sup>34</sup> Si fa presente che dai documenti ufficiali adottati nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla legge n.92/2012 non risultano dati relativi all'incentivo in esame. Di dati Inps (contenuti nella relazione tecnica al disegno di legge C 2629, c.d. Sblocca Italia), tuttavia, emerge che al 14 luglio 2014 le assunzioni autorizzate risultano ben al di sotto delle attese (20.023 assunzioni agevolate e 2.629 trasformazioni agevolate).

(Stabilità 2014), l'incentivo in oggetto può essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome, oltre che a valere sulle risorse dei POR 2007-2013, anche a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cofinanziamento nazionale) già destinate ai programmi operativi per gli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione. Da ultimo, l'articolo 40 del decreto-legge n.133/2014 ha destinato parte delle risorse destinate al finanziamento dell'incentivo per il 2014, pari a 220 milioni di euro, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Il **comma 3** provvede alla copertura degli oneri recati dai precedenti commi, utilizzando **un miliardo** di euro per ciascuna annualità **2015, 2016 e 2017 e 500.000 euro per il 2018** a valere sulle risorse del **Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie** (art. 5, legge n. 187 del 1983), già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, che, in base al monitoraggio effettuato dalla Ragioneria generale dello Stato - IGRUE alla data del 30 settembre 2014 **non risultano ancora impegnate**.

Nel corso del **2011**, alla luce dei ritardi nell'utilizzo dei fondi strutturali dell'Unione europea del ciclo 2007-2011 e al fine di evitare la perdita dei finanziamenti determinata con il c.d. disimpegno automatico, il Governo ha disposto, in accordo con la Commissione (ai sensi dell'articolo 33 del regolamento CE n. 1083/2006), una riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali, con una diversa percentuale della quota di **cofinanziamento comunitario** che è stato **elevato dall'originario 50 al 75 per cento** (limite massimo di partecipazione), **con una corrispondente riduzione della quota di cofinanziamento nazionale** (dal 50 al 25 per cento). Tali risorse che fuoriescono dai programmi attuativi dei fondi strutturali, vengono destinate agli obiettivi prioritari del **Piano di Azione Coesione**. A seguito di un Accordo tra il Governo e le Regioni del Mezzogiorno è stato tuttavia stabilito che le risorse destinate al Piano di azione coesione risultassero vincolate al **principio di territorialità**. Tale principio viene pertanto inserito nella legge di stabilità 2012 (articolo 23, comma 4), prevedendo che il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie possa destinare le risorse finanziarie derivanti da un'eventuale **riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale** dei fondi strutturali 2007/2013 alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra lo Stato italiano e la Commissione europea nell'ambito della revisione dei programmi stessi.

L'ammontare di risorse che dalla quota di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali 2007-2013 sono stati destinati al Piano di Azione Coesione, in conseguenza della riduzione del tasso di cofinanziamento, ammontano a circa 11,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono ulteriori 2 miliardi di risorse riprogrammate attraverso rimodulazione interna ai Programmi operativi<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> A livello di normativa primaria, disposizioni volte a velocizzare le procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione sono contenute all'**articolo 4 del D.L. n. 76 del 2013**, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno, disposti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 12, lett. a), e dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge stesso.

Si segnala che nel **sito** del Dipartimento politiche di Sviluppo (DPS) **Open Coesione** sono presenti i dati relativi ai soli pagamenti e **non** anche **agli impegni di spesa**. Da una elaborazione dei dati, al **30 giugno 2014**, risulterebbero effettuati nell'ambito del Piano di Azione Coesione **pagamenti per 656,6 milioni**.

Per quanto riguarda le **disponibilità nel bilancio dello Stato** si ricorda che la dotazione annuale del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cap. 7493/Economia) risulta pari a circa **5 miliardi** per ciascuna annualità di bilancio **2015-2020**.

Conseguentemente il **comma 4** dispone che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità il **Gruppo di Azione Coesione** provvede alle individuazione delle linee di intervento **del Piano** di Azione Coesione che saranno oggetto di **riprogrammazione** in conseguenza della riduzione complessiva di 3 miliardi delle risorse destinate al Piano stesso.

La costituzione del **Gruppo di Azione Coesione** è stata prevista nel **documento**<sup>36</sup> originario del Piano di Azione Coesione (del 15 novembre 2011), al fine di definire e promuovere la riprogrammazione e/o rimodulazione dei programmi cofinanziati necessaria per assicurare il perseguimento degli obiettivi del Piano di Azione Coesione sulla base dei fabbisogni accertati in prima approssimazione dalle amministrazioni centrali di riferimento e con riserva di verifica del Gruppo Azione medesima<sup>37</sup>.

Con **decreto del 1° agosto 2012**, il Ministro per la coesione territoriale ha definito le competenze del Gruppo di Azione Coesione. Il Gruppo di Azione svolge i compiti di indirizzo, monitoraggio e sorveglianza delle azioni di qualificazione e accelerazione della politica di coesione comunitaria e nazionale 2007-2013 ricomprese nel Piano di Azione Coesione anche in continuità con il nuovo periodo di programmazione 2014-2020.

Infine il **comma 5** dispone il **versamento all'entrata del bilancio** dello Stato dei 3,5 miliardi complessivi di risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (a valere sulla quota del Piano di Azione Coesione ancora non impegnata) per essere poi riassegnate alle agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dal presente articolo.

---

<sup>36</sup> <http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2012/05/Obiettivi-Azione-Coesione-15-novembre-2011.pdf>, pag. 8

<sup>37</sup> Il Piano di Azione Coesione prevede la istituzione del Gruppo di Azione a Roma, presso il Dipartimento politiche di sviluppo del Ministero dello sviluppo economico. Il Gruppo è presieduto dal Direttore Generale pro-tempore della DG PRUC del DPS. La funzione di Vicepresidenza del Gruppo è attribuita alla Commissione europea - DG REGIO. Il Gruppo è composto, inoltre, da un rappresentante del DPS e da un rappresentante della Commissione europea (DG REGIO).

### **Articolo 17, comma 7 (Fondo nazionale politiche sociali)**

**Il comma 7 incrementa lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015.**

Il Fondo, istituito nel 1998 dall'articolo 59, comma 44, della legge 449/1997<sup>38</sup>, è stato definito e rafforzato dalla legge 328/2000<sup>39</sup> che ha fra l'altro stabilito che le risorse annualmente attribuite al Fondo devono essere ripartite - con decreto del Ministro competente per le politiche sociali, sentiti i ministri interessati e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni - tra le regioni, i comuni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il FNPS, le cui risorse sono esposte in Tabella C della legge di stabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (capitolo 3671).

La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha previsto, per il **2014**, una dotazione del FNPS pari a **317 milioni di euro**.

In seguito, il [Decreto 21 febbraio 2014 Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2014](#) ha rideterminato le risorse in **297.417.713,00 euro**, di cui:

- 258.258.541,20 euro destinate alle regioni;
- 4.359.458,80 alle province autonome;
- 34.799.713,00 attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Il decreto di riparto impegna le regioni a utilizzare le risorse loro destinate per aree di utenza e macro-obiettivi di servizio così definiti:

1. servizi per l'accesso e la presa in carico dalla rete assistenziale;
2. servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio;
3. servizi a carattere comunitario per la prima infanzia;
4. servizi a carattere residenziale per le fragilità;
5. misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito. La programmazione di questo macro-obiettivo tiene conto dell'evoluzione della sperimentazione della Carta acquisti intesa come sostegno per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, comma 216, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013).

Si ricorda che, il 20 febbraio 2014, in occasione dell'espressione delle Intese sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e il Fondo Nazionale per le non autosufficienze, la Conferenza delle Regioni ha approvato l'[Intesa Quadro per le Politiche Sociali](#).

Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, il secondo periodo del comma 7 individua, all'interno dello stanziamento di 300

---

<sup>38</sup> Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

<sup>39</sup> Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

milioni di euro, una **quota - fino** ad un importo massimo di **100 milioni di euro** - destinata al **rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia**, per il raggiungimento di determinati obiettivi di servizio. Tale **quota viene individuata** in sede di riparto, **mediante Intesa in sede di Conferenza unificata**.

#### Servizi soci educativi per la prima infanzia – Risorse impegnate

Il [Piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi](#), ha previsto un piano di finanziamenti, nel triennio 2007-2009, per conseguire entro il 2010 l'**obiettivo comune europeo della copertura territoriale del 33 per cento per la fornitura di servizi per l'infanzia** (bambini al di sotto dei tre anni), come fissato dall'Agenda di Lisbona. Il Piano, varato con la finanziaria 2007, ha previsto un finanziamento statale pari a 446 milioni di euro per l'incremento dei posti disponibili nei servizi per i bambini da zero a tre anni, a cui si sono aggiunti circa 281 milioni di cofinanziamento locale, per un totale di 727 milioni di euro stanziati. L'attuazione del Piano è sottoposta a un [monitoraggio semestrale](#) a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che, attraverso il [Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza](#) e l'[Istat](#) predispongono rapporti e statistiche in materia.

Il **2 febbraio 2012** è stata sottoscritta un'[Intesa in sede di Conferenza unificata](#) sull'utilizzo di risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia. I fondi, pari a **25 milioni di euro**, spostati da precedenti capitoli di competenza statale del Fondo per le politiche familiari sono stati resi disponibili sui capitoli di pertinenza regionale e degli enti locali e messi a disposizione per garantire la **continuità degli obiettivi di servizio relativi a: diffusione servizi per l'infanzia** e presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (bambini 0-3 anni) e incremento della percentuale degli **anziani beneficiari dell'assistenza domiciliare integrata (ADI)** dall'1,6 per cento al 3,5 per cento. Le regioni concorrono al finanziamento per quanto nelle loro disponibilità. Ai sensi dell'articolo 4 dell'Intesa, l'utilizzo delle risorse è monitorato da un Gruppo paritetico composto da rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia, MEF, regioni e PA, ANCI e UPI.

Il 19 aprile 2012 è stata sancita, in sede di Conferenza unificata, una Intesa sull'utilizzo di [risorse da destinarsi al finanziamento di servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia](#) che ha stabilito i criteri di ripartizione delle risorse disponibili a valere sui capitoli di pertinenza *Politiche della famiglia* del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per complessivi **45 milioni di euro**, da destinarsi al **finanziamento di servizi socio educativi per la prima infanzia** e ad **azioni in favore degli anziani e della famiglia**. L'Intesa stabilisce le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione degli interventi e il monitoraggio. Le Regioni concorrono ai finanziamenti secondo le rispettive disponibilità. Le risorse sono ripartite previa sottoscrizione con ogni Regione di un accordo della durata di 24 mesi con l'indicazione dei servizi socio educativi e le azioni da finanziare in favore degli anziani e della famiglia, individuate dalle Regioni in accordo con le Autonomie Locali.

Come rilevato dall'[Istat](#), esistono **forti differenze territoriali** nella **diffusione dei servizi per l'infanzia**: i bambini che usufruiscono di asili nido comunali o finanziati dai comuni variano dal 3,6% dei residenti fra 0 e 2 anni al Sud al 17,5% al Centro. La

percentuale dei Comuni che garantiscono la presenza del servizio varia dal 22,5% al Sud all'76,3% al Nord-est.

In tale contesto, si è ritenuto che la politica regionale di sviluppo, a cui fa riferimento il Quadro Strategico Nazionale (QSN), previsto formalmente dall'art. 27 del Regolamento Generale sui Fondi strutturali europei, potesse dare un forte contributo alla riduzione della persistente sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno. La riallocazione delle risorse si è fra l'altro concentrata sulla cura dell'infanzia (400 milioni) e degli anziani non autosufficienti (330 milioni). L'intervento intende ampliare l'offerta della rete dei servizi e degli interventi sociali nel sud del paese, migliorando al contempo la qualità di quelli già presenti. Il programma è stato costruito sulla base di metodi, requisiti e filiere di attuazione (con un ruolo centrale degli enti locali, nonché del privato sociale e del privato) già sperimentati ed è coerente con gli indirizzi nazionali nei campi sanitario e sociale. Il **programma nazionale [Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti](#)** si colloca **nell'ambito del Piano d'azione Coesione (PAC)**. Ha una durata triennale, dal 2013 al 2015. La sua attuazione è stata affidata al ministero dell'Interno, individuato quale autorità di gestione responsabile. Le risorse stanziare sono destinate alle 4 regioni ricomprese nell'obiettivo europeo "Convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

Sono stati già operati due riparti delle risorse disponibili, di cui l'[ultimo](#) è dell'8 ottobre 2014.

**Per quanto riguarda la destinazione vincolata di 100 milioni di euro**, si ricorda che la Corte costituzionale con la [sentenza 423/2004](#) ha in sostanza sottolineato come **non siano consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale concorrente ovvero residuale**, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza.

**Articolo 19, comma 1**  
**(Riduzione trasferimenti alle imprese)**

Il **comma 1** dispone una riduzione di alcune autorizzazioni di spesa concernenti **trasferimenti** in favore di **imprese**, elencate in apposito allegato 5, per un importo complessivo pari a **68,5** milioni di euro per l'anno **2015**, **94,6** milioni di euro per l'anno **2016** e **17,7** milioni di euro a **decorrere** dall'anno **2017**.

Per quanto riguarda le politiche in favore degli **investimenti**, è ridotto lo stanziamento per i contributi in conto interessi che lo Stato corrisponde alla **Cassa depositi e prestiti** per i finanziamenti a carico del **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese**.

La riduzione degli stanziamenti di cui alla disposizione in commento riguarda specificamente il rimborso effettuato dallo Stato a Cassa depositi e prestiti della differenza tra il tasso di **interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.P.A.** e il tasso del finanziamento agevolato sui finanziamenti a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese.

Con riferimento al **Fondo rotativo**, si ricorda che l'art. 1, comma 354, della legge finanziaria per il 2005 (L.311/2004), come successivamente modificato dall'articolo 3, comma 6 del D.L. n. 35/2005, ha disposto l'istituzione, **presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa**, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, **finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali** rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. Il Fondo è destinato alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad **interventi agevolativi alle imprese**, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente. Con Delibera CIPE 15 luglio 2005, n. 76/2005 sono state fissate le modalità di funzionamento del fondo.

La dotazione iniziale del Fondo, **alimentato con le risorse del risparmio postale**, è stabilita in 6 miliardi di euro.

Le **successive variazioni** alla dotazione – dispone il comma 354 - sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, **in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme** concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.

Si ricorda infatti che ai sensi del comma 358, **il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.P.A.** è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A. (comma 360), sono posti, in favore della stessa Cassa, **a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361**.

A fronte di uno stanziamento di 150 milioni annui, la **riduzione** è pari a **50 milioni di euro per il 2015** e a **25 milioni per il 2016**.

Il comma 361 della citata legge finanziaria per il 2005 **autorizza la spesa di 150 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2006 per il rimborso statale a Cassa depositi e prestiti della differenza tra il tasso **di interesse agevolato concesso a valere sulle somme erogate a titolo di finanziamento da CDP S.P.A.** e un tasso di mercato stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 357, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A.

Per quanto riguarda le politiche in favore dello **sviluppo economico in aree svantaggiate**, le riduzioni riguardano le risorse destinate a favore delle **zone franche urbane** che vengono ridotte di **50 milioni di euro nel 2016** a fronte di uno stanziamento di 100 milioni di euro. Al riguardo si segnala che la Tabella E contestualmente dispone una riduzione di 75 milioni di euro della dotazione per il 2015, che viene conseguentemente azzerata.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 340, della legge n. 296/2006 ha istituito le Zone franche urbane al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, con un numero di abitanti non superiore a 30.000. All'interno di queste aree si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Tali agevolazioni consistono in esenzione dalle imposte sui redditi; esenzione dall'IRAP; esenzione dall'imposta municipale propria; esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'articolo 22-*bis* del D.L. n. 66 del 2014 ha autorizzato la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, (individuate dall'articolo 37, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012), delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza (nell'ambito dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera), nonché della zona franca del Comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del D.L. n. 98 del 2011.

Viene **soppresso** il contributo all'**Istituto per il credito sportivo** (nel bilancio a legislazione vigente sono indicate, al cap. 770/MEF, risorse annuali per **1,2 milioni**).

Inoltre vengono ridotti gli stanziamenti ad enti istituiti, associazioni, fondazioni ed altri organismi nella misura di **2 milioni** di euro a partire dal 2015.

Si tratta dei contributi a sostegno del commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, più in particolare al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy. Si segnala che nel bilancio a legislazione vigente la dotazione del cap. 2501/MISE è pari a 13,8 milioni: su tali risorse la tabella C ne prevede già una riduzione di circa 7 milioni, con conseguente determinazione dello stanziamento in 6,8 milioni; per effetto del taglio

disposto dalla presente tabella le disponibilità in bilancio per il 2015 verrebbero a definirsi in 4,8 milioni.

Per quanto riguarda le **politiche sociali e del lavoro**, le riduzioni vanno ad incidere sulla stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei *call center* (per un importo pari a 2 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016); inoltre viene ridotto lo stanziamento previsto per le azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna (150,8 migliaia di euro per il 2015, 87,8 migliaia di euro per il 2016 e 97,4 migliaia di euro a decorrere dal 2017).

L'articolo 1, comma 22, della L. 147/2013 ha disposto la concessione di uno specifico **beneficio** in favore delle aziende operanti nel settore dei *call center*, a condizione che abbiano attuato le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto previste dall'articolo 1, comma 1202, della L. 296/2006, entro il termine ivi indicato (ossia entro il 30 settembre 2008) e abbiano lavoratori ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo ha un importo massimo di **200 euro** per lavoratore. In ogni caso, il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33% dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda. L'incentivo è riconosciuto nel limite massimo di **8 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

L'articolo 44 del D.Lgs. 198/2006 ha stabilito la facoltà, per i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, di richiedere l'ammissione (al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) al **rimborso totale o parziale** di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base a specifici programmi-obiettivo (nei quali sono indicate le tipologie di progetti di azioni positive, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione).

Nel **settore dei trasporti** vengono ridotti:

- gli stanziamenti per i progetti di studio e ricerca per la nautica da diporto (circa 100.000 euro a partire dal 2015);

L'art. 145, comma 40, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) ha istituito un fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. In particolare, le risorse del fondo, in misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni di ciascun anno, sono destinate a misure per incentivazione dell'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi.

L'autorizzazione di spesa iniziale prevedeva uno stanziamento di 1,5 miliardi per il 2001 e di 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002. In base alla relazione tecnica l'attuale disponibilità di bilancio a legislazione vigente è di 98.800 euro per il 2014, 97.100 euro per il 2015 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. La riduzione proposta dal disegno di legge di stabilità è di 97.100 euro per il 2015, e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 (per il 2016 e il 2017 lo stanziamento viene quindi azzerato).

- gli stanziamenti per i **progetti innovativi di prodotti e processi nel campo navale** (circa 4,5 milioni di euro a partire dal 2015).

L'art. 1, comma 38, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), richiamato dall'allegato, non reca un punto D, come invece indicato. Dalla descrizione dell'autorizzazione di spesa contenuta nella relazione tecnica si deduce che deve trattarsi dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del comma 38, che prevede contributi ventennali di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013. La relazione tecnica precisa che la relativa dotazione di bilancio ammonta a 4.725.800 euro per il 2014, a 4.639,2 milioni di euro per il 2015, a 4.694,2 milioni di euro per il 2016 e a 4.680,5 milioni di euro per il 2017. La dotazione di bilancio è completamente azzerata dall'allegato 5 per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Si ricorda che anche il secondo periodo del comma 38, che interviene in materia affine, prevedendo il contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammmodernamento della flotta, è soppresso dall'articolo 30, comma 1, del disegno di legge di stabilità (al riguardo cfr. la relativa scheda).

Per quanto riguarda le **politiche agricole** l'entità delle riduzioni apportate alle autorizzazioni di spesa di pertinenza del Mipaaf rappresenta il 9,8 per cento, il 6,9 per cento e il 30,5 per cento del totale delle riduzioni apportate, nell'anno 2015, 2016 e 2017 e ss., dall'allegato 5 in esame.

Le tipologie di trasferimenti alle imprese oggetto di riduzione sono sia di parte corrente, sia di parte capitale. L'entità delle riduzioni risulta pressoché equamente distribuita tra parte corrente (-3,8 milioni di euro complessivi sia per il 2015 sia per il 2016 e -2,7 milioni per il 2017 e ss.) e parte capitale (-2,9 milioni di euro per il 2015, e -2,7 milioni per il 2016 e ss.).

Infine, si osservi che le riduzioni, in alcuni casi, comportano un **pressoché totale azzeramento** degli **stanziamenti** iscritti a **bilancio a legislazione vigente 2015-2017**. Tale è il caso:

- della **decurtazione di 550 mila euro** per il 2015, di 558 mila euro per il 2016 e di 556 mila euro per il 2017 e ss. dell'autorizzazione di spesa a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca (D.Lgs. n. 226/2001 art. 10, co. 1-*bis* - cap. 1482/Mipaaf).
- della **riduzione di 191 mila euro** per il 2015 e di 193 milioni per il 2016 e ss. dei contributi alle organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per iniziative di elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli (D.L. n. 182/2005, art. 2, co. 5 - cap.1974/Mipaaf)

Si segnala che il **settore principalmente interessato** dalle riduzioni è il settore **ittico**. Più in particolare, oltre alla predetta riduzione:

- viene ridotto di **1 milione** di euro lo stanziamento annuo a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la formazione, informazione e qualificazione professionale nel settore della pesca di cui all'**articolo 1, comma 1 della legge n. 267/1991** (cap. 1477/Mipaaf).

Si osserva al riguardo che l'**autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1** della legge n. 267/1991, relativa all'attuazione del **piano nazionale della pesca marittima è annualmente finanziata in Tabella C**: la voce di tabella C relativa a tale autorizzazione richiama in particolare sia il capitolo 1477 qui in esame sia gli ulteriori capp. 1173, 1413, 1414, 1418, 1488.

Il **disegno di legge di stabilità 2015** reca uno stanziamento complessivo per tale autorizzazione di spesa pari a **3,7 milioni** di euro per il **2015**, a **3,8 milioni** per il **2016** e a **4,1 milioni** per il **2017**<sup>40</sup>.

- viene ridotto di circa **2 milioni** di euro per il 2015 e di 1,7 milioni per il 2016 e ss. lo stanziamento per lo svolgimento di campagne di educazione alimentare e iniziative di sviluppo dell'associazionismo nel settore ittico, compreso l'**adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari** di cui alla già citata Legge n. 267/1991, articolo 1, comma 1.

Secondo la relazione tecnica, gli stanziamenti relativi alla predetta autorizzazione legislativa di spesa sono iscritti sui seguenti capitoli: cap. 7080, piani di gestione 2, 3 e 5 e cap. 7094, piano di gestione 1 e presentano a legislazione vigente una dotazione di 2,6 milioni per il 2015, a 2,5 milioni sia per il 2016 sia per il 2017.

Ciò appare un refuso, in quanto, da un'interrogazione effettuata presso la RGS dei piani di gestione coinvolti relativi ai capp. 7080 e 7094, i predetti stanziamenti a legislazione vigente presentano un importo superiore rispetto a quanto indicato in RT e pari per l'anno 2015 a circa 3,2 milioni di euro, per l'anno 2016 a circa 3,1 milioni e per l'anno 2017 a 3,1 milioni di euro.

Inoltre, le **riduzioni** incidono:

- sui contributi ad enti, istituti ed organismi specializzati per la realizzazione di indagini studi e ricerche riguardanti l'agricoltura, l'agroartigianato e l'agroindustria (Legge n. 244/2007 art. 3, co. 34, iscritti su vari capp. Mipaaf), per circa **2 milioni** di euro **per il 2015 e ss.**
- sui **contributi alle associazioni di allevatori** per il miglioramento genetico del bestiame (Legge n. 423/1998, art. 3, co. 1, cap. 7715/Mipaaf) per **989 mila euro nel 2015, 945 mila nel 2016 e 941 mila** per il **2017** e seguenti.

Infine per le politiche in materia di **attività culturali** viene ridotto il finanziamento alla società ARCUS S.p.A. per un importo pari ad 1 milione di euro nel 2015 e circa 2,3 milioni di euro a partire dal 2016.

Per il Mibact, la riduzione riguarda la quota degli utili derivanti dal gioco del lotto - da individuare entro il 30 giugno di ogni anno con decreto MEF-Mibact - riservata in favore dello stesso Ministero per il recupero e la conservazione dei

<sup>40</sup> la tabella C opera una riduzione rispetto alla legislazione vigente di 300 mila euro per il 2015, di 312 mila euro per il 2016 e di 300 mila euro per il 2017.

beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.

In particolare, si prevede una riduzione di 1 milione di euro per il 2014, e di 2,3 milioni di euro dal 2016 che, in base ai dati presenti nella **relazione tecnica**, riguarderanno il **cap. 8610** e il **cap. 8770**, concernenti interventi e contributi alle **attività cinematografiche** e al settore dello **spettacolo**, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "**ARCUS SPA**". Per entrambi i casi si fa riferimento al **piano di gestione 2**.

Nel ddl di bilancio a legislazione vigente – **nel quale non sono evidenti i piani di gestione riferiti ai due capitoli** - il cap. 8610 presenta uno stanziamento di € 500.000 per il 2015 e di € 1.795.917 nel 2016 e 2017. Il cap. 8770 presenta uno stanziamento di € 3.500.000 nel 2015 e di € 2.007.923 nel 2016 e 2017.

La riduzione degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate è riportata dal prospetto a seguire, con gli estremi e le descrizioni dei capitoli e degli stanziamenti interessati alle riduzioni stesse. A seguito delle citate riduzioni di spesa, le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa elencate nel citato allegato spettano dall'anno 2015 nei limiti dei nuovi stanziamenti iscritti in bilancio.

(migliaia di euro)

		BILANCIO LEGISLAZIONE VIGENTE.			RIDUZIONI		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
MEF 1900	<b>Legge n. 311/2004 art. 1, co. 361</b> <b>Fondo rotativo investimenti imprese</b> - quota interessi stato su plafond Cassa depositi e prestiti	150.000	150.000	150.000	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
MEF 7284	<b>Legge n. 448/2001 art. 52, co. 21</b> Fondo per la concessione di agevolazioni finanziarie agli <b>imprenditori agricoli</b> ed ai coltivatori diretti in relazione all'acquisizione di proprietà fondiarie	704	742	816	<b>-704</b>	<b>-742</b>	<b>-816</b>
MEF 7750	<b>D.L. n. 138/2002 art. 4, co. 1</b> Contributo all'istituto per	1.200	1.200	1.200	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

		BILANCIO LEGISLAZIONE VIGENTE.			RIDUZIONI		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
	<b>il credito sportivo</b>						
MISE 2501	<b>Legge n. 549/1995 art. 1, co. 43</b> Somma da erogare a <b>enti</b> , istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.	13.819	14.360	14.318	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>
MISE 7350	<b>D.L. n. 66/2014 art. 22-bis, co. 1</b> <b>Zone franche urbane</b>	75.000	100.00 0	0	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
LAVORO 2232	<b>Legge n. 147/ 2013, art. 1, co. 2</b> Somme da trasferire per la <b>stabilizzazione</b> dei collaboratori a progetto nel settore dei servizi di <b>call center</b>	7.286	7.511	0	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
LAVORO 5062	<b>D.Lgs. n. 198/2006, art. 44</b> Finanziamento dei progetti di azioni positive per la realizzazione della <b>parità uomo-donna nel lavoro</b>	151	88	97	<b>-151</b>	<b>-88</b>	<b>-97</b>
MIT 1962	<b>Legge n. 388/2000, art. 145, co. 40</b> Spese destinate al settore marittimo e della <b>nautica da diporto</b> per il finanziamento di programmi e progetti di studio, ricerca e innovazione	97	100	100	<b>-97</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
MIT 7604	<b>Legge n. 147/2013, art. 1, co. 38</b> Contributi alle <b>imprese di costruzione navale</b> per progetti innovativi di prodotti e processi nel campo navale avviati nel 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di stato alla costruzione navale n. 2011/c364/06	4.639	4.694	4.680	<b>-4.639</b>	<b>-4.694</b>	<b>-4.680</b>

		BILANCIO LEGISLAZIONE VIGENTE.			RIDUZIONI		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
MIPAAF 1477	<b>Legge n. 267/1991 art. 1, co. 1</b> Spese a favore delle <b>associazioni</b> di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della <b>pesca</b> ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale	2.851	2.892	3.225	-1.000	-1.000	-1.000
MIPAAF 1974	<b>D.L. n. 182/2005, art. 2, co. 5</b> Contributi alle <b>organizzazioni nazionali</b> delle cooperative <b>agricole</b> per l'attuazione di iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle <b>filiere</b> direttamente gestite dai produttori agricoli da realizzare anche attraverso l'osservatorio della cooperazione agricola	191	193	193	-191	-193	-193
MIPAAF 1482	<b>D.Lgs. n. 226/2001 art. 10, co. 1-bi</b> Spese a favore degli <b>imprenditori ittici</b> e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca	550	558	556	-550	-558	556
MIPAAF 1500 2090 2285 2087	<b>Legge n. 244/2007 art. 3, co. 34</b> Contributi ad <b>enti</b> , istituti ed organismi specializzati per la realizzazione di indagini, studi e ricerche, anche in campo giuridico, riguardanti l'agricoltura, l'agroartigianato e	6.461	6.240	6.222	-2.063	-2.049	-2.047

		BILANCIO LEGISLAZIONE VIGENTE.			RIDUZIONI		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
	l'agroindustria						
MIPAAF 7080 7094	<b>Legge n. 267/1991 art. 1, co. 1</b> Spese per lo svolgimento di campagne di educazione alimentare per la <b>pesca marittima</b> ; contributi per iniziative a sostegno dell'attività ittica; spese per incentivi alla cooperazione e per iniziative tendenti allo sviluppo dell'associazionismo, compreso l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari	2.621	2.529	2.522	<b>-1.915</b>	<b>-1.733</b>	<b>-1.727</b>
MIPAAF 7715	<b>Legge n. 423/1998, art. 3, co. 1</b> Contributi alle <b>associazioni di allevatori</b> per l'attuazione dei programmi relativi al potenziamento dell'attività di miglioramento genetico del bestiame, la tenuta dei libri genealogici e per la realizzazione e gestione dei centri genetici ed altre strutture zootecniche di supporto all'attività di miglioramento genetico	1.303	1.256	1.252	<b>-989</b>	<b>-945</b>	<b>-941</b>
MIBACT 8610 8770	<b>Legge 662/1996, a. 3, co. 83</b> Interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo " <b>Arcus s.p.a.</b> "	4.000	3.804	3.804	<b>-1.000</b>	<b>-2.296</b>	<b>-2.296</b>

**Articolo 21, commi 1-3**  
***(Proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego)***

L'**articolo 21** detta norme per il **contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego**.

Il **comma 1** proroga fino al **31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione** nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.

L'**articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78**<sup>41</sup>, prevede che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Si ricorda che il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, per la parte economica, è operante dal 2010.

Il **comma 2** estende fino al 2018 l'efficacia della norma che prevede che l'**indennità di vacanza contrattuale**<sup>42</sup> da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.

L'articolo unico, **comma 452, della legge n. 147/2013** (legge di stabilità per il 2014), ha previsto che per il **triennio 2015-2017**, l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici, da computare quale anticipazione dei benefici complessivi da attribuire all'atto del rinnovo contrattuale<sup>43</sup>, sia quella **fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013**, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010 (che ha congelato tale importo a quello in godimento nel 2010).

---

<sup>41</sup> Come modificato, sul punto, dall'articolo unico, comma 453, della legge n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

<sup>42</sup> L'indennità di vacanza contrattuale è l'incremento provvisorio della retribuzione che interviene una volta scaduto il contratto collettivo nazionale, in assenza di un suo rinnovo e finché questo non sia rinnovato).

<sup>43</sup> L'articolo 47-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'articolo 59, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009) ha disposto, in via generale, che l'indennità di vacanza contrattuale nella P.A. sia definita attraverso la legge. La norma, in particolare, ha disposto la tutela retributiva per i dipendenti pubblici, consistente nell'erogazione degli incrementi stipendiali in via provvisoria trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (attualmente legge di stabilità) per il periodo di riferimento, previa delibera dei rispettivi comitati di settore, salvo conguaglio all'atto della stipula dei contratti collettivi nazionali. Allo stesso tempo, è stata prevista l'erogazione di un'anticipazione dei benefici economici disposti dalla contrattazione, a cui si provvede a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato rinnovato e non siano state erogate le somme a tutela dei dipendenti indicate in precedenza.

Si ricorda, altresì, che con il D.P.R. n. 122/2013 (emanato in attuazione dell'art. 16, comma 1, del D.L. n. 88/2011), è stato previsto il **blocco**, facendo salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) negli importi in atto (corrisposti ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010), per il **biennio 2013-2014**, degli incrementi di tale indennità, prevedendo altresì che essa, con riferimento al nuovo triennio contrattuale 2015-2017, venga calcolata, senza riassorbimento dei predetti importi, secondo le modalità e i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti.

Il **comma 3** proroga fino al **31 dicembre 2015** le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, **primo e secondo periodo**, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, da ultimo prorogate, per l'anno 2014 dal D.P.R. n. 122 del 2013<sup>44</sup>.

Pertanto, in virtù di tale disposizione, **anche per l'anno 2015** nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001<sup>45</sup> non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo così come previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998<sup>46</sup>.

Inoltre, lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del personale di cui al richiamato articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

**Riprendono, invece, efficacia** le disposizioni di cui **al terzo e quarto periodo** del comma 21 dell'articolo 9 del richiamato decreto legge n. 78 del 2010

---

<sup>44</sup> Si ricorda che dopo l'adozione del D.L. n.78/2010, l'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 98/2011, al fine di consolidare le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nella scorsa legislatura, ha rimesso a uno specifico regolamento di delegificazione la (eventuale) proroga delle disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. n. 122/2013, con il quale sono state prorogate a tutto il 2014 varie misure di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del D.L. 78/2010, tra cui quelle (di cui all'articolo 9, comma 21) concernenti il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, nonché le progressioni di carriera, comunque denominate, del personale non contrattualizzato

<sup>45</sup> Il personale in regime di diritto pubblico di cui al richiamato articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché il personale della Banca d'Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

<sup>46</sup> Il richiamato articolo 24 L. 448/1998 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

concernenti il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato, che erano state anch'esse prorogate, per l'anno 2014, dal D.P.R. n. 122 del 2013.

Per effetto di quanto previsto dal comma 3 in esame, la proroga al 31 dicembre 2015 non si riferisce, altresì, alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 (blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti), comma 2 (riduzione del 10% delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri), comma 2-bis (blocco del trattamento accessorio all'ammontare erogato nel 2010) del D.L. n.78/2010, da ultimo prorogate, per l'anno 2014 dal D.P.R. n. 122 del 2013.

*In relazione alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, **primo e secondo periodo**, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si rileva che l'allegata relazione illustrativa sottolinea che la proroga del blocco opera "nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate)". Andrebbe valutata pertanto l'opportunità di indicare in maniera puntuale l'ambito soggettivo di applicazione della norma.*

Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni in esame al personale di **magistratura** di cui alla legge n. 27 del 1981.

Si ricorda, infatti, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 223/2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 9, commi 21 e 22, relativamente al blocco degli aumenti retributivi per i magistrati.

**Articolo 21, comma 11**  
**(Rinvio di assunzioni di personale della Polizia e Vigili del fuoco)**

Il **comma 11** prevede che le **assunzioni** del personale dei **Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco** da effettuare nel 2015 ai sensi del decreto-legge n. 112/2008 (art. 66, comma 9-bis), **non possono essere effettuate prima del 1° dicembre 2015**. Sono previste le seguenti **eccezioni**: allievi agenti di PS del concorso 2014, personale della Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e il 2015, allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali, allievi marescialli e personale dei gruppi sportivi.

La disposizione quantifica in un importo non inferiore a **27,2 milioni di euro** il risparmio complessivo risultante dal rinvio delle assunzioni.

L'articolo 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008 ha stabilito disposizioni speciali per il *turn over* del comparto sicurezza: per il biennio 2010-2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo specifiche modalità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Tale facoltà di assumere è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, **del 50% nel 2015** e del 100% a decorrere dal 2016.

In deroga a tali percentuali, l'articolo 1, comma 91, della L. 228/2012 ha stabilito che le assunzioni nel Comparto difesa-sicurezza e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano essere incrementate con specifico decreto, fino al 50% per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e **fino al 70% per il 2015** (l'ultima deroga, relativa alle assunzioni per il 2013, è stata disposta con il D.P.C.M. 23 settembre 2013).

La legge di stabilità 2014 (L. 147, 2013, art. 1, comma 464) ha introdotto una ulteriore deroga ai limiti suesposti, prevedendo l'effettuazione di **assunzioni aggiuntive** nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5%), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal

2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza<sup>47</sup>.

Come anticipato sopra, la disposizione in esame prevede, inoltre, che non sono sottoposte al rinvio le assunzioni di alcune specifiche quote di personale, che pertanto potranno essere assunte a partire dal 1° gennaio 2015.

Si tratta in particolare delle seguenti categorie:

- vincitori del concorso per **allievi agenti della Polizia di Stato** indetto nel 2014 la cui assunzione è stata autorizzata dal DL 90/2014 (art. 3, co. 3-*quater*), utilizzando in parte le quote residue dei 1.000 posti previsti dalla legge di stabilità 2014 e in parte quelle previste dall'art. 66, co. 9-bis del DL. 112/2008;
- personale del **Corpo di polizia penitenziaria**, la cui assunzione è stata autorizzata dal medesimo DL 90/2014 per quanto riguarda l'anno 2014 (art. 3, co. 3-*quinqies*), utilizzando i fondi di cui alla citata legge finanziaria 2014 e per quanto riguarda il 2015 (art. 3, co. 3-*sexies*) nell'ambito delle autorizzazioni già previste dal citato articolo 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008, utilizzando le graduatorie dei concorsi indetti nel 2013 e approvate nel 2014;
- allievi **ufficiali**, frequentatori di corsi per ufficiali e allievi **marescialli** (si tratta di qualifiche presenti nelle forze di polizia ad ordinamento militare: Carabinieri e Guardia di finanza);
- personale dei **gruppi sportivi** (di tutte le forze di polizia).

---

<sup>47</sup> Si ricorda che per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un incremento di 1.000 unità della dotazione organica è stata previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 101/2013.

**Articolo 26, comma 1**  
**(Soppressione assunzione ispettori)**

L'**articolo 26** contiene una serie di disposizioni volte alla realizzazione di **interventi correttivi** e di **riduzione delle spese** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Più nel dettaglio, il **comma 1** dispone la **soppressione** della norma (art. 14, c. 1, lett. a), D.L. 145/2013) che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad **un'integrazione della dotazione organica pari a 250 unità di personale ispettivo** e a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni.

L'art. 14, c. 1, lett. a), del D.L. 145/2013 autorizza un'integrazione della dotazione organica del MLPS pari a 250 unità di personale ispettivo (200 nel profilo di ispettore del lavoro di area III e 50 nel profilo di ispettore tecnico di area III) e la conseguente progressiva assunzione; ai maggiori oneri derivanti da tale previsione si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 5 milioni di euro per il 2014, 7 milioni per il 2015 e a 10,2 milioni annui a decorrere dal 2016. La disposizione richiamata limita l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di attuare le procedure di mobilità di ufficio prima dell'espletamento delle procedure concorsuali (come previsto dall'art. 34-*bis* del D.Lgs. 165/2001<sup>48</sup>) esclusivamente al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico, ferme restando le disposizioni in materia di mobilità volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del D.Lgs. 165/2001<sup>49</sup>. Inoltre, è previsto

---

<sup>48</sup> In materia di mobilità di ufficio, l'articolo 34-*bis* del D.Lgs. 165/2001, stabilisce l'obbligo per le PP.AA. di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni (le assunzioni effettuate in violazione delle procedure previste sono nulle). In particolare, le PP.AA., prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso (area, livello, posizione economica, sede di destinazione). I soggetti ai quali è rivolta la comunicazione (Il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per le assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali; le strutture regionali e provinciali di cui al D.Lgs. 469/1997, per le assunzioni da effettuare presso le altre amministrazioni) formano e gestiscono gli elenchi del personale in disponibilità. In particolare, il comma 2 stabilisce che il soggetto al quale è rivolta la comunicazione provvede entro 15 giorni dalla stessa ad assegnare all'amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. L'assegnazione del personale deve avvenire secondo l'anzianità di iscrizione nell'elenco del personale collocato in disponibilità.

<sup>49</sup> In tema di mobilità volontaria, l'articolo 30, comma 2-*bis*, del D.Lgs. 165/2001, prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di coprire le vacanze di organico e prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, debbano attivare le procedure di mobilità mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui al comma 1 del medesimo art. 30 (dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza). Esse devono comunque provvedere, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre amministrazioni,

che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa

---

prestino già attività presso l'amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo, purché tali dipendenti appartengano alla medesima area presentino la relativa domanda di trasferimento.

**Articolo 26, comma 2**  
***(Soppressione prestazioni accessorie INPS per cure termali)***

Il **comma 2 dell'articolo 26** dispone **la soppressione** della norma che prevede l'erogazione da parte di INPS e INAIL di **prestazioni economiche accessorie** corrisposte agli aventi diritto ai regimi speciali di **cure termali** garantite dal Sistema sanitario nazionale, con oneri a carico delle medesime gestioni previdenziali.

La disposizione soppressa è l'ultimo periodo del comma 1, articolo 5, della legge n. 323 del 2000 che ha riordinato il settore termale, principalmente a scopo di prevenzione dell'invalidità pensionabile.

La legge che istituisce il Servizio sanitario nazionale (L. 833/1978) disciplina, all'articolo 36, il termalismo terapeutico, garantendo le prestazioni agli aventi diritto nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale; pertanto, le prestazioni di assistenza termale, vale a dire i cicli di cure idrotermali per soggetti affetti da determinate patologie, rientrano tra quelle incluse nei LEA (livelli essenziali di assistenza) di cui al DPCM 29 novembre 2001, nell'ambito della macroarea dell'assistenza distrettuale. L'erogazione delle cure termali è quindi a carico del SSN, mentre l'assicurato è tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista con riferimento ai LEA.

L'art. 6 del DL. 390/1995 (L. 490/1995) distingue i regimi speciali INPS e INAIL, che comunque sono inclusi tra le prestazioni idrotermali rientranti nel Piano sanitario nazionale approvato dal Ministero della salute. Questi istituti, in particolare, garantiscono ai propri assicurati la concessione di cure termali nelle forme di prestazioni balneo-termali<sup>50</sup> e come prestazioni economiche accessorie<sup>51</sup>, che consistono, ad esempio, nel rimborso della spese di soggiorno e di viaggio, in certi casi in una diaria (limitatamente ai giorni di viaggio) e, quando prevista, nell' integrazione della rendita di inabilità permanente.

La disposizione in esame dunque prevede l'abolizione degli oneri finanziari a carico degli enti previdenziali corrispondenti a prestazioni che non rientrano nei livelli essenziali di assistenza a carattere accessorio, restando a carico del SSN l'erogazione delle altre prestazioni di assistenza termale previste dalla normativa vigente.

---

<sup>50</sup> <http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5942>

<sup>51</sup> [http://www.superabile.it/web/it/Home/La\\_scheda/info751635155.html](http://www.superabile.it/web/it/Home/La_scheda/info751635155.html)

**Articolo 26, comma 3**  
***(Giorno di pagamento delle pensioni INPS)***

Il **comma 3** prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2015, che le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni, le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'INAIL, nei confronti di **beneficiari di più trattamenti**<sup>52</sup>, in assenza di cause ostative siano posti in **pagamento il 10 di ciascun mese** (o il giorno successivo se festivo o non bancabile).

La disposizione è volta a uniformare e razionalizzare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni, con l'obiettivo di conseguire un risparmio nelle commissioni bancarie.

Attualmente, le suddette prestazioni sono erogate in giorni differenti a seconda delle gestioni in cui viene liquidato il trattamento. In linea generale, le pensioni erogate dall'INPS sono corrisposte in rate mensili anticipate scadenti il 1° giorno del mese (o il giorno successivo se festivo o non bancabile) con un unico pagamento (ove non esistano cause ostative) nei confronti dei beneficiari di più trattamenti, come stabilito con le Delibere adottate dal Consiglio di amministrazione dell'INPS n. 350 del 10 marzo 1998 (in tema di pagamento delle pensioni erogate dall'INPS) e n. 719 del 30 giugno 1998 (in tema di pagamento degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate dall'INPS a favore degli invalidi civili)<sup>53</sup>. Per altre gestioni, invece, il pagamento delle relative prestazioni è fissato in giorni diversi dal 1° del mese: ad esempio, il pagamento delle pensioni dei lavoratori delle gestioni pubbliche è fissato al giorno 16 di ogni mese (Messaggio INPS n. 3506 del 24 marzo 2014).

Si ricorda, inoltre, che la disciplina della materia relativa alla periodicità di pagamento delle pensioni è stata delegificata ad opera dell'articolo 10, comma 1, del D.L. 536/1987.

---

<sup>52</sup> Con una nota del 22 ottobre, il MEF ha precisato l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, che riguarderà i titolari di un doppio assegno INPS – INPDAP (800 mila persone).

<sup>53</sup> Approvate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispettivamente, con i decreti 25 marzo 1998 e 12 novembre 1998.

**Articolo 26, comma 4**  
**(Comunicazioni a INPS a seguito di decesso)**

Il **comma 4** dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'**obbligo di trasmissione all'INPS del certificato di accertamento del decesso** del soggetto beneficiario di prestazioni previdenziali, entro 48 ore dall'evento, per **via telematica online**, secondo le procedure già previste dalla normativa vigente ai fini della comunicazione dello stato di malattia. In caso di violazione del suddetto obbligo si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di 100 ad un massimo di 300 euro (art. 46 del D.L. 269/2003).

L'articolo 2 del D.L. 663/1979, come modificato dall'articolo 1, comma 149, della L. 311/2004 (Finanziaria 2005) stabilisce che, a decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica *online* e demanda ad un apposito decreto interministeriale il compito di individuare le modalità tecniche, operative e regolamentari per l'attuazione della norma. Il Decreto interministeriale del 26 febbraio 2010, che per primo ha dato attuazione alle suddette disposizioni normative (a decorrere dal 3 aprile 2010), è stato successivamente modificato dal Decreto interministeriale del 18 aprile 2012 contiene nuove modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC (Sistema di accoglienza centrale) dirette soprattutto a consentire l'invio telematico da parte delle strutture sanitarie della certificazione di malattia e di ricovero<sup>54</sup>.

Si ricorda che l'articolo 7 del D.L. 179/2012 ha esteso anche al personale non contrattualizzato della P.A.<sup>55</sup> l'obbligo di invio telematico del certificato di malattia.

---

<sup>54</sup> Le modalità contenute nel decreto sono state recepite dall'INPS con la Circolare. n. 113 del 25 luglio 2013,

<sup>55</sup> Si tratta del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia e della carriera dirigenziale penitenziaria; il personale della Banca d'Italia, della Consob e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; i professori e ricercatori universitari.

**Articolo 26, commi 5-6**  
**(Restituzione somme pensioni INPS indebitamente percepite post mortem assistito)**

I **commi 5 e 6** dell'articolo 26 dettano disposizioni in merito alla **restituzione delle somme erogate dall'INPS indebitamente percepite post mortem** dal beneficiario e al **riversamento da parte dell'INPS, all'entrata del bilancio dello Stato, di 19 milioni di euro** derivanti dai risparmi ottenuti dall'attuazione di quanto previsto dai commi da 2 a 5.

Più nel dettaglio, il **comma 5** prevede la corresponsione con riserva da parte dell'INPS, su un conto corrente bancario o postale, delle prestazioni in denaro per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto e l'obbligo per l'Istituto bancario e le Poste italiane di restituire, nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente, le somme corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto (senza possibilità per gli stessi di utilizzare le suddette somme per l'estinzione dei propri crediti). È previsto, inoltre, l'obbligo di reintegro a favore dell'INPS delle somme indebitamente percepite a carico dei soggetti che hanno ricevuto direttamente le suddette prestazioni in contanti per delega, o sul conto corrente bancario o postale (anche in seguito a ordine permanente di accredito sul proprio conto), o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente. L'istituto bancario o le Poste italiane che, per impossibilità sopravvenuta o altro motivo, rifiutino la richiesta sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente e del nuovo titolare del conto corrente.

In materia di **restituzione degli indebiti pensionistici** la norma di riferimento è costituita dall'articolo 52 della L. 88/1989, secondo cui le pensioni possono essere rettifiche in ogni momento dall'ente erogatore, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse somme non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave). Sulla materia sono intervenute anche le leggi nn. 662/1996 e 448/2001, che hanno dettato (con effetto retroattivo ed in via transitoria) una disciplina sostitutiva di quella prevista dalla disposizione richiamata, da applicarsi a pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31 dicembre 2000. Più precisamente, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, l'art. 1, c. 260, della L. 662/1996 stabilisce che non si dà luogo al recupero dell'indebito nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, nonché rendite (anche se liquidate in capitale) a carico degli enti pubblici di previdenza

obbligatoria, se i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni<sup>56</sup>.

Per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, l'articolo 38, c. 7, della L. 448/2001 dispone, che non si fa luogo al recupero dell'indebito nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

Merita segnalare che, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche derivanti da invalidità civile, l'articolo 42, comma 5, del D.L. 269/2003 dispone che non si procederà alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite prima del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del citato decreto) dai titolari di prestazioni pensionistiche, derivanti da invalidità civili, privi dei requisiti reddituali; la disposizione si riferisce soltanto a situazioni di debito che riguardano il superamento dei requisiti reddituali previsti dalla legge per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche agli invalidi civili, il cui diritto è legato a limiti reddituali<sup>57</sup>.

**Il comma 6 prevede, a decorrere dal 2015, il riversamento, da parte dell'INPS, all'entrata del bilancio dello Stato, di 19 milioni di euro** derivanti dai risparmi ottenuti dall'attuazione di quanto previsto dai commi da 2 a 5.

---

<sup>56</sup> Tale previsione si applica anche: nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o assistenziali per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 in forza di giudicati non definitivi relativi all'applicazione della normativa in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni; dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle stesse, per periodi anteriori al 1° novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. In tali casi, i benefici economici sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1° gennaio 1997 e non sull'intero indebitato riscosso dal pensionato (le disposizioni più favorevoli non si applicano in caso di dolo da parte dell'interessato).

Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che siano state già recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del D.P.R. 377/99, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purché l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato (art. 1 L. 236/2000).

<sup>57</sup> Sul punto maggiori indicazioni sono contenute nei Messaggi INPS n. 25277 del 9 agosto 2004 e n. 27430 del 6 settembre 2004.

**Articolo 26, comma 7**  
***(Versamento all'entrata del bilancio di quota parte degli interessi attivi INPS per concessione di mutui e prestiti)***

Il **comma 7** dispone che l'INPS renda **indisponibile una quota parte pari a 50 milioni di euro** delle entrate relative agli interessi attivi (al netto dell'imposta sostitutiva) derivanti dalla **concessione di mutui e prestiti** agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP e proceda al riversamento della relativa somma all'entrata del bilancio dello Stato.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996, istituisce presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti, affidando ad un decreto ministeriale l'emanazione delle norme attuative. Tali norme attuative sono state emanate con il D.M. n. 463 del 28 luglio 1998, che prevede che la gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali assicura la continuità delle prestazioni in corso e provvede, armonizzando la preesistente normativa ed unificando gli interventi in favore degli iscritti:

- a) all'erogazione di prestiti annuali e biennali fino al doppio della retribuzione contributiva mensile, di prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione nonché di mutui ipotecari a tassi agevolati;
- b) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;
- c) all'ammissione in convitto, nei centri vacanza estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero dei figli e degli orfani degli iscritti;
- d) al conferimento di borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti;
- e) all'ammissione in case di soggiorno degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonché al ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti;
- f) ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPDAP, adottate sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione.

In materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP è intervenuto il D.M. n. 45 del 7 marzo 2007 (in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 347, della L. 266/2005), che ha consentito anche ai pensionati, già dipendenti pubblici, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP, di iscriversi alla predetta Gestione unitaria. Successivamente, il citato D.M. è stato parzialmente modificato dal D.L. 159/2007: in particolare, tale modifica ha stabilito che l'iscrizione non avviene automaticamente secondo il principio del silenzio-assenso, ma esprimendo la propria volontà di adesione all'INPDAP.

**Articolo 26, commi 8-9**  
**(Versamento all'entrata del bilancio di risparmi di spesa**  
**da parte dell'INPS e dell'INAIL)**

I **commi 8 e 9** dell'articolo 26 contengono disposizioni circa il **versamento da parte dell'INPS e dell'INAIL all'entrata del bilancio dello Stato dei risparmi di spesa ottenuti**.

Più nel dettaglio, il comma 8 prevede, a decorrere dal 2015, il **riversamento, da parte dell'INPS, all'entrata del bilancio dello Stato, di 41 milioni di euro**, così suddivisi:

- 25 milioni di euro in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN - Centralino unico nazionale per Inps, Inail e Equitalia;
- 6 milioni di euro in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC<sup>58</sup>;
- 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del D.L. 201/2011<sup>59</sup>;

Il **comma 9** dispone, a decorrere dal 2015, il **riversamento, da parte dell'INAIL, all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro** a decorrere dal 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'istituto, tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2 (*vedi infra*), con esclusione di quelle predeterminate per legge.

---

<sup>58</sup> La dichiarazione RED è la dichiarazione presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni collegate al reddito; il modello ICRIC (Invalidità civile ricovero) è presentato dagli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di frequenza in cui si dichiara la sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto, e se questo è avvenuto a titolo gratuito o a pagamento.

<sup>59</sup> L'art. 21 del D.L. 201/2011 dispone la soppressione dell'INPDAP, dell'ENPALS, dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania), dell'Agenzia per la regolazione in materia di acqua, dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e dell'Agenzia del settore postale

**Articolo 26, comma 10**  
**(Riduzione contributi patronati)**

Il **comma 10** prevede, per l'esercizio finanziario 2015, la **riduzione** complessiva e proporzionale di **150 milioni di euro** degli **stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale** di cui all'articolo 13, comma 1, della L. 152/2001. I risparmi così ottenuti conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 13 della L. 152/2001, secondo cui il prelevamento di un'aliquota di contribuzione (attualmente pari allo 0,226%) non può avere destinazione diversa dal finanziamento dei suddetti istituti di patronato ed assistenza sociale (salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo in ordine alle percentuali di finanziamento – *vedi infra*). Viene disposta, inoltre, la riduzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, dall'80% al 45% degli anticipi versati ai patronati sulle somme spettanti e, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, dell'aliquota di contribuzione, rideterminata nello 0,148%.

L'**articolo 13, comma 1, della L. 152/2001** dispone il finanziamento per l'attività di istituti di patronato e assistenza sociale, secondo i criteri stabiliti con specifico regolamento (emanato con il D.M. 10 ottobre 2008), mediante il prelevamento di un'**aliquota, pari allo 0,226%**, a decorrere dal 2001, sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrare dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e IPSEMA.

L'importo ottenuto con il richiamato prelevamento è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali (comma 2):

- 89,90% all'attività;
- 10% all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;
- 0,10% per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto

Il D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, adottato in attuazione di quanto disposto dal comma 7, stabilisce le modalità di ripartizione del finanziamento.

Secondo quanto riportato nella Tabella n. 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 2230), **per il 2014 la dotazione per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (cap. 4331) è pari a 342,44 milioni di euro** (valori per competenza).

Si ricorda che le risorse destinate agli istituti di patronato e di assistenza sociale hanno già subito una riduzione per effetto di quanto stabilito dall'**art. 12, c. 12-terdecies, del D.L. 78/2010** il quale ha disposto, per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013, una riduzione degli specifici stanziamenti iscritti nelle U.P.B. dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali a favore dei finanziamenti degli Istituti di

patronato e di assistenza sociale, complessivamente e proporzionalmente nella misura di **30 milioni di euro annui**.

Da ultimo, l'art. 1, c. 9, della L. 228/2012, pur escludendo, fino alla riforma degli istituti di patronato e assistenza sociale, la riduzione dei stanziamenti, dispone tuttavia che il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali venga comunque assicurato, a decorrere dal 2014, per un importo di 30 milioni di euro, anche mediante l'attuazione dell'articolo 7, comma 15, della L. 135/2012 (il quale prevede che il Ministero dell'economie e delle finanze – a fronte di proposte di riduzione di spesa dei singoli Ministeri non adeguate a conseguire i risparmi prefissati - debba riferire al Presidente del Consiglio dei ministri ed, eventualmente, con la medesima legge di stabilità, disporre la corrispondente riduzione delle spese rimodulabili in precedenza accantonate).

**Articolo 26, comma 11**  
***(Riduzione Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello)***

Il **comma 11** dispone, a decorrere dal 2015, la **riduzione di 200 milioni di euro del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello**.

Lo **sgravio contributivo dei contratti di produttività** è stato previsto dall'articolo 1, commi 67 e 68 della L. 247/2007, originariamente in via sperimentale, con effetto dal 1° gennaio 2008, e poi tradotto in forma strutturale dall'articolo 4, commi 28-29, della L. 92/2012. In particolare, il comma 67 ha previsto, attraverso l'istituzione di un **apposito Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello**, la concessione di uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della L. 153/1969, costituita dalle erogazioni previste dai **contratti collettivi aziendali** e territoriali (ovvero di **secondo livello**) caratterizzate da incertezza della corresponsione o dell'ammontare e correlazione, stabilita dal contratto medesimo, tra la struttura della quota di retribuzione e la misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Tale sgravio, fruibile su domanda delle imprese, è concesso sulla base dei seguenti criteri: importo annuo complessivo delle erogazioni in oggetto ammesse allo sgravio **entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale** percepita; determinazione dello sgravio, con riferimento alla quota di erogazioni di cui al precedente richiamo, nella misura di **25 punti percentuali**; determinazione dello sgravio, sempre con riferimento alla quota di erogazioni relative all'importo annuo complessivo in misura pari ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro sulla quota del 5%. Il comma 68 ha rinviato ad un decreto interministeriale la disciplina delle modalità di attuazione dello sgravio<sup>60</sup>.

In relazione alle risorse del richiamato Fondo, si ricorda che la L. 228/2012 ha disposto uno stanziamento del Fondo in questione, sul cap. 4330 del Ministero del lavoro, pari a 500 mln per il 2013. L'articolo 4, comma 1, lett. a), del D.L. 54/2013 ha ridotto la dotazione del Fondo di 250 milioni nel 2013, al fine di rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della L. 92/2012. Successivamente, la lettera c) del comma 3 dell'articolo 15 del D.L. 102/2013 (ai fini della copertura degli oneri derivanti dal provvedimento medesimo) ha disposto la riduzione del Fondo per una somma pari a 186 mln di euro per il 2013, e, quanto a 64 mln di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto Fondo. Da quanto risulta nel bilancio preventivo per il 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la **dotazione per il 2014 del Fondo** sarebbe pari a **607 milioni di euro** in conto competenza.

---

<sup>60</sup> In attuazione di quanto disposto dal presente comma sono stati emanati diversi decreti: il D.M. 7 maggio 2008, per l'anno 2008, il D.M. 17 dicembre 2009, per l'anno 2009, il D.M. 3 agosto 2011, per l'anno 2010, il D.M. 24 gennaio 2012, per l'anno 2011, il D.M. 27 dicembre 2012, per l'anno 2012 e il D.M. 14 febbraio 2014, per l'anno 2014.

Si ricorda che il Fondo richiamato è stato già oggetto di precedenti interventi di riduzione. In particolare: i commi **249 e 254 dell'art. 1 della L. 228/2012** hanno disposto, rispettivamente, una riduzione per pari a 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di euro per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 (per coprire gli oneri derivanti dal rifinanziamento degli ammortizzatori sociali) e di 118 milioni di euro per il 2013 (per la copertura degli oneri dovuti all'incremento del Fondo sociale dell'occupazione); **l'art. 4, c. 1, lett. a), del D.L. 54/2013** ha disposto una riduzione di 250 milioni di euro per la copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento degli ammortizzatori sociali; **l'art. 15, c. 3, lett. c)** ha previsto, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'intero provvedimento<sup>61</sup>, tra l'altro una riduzione anche del Fondo in oggetto pari a 186 milioni di euro per l'anno 2013, e, quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto Fondo.

Da ultimo, l'art. 40 del D.L. 133/2014 ha previsto per la copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e del c.d. *bonus* Giovannini l'utilizzo delle **risorse** finanziarie stanziata, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli **sgravi contributivi** sulle **retribuzioni** previste dalla contrattazione di **secondo livello rimaste inutilizzate**, pari a **103.899.045 euro**, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato (**lettera e**) e la riduzione (pari a **50 milioni** di euro per l'anno **2014**), del Fondo relativo agli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello relative al 2012, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di **557 milioni** di euro per il **2014** medesimo (**lettera f**).

---

<sup>61</sup> Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

**Articolo 27, comma 2**  
**(Ulteriori interventi sul trattamento economico e normativo  
del personale in servizio all'estero)**

Le disposizioni di cui **comma 2** si inseriscono nell'alveo di un **percorso di riduzione dei trattamenti economici per il personale in servizio all'estero**, già parzialmente attuato con l'art. 9-bis del D.L. 101/2013<sup>62</sup> in riferimento alle spese per i cambiamenti di sede – realizzando già nel 2014 economie di spesa pari a circa 3,3 milioni e un maggiore gettito fiscale pari a circa 1,5 milioni -; nonché con i commi 1 e 2 dell'art. 16-bis del D.L. 66/2014<sup>63</sup> per l'**abolizione dell'assegno individuale di rappresentanza** – con forti risparmi, fino ad oltre il 40 per cento a decorrere dal 2015, degli importi mensili percepiti dalle diverse categorie di personale in servizio all'estero.

Nello specifico, il comma 2 prevede anzitutto che il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, **con effetto dal 1° luglio 2015**, eseguiti rilevamenti di carattere oggettivo, provvede a una revisione complessiva dei coefficienti di cui agli articoli 171 e 178 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 - come modificato dal comma 2 in esame - che reca l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Si ricorda che sulla scorta dei coefficienti in questione si opera la maggiorazione dell'indennità di base per il servizio all'estero, in relazione alle caratteristiche della sede di servizio.

In generale, in riferimento al comma 1, la relazione tecnica precisa che le disposizioni vanno lette alla luce della riduzione del 20 per cento dell'indennità di servizio all'estero, quale prevista più avanti proprio dal comma 2 in commento - il che significa che **anche là dove apparentemente vi siano incrementi, questi vanno sempre parametrati alla sottesa e preliminare riduzione dell'indennità base**.

**Sempre con decorrenza dal 1° luglio 2015** il comma 2 in commento prevede la modifica dell'art. 51, comma 8, secondo periodo del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 917 del 1986): in particolare, viene aggiunta l'espressione "*nonché il cinquanta per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base*".

L'art. 51 del T.U. delle imposte sui redditi riguarda la determinazione dei redditi da lavoro dipendente: il comma 8 stabilisce che gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Qualora per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge

---

<sup>62</sup> Recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

<sup>63</sup> Recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

preveda la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate, concorre a formare il reddito la sola indennità base. L'aggiunta operata dal comma 2 in esame affianca all'indennità base nella misura del 50 per cento, quale elemento costitutivo del reddito, il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base.

**La relazione tecnica** quantifica il maggior gettito fiscale e contributivo in 32,3 milioni di euro annui.

Inoltre all'art. 23, comma 1 del D.P.R. 1092 del 1973 – recante il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato – viene aggiunta la locuzione “a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa” alle parole “è aumentato”.

Il comma unico dell'art. 23 sopra richiamato prevede che il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate - individuate con decreto del Ministro competente - è aumentato ai fini pensionistici rispettivamente della metà e di tre quarti. L'aggiunta operata dal comma 2 in commento subordina l'aumento alla domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa (*v. anche infra lettera c*).

Infine, il comma 2 in esame apporta una serie numerosa di **modifiche al citato D.P.R. 18/1967**, modifiche di seguito illustrate:

#### **A. riduzione del venti per cento delle indennità di base di cui alla Tabella A**

La Tabella A in questione è quella allegata al D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. La Tabella A - richiamata anche nell'art. 171 del DPR 18/1967 – riporta le **indennità base** relative ai posti funzione previsti negli uffici all'estero per il personale dei ruoli del ministero degli affari esteri.

Si segnala infatti che l'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri, di cui al richiamato D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici di quella Amministrazione, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno – compresa, nella misura minima, l'eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo provvedimento. Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto da quel provvedimento.

**L'indennità di servizio all'estero** è dettagliatamente regolata dal successivo **art. 171** del D.P.R. n. 18/1967: la novella allo stesso apportata dal Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, ha comportato una ristrutturazione dell'istituto, ora consistente in una indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del ministro degli esteri di concerto con il ministro del tesoro. Rispetto alla

normativa previgente, l'elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un'apposita maggiorazione dell'ISE; analogamente, è stata scorporata dall'ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il decreto legislativo n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. n. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. E' stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).

Si ricorda che l'articolo 1-*bis* del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha recato, in funzione di contenimento della spesa, l'interpretazione autentica della vigente disciplina in materia di trattamento economico del personale del Ministero degli Esteri in servizio all'estero, chiarendo che il trattamento economico nel periodo di servizio all'estero non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale. Inoltre ribadisce quanto peraltro già previsto all'art. 170, comma 2 del D.P.R. n. 18/1967, ovvero che **nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero** in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. n. 18/1967 medesimo. D'altra parte il decreto-legge n. 35/2013<sup>64</sup> all'art. 12, comma 3, lettera *c-quinquies* ha disposto a fini di copertura la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero di un importo di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Infine, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102<sup>65</sup> all'art. 15, comma 3, lett. *b*) ha previsto, sempre a fini di copertura, la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero di un importo pari a 5 milioni per l'anno 2013.

Si ricorda altresì che la legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), all'art. 1, comma 37 aveva già disposto la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'indennità di servizio all'estero, nella misura di **5.287.735 euro annui con decorrenza dal 2013**. La legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) al comma 479 ha disposto un'ulteriore riduzione della medesima autorizzazione di spesa nella **misura di 10 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015**.

Da ultimo, l'art. 16-*bis*, comma 2 del già richiamato D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ha provveduto a **ridurre l'indennità di servizio all'estero nella misura di 15 milioni per il 2015 e 13 milioni a decorrere dal 2016**, a copertura dell'istituzione del Fondo per la promozione del sistema-Paese disposta dal precedente comma 1.

## ***B. modifiche al comma 4 ed abrogazione del comma 5 dell'art. 84***

**Le modifiche apportate dal comma 2 in esame** eliminano dal testo vigente il riferimento al personale di ruolo e all'indennità di servizio all'estero, di modo che il disposto del comma 4 dell'articolo 84 viene a limitarsi al personale a contratto e

---

<sup>64</sup> Recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

<sup>65</sup> Recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

alle retribuzioni di questo - che in quanto a contratto non gode dell'indennità di servizio all'estero. Il comma 2 in esame dispone inoltre l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 84, in base al quale con decreto del Ministro degli affari esteri e per speciali esigenze di servizio si può concedere l'uso gratuito dell'alloggio in immobili adibiti ad uso degli uffici all'estero al personale di custodia e al personale addetto alla cifra e telecomunicazioni, nonché ad altre categorie indicate nel decreto stesso.

L'articolo 84 in questione concerne gli **alloggi in immobili demaniali all'estero**, e prevede che in caso di eccedenza di locali rispetto alle esigenze di servizio, negli immobili demaniali si possano costituire alloggi per il personale, eventualmente anche in locali siti in immobili presi in affitto - in questo secondo caso previo apposito decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il comma 4 dell'articolo 84, cui vengono apportate modifiche, prevede che il personale di ruolo o a contratto, che fruisca di alloggi in entrambe le precedentemente contemplate eventualità, debba corrispondere all'Amministrazione un canone compreso rispettivamente tra l'ottavo e il quinto e il settimo e il quinto dell'indennità di servizio all'estero o della retribuzione mensile, corrispondentemente alle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento. La misura di tali canoni è stabilita con decreto del Ministro degli Affari esteri.

#### **C. modifica dell'art. 144**

L'articolo 144 riguarda le **residenze disagiate**, prevedendo modalità per la loro individuazione, nonché gli effetti ai fini del trattamento di quiescenza e la facoltà del personale addetto di richiedere dopo non meno di due anni il trasferimento. Il comma 2 in esame subordina il computo del servizio in sedi disagiate ai fini pensionistici ad apposita domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa. **La relazione tecnica** rileva che l'introduzione della domanda degli interessati dovrebbe ridurre il numero dei beneficiari, senza peraltro quantificare gli effetti finanziari sul sistema previdenziale.

#### **D. modifica dell'art. 171**

In riferimento al sopra richiamato art. 171, il comma 2 in commento sopprime il riferimento al costo degli alloggi nella lettera a) del comma 3 – nella quale i coefficienti di sede, in base ai quali si opera la maggiorazione dell'indennità di base per il servizio all'estero, sono parametrati in generale al costo della vita, con particolare riguardo al costo *in loco* degli alloggi e dei servizi.

#### **E. modifica dell'art. 173**

L'art. 173 riguarda gli **aumenti per situazione di famiglia**: la modifica operata dal comma 2 in esame riguarda anzitutto il comma 1 dell'art. 173, nel quale si prevede un incremento del venti per cento dell'indennità di servizio per il dipendente all'estero con coniuge a carico: tale incremento viene abbassato ad un ottavo dell'indennità di servizio. Viene poi modificato il comma 3, qui invece

aumentando dal 5 per cento ad un ottavo dell'indennità di servizio – prevista in quel Paese per i posti di primo segretario o di console – l'incremento a favore del dipendente in servizio all'estero, per ciascun figlio a carico – il risultato di tale incremento, tenendo sempre conto della riduzione del 20 per cento dell'indennità di base, è comunque una **riduzione del 15 per cento dell'aumento per ciascun figlio a carico.**

**F. modifica dell'art. 175**

L'art. 175 concerne l'**indennità di sistemazione**: la modifica operata dal comma 2 in esame riguarda anzitutto il comma 2 dell'art. 175, con lievi incrementi percentuali nel calcolo dell'indennità di sistemazione rispettivamente in caso di trasferimento da Roma, di trasferimento da una sede estera ad un'altra o di trasferimento all'interno dello stesso Paese: l'indennità viene elevata di un ventottesimo dell'indennità annuale per il primo caso, e di un quarto e di cinque ottavi dell'indennità mensile nel secondo e terzo caso.

Il comma 2 in esame dispone poi – evidentemente in coerenza con le modifiche apportate all'art. 84, di cui in precedenza - **l'abrogazione del comma 3 dell'art. 175**, che prevede riduzioni dell'indennità di sistemazione qualora si usufruisca di alloggio a carico dell'Amministrazione statale, anche in locazione.

Si ricorda al proposito che l'articolo 4 della legge di stabilità 2012, alla lettera b) del comma 6, ha previsto la corresponsione dell'indennità di sistemazione, per i casi di trasferimento del personale da una sede estera ad un'altra, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo previgente. La medesima norma ha inoltre disposto la riduzione del 50 per cento, anziché del 40 per cento, dell'indennità di sistemazione, in riferimento ai fruitori di residenze di servizio.

**G. modifica dell'art. 176**

L'art. 176 riguarda l'**indennità di richiamo dal servizio all'estero**: la modifica operata dal comma 2 in esame riguarda il comma 2 dell'art. 176, con un **incremento della maggiorazione dal 50 per cento (equivalente a quattro ottavi) a quindici ottavi** rispetto all'indennità mensile - si ricorda infatti che l'indennità di richiamo dal servizio all'estero, prevista per far fronte alle spese di partenza dalla sede estera e di rientro in Italia, corrisponde attualmente ad un'indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento. La modifica eleva l'indennità di richiamo dal servizio all'estero dal 150 al 187,5 per cento dell'indennità di base: tenendo conto tuttavia della riduzione del 20 per cento dell'indennità di base medesima, **l'importo che viene corrisposto al dipendente rimane invariato.**

Si segnala che anche in questo caso l'articolo 4 della legge di stabilità 2012, alla lettera c) del comma 6, ha previsto la riduzione dell'80 per cento dell'indennità di richiamo dal servizio all'estero.

#### **H. modifica dell'art. 177**

L'art. 177 riguarda le **residenze di servizio**: la modifica operata dal comma 2 in esame consiste nella soppressione del secondo periodo del secondo comma, facendo in tal modo venir meno l'obbligo, per i funzionari con rango di ministro e ministro consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche nonché per i titolari dei consolati generale di prima classe, di corrispondere all'Amministrazione - a fronte del diritto ad usufruire di idoneo alloggio rispetto alle loro funzioni - un canone equivalente al 15 per cento dell'indennità personale – che peraltro il citato articolo 4 della legge di stabilità 2012, alla lettera a) del comma 6, aveva elevato alla quota del 20 per cento.

#### **I. sostituzione dell'art. 178**

L'art. 178 concerne il **contributo spese per abitazione**: la vigente formulazione prevede che al personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota o ammobiliata sopporta una spesa superiore al 21 per cento dell'indennità personale spetta un contributo da parte dello Stato, commisurato ai quattro quinti della differenza tra il canone di locazione ed un ammontare pari al 21 per cento dell'indennità personale. Il contributo è concesso per la parte di canone compresa tra 21 e 30 per cento dell'indennità personale; qualora invece il canone superi il 30 per cento dell'indennità, per la parte compresa tra detto 30 per cento e il 35 per cento, il contributo può ugualmente essere corrisposto, sentito tuttavia il parere del Consiglio di amministrazione.

**La nuova formulazione dell'articolo 178** è articolata in tre commi: il comma 1 prevede che, fermo quanto disposto dai precedenti articoli 84 e 177, al personale in servizio all'estero compete l'obbligo di acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilità di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro collegate con le funzioni svolte.

Il comma 2 della nuova formulazione prevede per le spese di abitazione del dipendente in servizio all'estero una maggiorazione dell'indennità di cui all'articolo 171, maggiorazione che si determina secondo cinque criteri, illustrati di seguito alle lettere a)-e):

- a) l'importo della maggiorazione è parametrato all'indennità personale, anche secondo percentuali differenti per i singoli posti di organico nello stesso ufficio, comunque non superiori all'80 per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e soggette a revisione annuale;
- b) la maggiorazione non può eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio corrispondente alle funzioni svolte dal dipendente;

- c) la maggiorazione è corrisposta in costanza di esercizio delle funzioni nella sede, inclusi i periodi di congedo, nonché quelli in cui sia stata eventualmente sospesa o diminuita l'indennità personale;
- d) in caso di coabitazione tra dipendenti, la maggiorazione spetta soltanto a colui che ne ha diritto nella misura più elevata, ulteriormente incrementata del 20 per cento;
- e) infine, la maggiorazione non viene corrisposta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari nel luogo di servizio di un'abitazione adeguata alle funzioni.

Il comma 3 contiene agevolazioni al personale avente diritto alla maggiorazione di cui in precedenza, che di norma è versata in rate semestrali anticipate: se infatti gli usi locali prevedono il versamento anticipato del canone di locazione per uno o due anni, l'Amministrazione può versare anticipatamente le prime due rate.

**L.     *modifica dell'art. 181***

L'art. 181 del D.P.R. 18/1967 è modificato al comma 2, sopprimendo l'espressione "*nella misura del 50 per cento*". Si ricorda che l'art. 181 in oggetto concerne le **spese di viaggio per congedo o ferie**, da e per la sede estera, per le quali è previsto il rimborso parziale (comma 1). L'eliminazione, operata dal comma 2 dell'art. 27 in commento, del riferimento al 50 per cento dal comma 2 dell'art. 181, comporta il venir meno, appunto, della limitazione del rimborso al 50 per cento, che era stata introdotta dalla legge di stabilità 2014 (comma 480), a fronte del 90 per cento precedentemente vigente.

**M.     *modifica dell'art. 186***

L'art. 186 del D.P.R. 18/1967 concerne i **viaggi di servizio**: la modifica apportata dal comma 2 in commento – che sostanzialmente elimina la "diaria" per i viaggi di servizio - sopprime il terzo, quarto e quinto comma, sostituendo altresì il secondo. Per ciò che riguarda i commi soppressi, questi prevedono per i viaggi di servizio la corresponsione, oltre alle spese di viaggio, anche di un supplemento per le spese di spedizione del bagaglio, sino al peso di 50 kg. È previsto inoltre che i viaggi di servizio siano disposti dal Ministero, e inoltre che, se per esigenze di servizio il capo di un'ambasciata o di un ufficio consolare debba essere accompagnato dal coniuge, anche questi usufruisca del trattamento previsto dall'articolo 186 per i viaggi di servizio.

Per quanto invece concerne la sostituzione del secondo comma, la nuova formulazione prevede che al personale che compie viaggi di servizio nel paese di residenza o in altri paesi esteri, compete il rimborso delle spese di viaggio, di

vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni per i viaggi di servizio nel territorio nazionale.

**La relazione tecnica**, pur rilevando che la lettera *n*) dovrebbe comportare risparmi, a titolo prudenziale rinuncia a quantificarli, rilevando peraltro che la norma semplifica anche i procedimenti amministrativi.

Conclusivamente, si segnala che **la relazione tecnica riassume gli effetti del comma 2**, evidenziando come la nuova disciplina introdotta in ordine agli oneri per il reperimento di alloggi a favore del personale in servizio all'estero comporti spese per 55,21 milioni di euro annui; d'altra parte, gli aumenti previsti per le varie situazioni di famiglia dovrebbero essere pari a 33,7 milioni di euro annui, mentre l'esborso per indennità di prima sistemazione, indennità di richiamo e maggiori oneri per contributi alle spese di trasporto dovrebbe essere pari a 11,97 milioni di euro annui. Infine, il ripristino del rimborso totale per un viaggio di congedo ogni 18 mesi dovrebbe importare una maggiore spesa annua di 1.395.000 euro.

**Articolo 28, commi 6 e 7**  
**(Comandi del personale scolastico)**

I **commi 6 e 7** modificano la disciplina in materia di comandi, distacchi, utilizzazioni del personale scolastico, attraverso:

- **l'eliminazione** della possibilità di collocare **fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici** per **assegnazioni** presso **associazioni professionali** del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, enti che operano nel campo della **formazione** e della **ricerca educativa e didattica**, nonché enti che operano nel campo delle **tossicodipendenze**;
- **l'eliminazione, dal 1° settembre 2015**, della possibilità per il personale del **comparto scuola - salve alcune ipotesi** - di essere posto in posizione di **comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione** comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni.

Lo scopo è quello di garantire l'offerta formativa.

In particolare, il **comma 6** sopprime il secondo e il terzo periodo dell'**art. 26, co. 8**, della **L. 448/1998**, i quali – in base alle modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 1, co. 57, lett. a) e b), della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) – dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

- fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all'art. 116 del DPR 309/1990<sup>66</sup>;
- fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Tutte le assegnazioni previste dall'art. 26, co. 8, della L. 448/1998 - incluse, dunque, quelle disposte ai sensi del primo periodo del comma per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica (v. *infra*) - comportano il **collocamento in posizione di fuori ruolo**. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

---

<sup>66</sup> Il disegno di legge di stabilità 2013 (A.C. 5534) prevedeva la riduzione da 100 a 50 unità del contingente in questione. La previsione fu soppressa durante l'esame parlamentare.

Si rammenta, altresì, che il **co. 9** dello stesso art. 26 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione **possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato**, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Le modalità attuative di tale disposto sono state definite con [D.M. n. 100 del 31 marzo 2000](#).

*Occorre, dunque, valutare se non debba essere abrogato anche il comma 9 dell'art. 26 della L. 448/1998.*

Il **comma 7** dispone che **dal 1° settembre 2015 il personale del comparto scuola** (incluso, dunque, il personale ATA) **non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione** comunque denominata, presso [pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato](#)<sup>67</sup>, nonché presso autorità indipendenti - inclusa la CONSOB -, enti, associazioni e fondazioni, fatte salve alcune ipotesi.

Le fattispecie fatte salve riguardano:

- il **personale dirigente e docente collocato fuori ruolo** per compiti connessi con l'**attuazione dell'autonomia** scolastica, di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi (art. 26, co. 8, primo periodo, L. 448/1998)<sup>68</sup>;
- i dirigenti scolastici e i docenti di ruolo di educazione fisica dispensati in tutto o in parte dall'insegnamento in qualità di **coordinatori periferici di educazione fisica** (art. 307 D.Lgs. 297/1994, novellato dal co. 4 dell'articolo 28 in commento);
- il personale destinato alle **scuole italiane all'estero** (parte V D.Lgs. 297/1994);
- i docenti delle istituzioni scolastiche collocati in esonero parziale o totale in quanto utilizzati presso le università con **compiti di supervisione del tirocinio** e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di **corsi di laurea in scienze della formazione primaria** e di **corsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento** nelle scuole secondarie (art. 1, co. 4, L. 315/1998).

Sono, altresì, fatte salve le prerogative sindacali.

<sup>67</sup> L'ultimo elenco redatto dall'ISTAT è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2014.

<sup>68</sup> Per l'a.s. 2014-2015, l'assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica è stata disposta con [CM n. 30 del 18 febbraio 2014](#).

In materia, si ricorda che l'**art. 50 del D.Lgs. 165/2001** ha rimesso ad un apposito **accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali più rappresentative** la disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico.

Sulla materia è successivamente intervenuto l'**art. 46-bis del D.L. 112/2008 (L. 133/2008)**, che ha rimesso a uno specifico **decreto la razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali**<sup>69</sup>.

Da ultimo, l'**art. 7 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014)** ha disposto la **riduzione del 50%, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali**, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti<sup>70</sup>. Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali<sup>71</sup>.

Ai fini indicati, il comma 7 **sostituisce, dal 1° settembre 2015, l'art. 1, co. 59, della L. 228/2012**, che aveva previsto la possibilità per il personale appartenente al comparto scuola – al di fuori delle ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, co. 8, della L. 448/1998 e delle prerogative sindacali – di essere posto in posizione di **comando** presso altre amministrazioni pubbliche solo con **oneri a carico dell'amministrazione richiedente**.

*Alla luce della nuova disciplina, sembrerebbe, dunque, necessario abrogare anche il comma 10 dell'art. 26 della L. 448/1998.*

Infatti, il **co. 10** richiamato dispone che possono essere concessi **comandi annuali** dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo presso università, associazioni professionali del personale direttivo e docente, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, **con oneri interamente a loro carico**<sup>72</sup>.

---

<sup>69</sup> In attuazione dell'articolo 46-bis del D.L. 112/2008 è stato adottato il DM 23 febbraio 2009, che ha disposto la progressiva riduzione del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti e rivisto i criteri per la ripartizione dei contingenti tra le varie associazioni sindacali.

<sup>70</sup> In attuazione di quanto previsto è stata emanata la Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 5 del 20 agosto 2014.

<sup>71</sup> Specifiche disposizioni sono previste per le forze di polizia e i vigili del fuoco.

<sup>72</sup> Per l'applicazione dei commi da 8 a 10 dell'art. 26 della L. 448/1998 per l'a.s. 2014-2015 il MIUR ha emanato la [CM n. 31 del 18 febbraio 2014](#).

**Articolo 28, commi 8 e 9**  
**(Supplenze brevi di personale docente e ATA)**

I **commi 8 e 9 vietano, a decorrere dal prossimo anno scolastico, il conferimento di supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi 7 giorni di assenza dei collaboratori scolastici.** Vietano altresì (in ogni caso) il conferimento di supplenze brevi agli **assistenti tecnici** e agli **assistenti amministrativi**, salvo, per quest'ultima fattispecie, il caso di istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti.

In particolare, il **comma 8** – concernente le supplenze di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) – prevede che le disposizioni, nei termini sopra descritti, decorrono dall'avvio del nuovo anno scolastico (1° settembre 2015).

Inoltre, stabilisce che per la **sostituzione del personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico** (non solo per i primi 7 giorni di assenza) si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle **ore eccedenti**<sup>73</sup>.

Dunque, l'istituto che prevede la sostituzione dei colleghi assenti con colleghi in servizio attraverso l'attribuzione di **ore eccedenti** – attualmente disciplinato solo con riferimento al personale docente dall'art. 30 del [CCNL personale del comparto scuola 2006-2009](#) del 29 novembre 2007 – viene introdotto, in via legislativa, **anche per i collaboratori scolastici.**

Conseguentemente, si dispone che le istituzioni scolastiche destinano il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" prioritariamente alle ore eccedenti.

*Si segnala che l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa dal 2013 è confluita nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (si veda scheda art. 28, co. 2).*

Anche il **comma 9** – concernente il personale docente – prevede che le disposizioni decorrono dall'avvio del nuovo anno scolastico.

---

<sup>73</sup> La relazione tecnica evidenzia che in tutti gli altri comparti del pubblico impiego non si provvede a sostituzione per assenza del personale amministrativo. Per le assenze degli assistenti tecnici evidenzia che, in caso di effettiva indisponibilità dei colleghi in servizio, le funzioni potranno essere assicurate, per il tempo strettamente necessario, dall'insegnante tecnico-pratico o, in assenza anche di questi, dal docente di teoria.

In entrambi i commi, **si richiama l'art. 1, co. 78**, della **L. 662/1996** che, con riferimento alle **supplenze brevi e saltuarie**, dispone, in particolare, che i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle stesse solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla **sostituzione del personale assente con docenti già in servizio** nella medesima istituzione scolastica<sup>74</sup>.

In materia si ricorda, inoltre, che, per le scuole dell'infanzia ed elementari, **l'art. 1, co. 72**, della **L. 662/1996** (poi abrogato dall'art. 24 del D.P.R. 81/2009) aveva consentito la sostituzione dei docenti assenti fino a 5 giorni utilizzando i docenti dell'organico di istituto.

A sua volta, **l'art. 22, co. 6**, della **L. 448/2001** ha disposto che le istituzioni scolastiche (ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari) possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un **massimo di 15 giorni**. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto<sup>75</sup>.

Le **supplenze del personale scolastico** sono disciplinate principalmente dall'art. 4 della L. 124/1999, che distingue fra:

- **supplenze annuali**, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (co. 1);
- **supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche**, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ovvero per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario gli abbinamenti di spezzoni che non raggiungono l'orario di cattedra) (co. 2);
- **supplenze temporanee più brevi**, nei casi diversi da quelli citati (co. 3).

In attuazione dell'art. 4, co. 5, della L. 124/1999 sono stati emanati i regolamenti per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee. In particolare, la

---

<sup>74</sup> Dispone, altresì, che le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.

<sup>75</sup> Occorre, inoltre, ricordare che, in base all'art. 28, co. 5, del [CCNL del 29 novembre 2007](#), nella scuola primaria, nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata - qualora il collegio dei docenti non abbia effettuato la programmazione di attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, ovvero qualora non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa - a supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di 5 giorni nell'ambito del plesso di servizio.

In base al co. 6, negli istituti di istruzione secondaria, i docenti il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento anche mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze.

disciplina relativa al conferimento delle supplenze al **personale docente** è attualmente recata dal **D.M. 131/2007** (che ha sostituito il D.M. 201/2000). La disciplina relativa al conferimento delle **supplenze al personale ATA** è recata dal **D.M. 430/2000**.

Per completezza, si rammenta che, da ultimo, l'art. 7, co. 38, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha previsto il **monitoraggio**, da parte del MIUR, dei **contratti per le supplenze brevi stipulati** dai dirigenti scolastici e il controllo nei confronti delle istituzioni che li sottoscrivono in misura anormalmente alta in relazione al proprio numero di posti di organico.

**Articolo 28, commi 10-12**  
**(Dotazioni organiche del personale ATA)**

I **commi 10-12** prevedono la **revisione**, con **decreto interministeriale**, di **criteri** e parametri per la definizione delle **dotazioni organiche** del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (**ATA**) della scuola, al fine di conseguire, dall'a.s. 2015/2016, una **riduzione** del **numero di posti** e della relativa spesa. Ciò, in considerazione del processo di digitalizzazione dei processi amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 10 milioni nel 2015, a valere su quota parte dei risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche.

In particolare, il **comma 10** dispone che con **decreto interministeriale** MIUR-MEF, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, si procede alla **revisione di criteri e parametri** per la definizione delle **dotazioni organiche** del personale **ATA**.

L'obiettivo è quello di conseguire, a decorrere dall'a.s. 2015-2016:

- una **riduzione** del numero di **posti** pari a **2.020 unità**;
- una riduzione di spesa pari ad € 50,7 milioni (in base al **comma 12**, tale economia lorda di spesa si consegue dal 2016, mentre nel 2015 essa non deve essere inferiore ad € 16,9 milioni).

La rideterminazione è collegata al processo di **digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche**, per il quale il **comma 11** autorizza la spesa di 10 milioni di euro nel 2015 a valere sui risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche.

La previsione è corredata di **clausola di salvaguardia**. Infatti, il **comma 12** prevede che, in caso di mancata emanazione del decreto interministeriale entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del MIUR.

Rispetto all'assetto vigente, dunque, criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA saranno definiti con decreto interministeriale e non più con regolamento.

I criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA sono stati definiti - a seguito della previsione di revisione recata dall'art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), finalizzata a conseguire, nel triennio 2009-2011, una riduzione complessiva del 17% della consistenza della dotazione organica determinata per l'a.s. 2007/2008 e ferma restando la riduzione prevista dall'art. 2, co. 411 e 412, della L. 244/2007 – dal regolamento emanato con **DPR 119/2009**.

In particolare, l'art. 1, co. 2, del DPR 119/2009 ha previsto che la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è definita a livello nazionale in base ai criteri da esso previsti e secondo i parametri di calcolo di cui alle tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C.

L'art. 4 ha disposto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di **collaboratori scolastici** sono assicurati, in tutto o in parte, da **personale esterno** all'amministrazione, è **indisponibile**, a qualsiasi titolo, il **25% dei posti** del corrispondente profilo professionale. Ha disposto, inoltre, che il dirigente regionale può promuovere intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del **personale già addetto ai lavori socialmente utili**, impegnato nelle istituzioni scolastiche in **compiti di carattere amministrativo e tecnico**, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente **accantonamento** di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al **50%**.

In seguito, l'art. 19, co. 7, del **D.L. 98/2011** (L. 111/2011) ha disposto un consolidamento delle riduzioni complessive di personale scolastico, stabilendo che, a decorrere **dall'a.s. 2012/2013**, le **dotazioni organiche** del personale docente, educativo ed ATA **non devono superare la consistenza** delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'**a.s. 2011/2012** (pari, per il personale ATA, in base al D.I. 29 luglio 2011, a 207.123 unità, comprensive dei posti da accantonare a seguito della terziarizzazione dei servizi, quantificati in 11.857 unità).

Lo [schema di decreto](#) relativo alla dotazione degli organici di diritto del personale ATA per l'a.s. 2014/2015– trasmesso dal MIUR ai dirigenti generali degli USR e ai dirigenti degli ambiti territoriali provinciali con [nota 6278 del 20 giugno 2014](#) - e, in particolare, la [tab. A](#), indica una consistenza di **205.554 unità**.

Per completezza si ricorda che l'art. 19, co. 10, del **D.L. 98/2011** (L. 111/2011), recante interpretazione autentica dell'art. 22, co. 2, della L. 448/2001 (che, letteralmente, riguarda solo il personale docente), ha disposto che il **parere** delle competenti **Commissioni parlamentari** deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifica i **parametri** per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e **ATA**.

**Articolo 28, commi 28-30**  
**(Assunzioni da parte delle università)**

I **commi da 28 a 30** recano disposizioni finalizzate ad agevolare l'ingresso di ricercatori nelle università "virtuose", a regolare diversamente il rapporto fra assunzioni di professori e chiamate di ricercatori, nonché a consentire il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni.

Si ricorda che l'**art. 24, co. 3**, della **L. 240/2010** ha individuato **due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato**.

La prima (**lett. a**) consiste in **contratti di durata triennale, prorogabili per due anni**, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.

La seconda (**lett. b**) è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere - nonché, ai sensi dell'art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010 a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all'art. 1, co. 14, della L. 230/2005 - e consiste in **contratti triennali non rinnovabili**.

Il **co. 5** dello stesso art. 24 prevede che **nel terzo anno** di questa seconda tipologia di contratto l'università, **nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione**, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la **valutazione ha esito positivo**, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è **inquadrato come professore associato**.

E' utile ricordare che, sulla base della stessa L. 240/2010, la figura del ricercatore a tempo indeterminato è stata posta ad esaurimento. Infatti, l'art. 29 ha disposto che, dalla data dell'entrata in vigore della legge, per la copertura – fra gli altri – dei posti di ricercatore le università potevano avviare solo le procedure da essa previste.

In particolare, il **comma 28**, inserendo un nuovo periodo nel comma 13-*bis* dell'art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), prevede che, dal 2015, le (sole) università che sono in una situazione finanziaria solida, ovvero che riportano un **indicatore delle spese di personale inferiore all'80%**<sup>76</sup>, possono procedere alla stipula di contratti per **ricercatori a tempo determinato** di entrambe le tipologie **"in aggiunta"** alle facoltà assunzionali previste per il sistema universitario dallo stesso comma 13-*bis*.

Stabilisce, inoltre, che le università possono procedere a ciò **"anche"** utilizzando le cessazioni dei ricercatori della prima tipologia avvenute nell'anno precedente, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali di cui al più volte citato comma 13-*bis*.

---

<sup>76</sup> Art. 7, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 49/2012.

Letteralmente, la disposizione sembrerebbe, dunque, volta a consentire che le università "virtuose" possano stipulare i contratti sopra indicati **senza alcun limite massimo derivante dalle facoltà assunzionali, né dall'effettivo numero di cessazioni di ricercatori nella struttura interessata.**

La **relazione tecnica** evidenzia, invece, che la norma prevede "la possibilità di **sostituire**, senza gravare sui punti organico, **il 100% dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)**" della L. 240/2010 già assunti a valere sui punti organico. Analogo concetto è espresso nella relazione illustrativa.

*Appare, dunque, necessario chiarire il riferimento alla stipula di contratti a tempo determinato - sia della prima che della seconda tipologia (questi ultimi suscettibili di determinare, alle condizioni sopra riportate, un transito nei ruoli di professore associato) - "in aggiunta", nonché il significato dell'espressione "anche utilizzando le cessazioni...".*

*Occorrerà, conseguentemente, intervenire sulla formulazione del testo, affinché non insorgano dubbi interpretativi nella fase di applicazione.*

Al riguardo, si ricorda che l'**art. 7 del D.Lgs. 49/2012** – facendo salve le disposizioni in materia di definizione dei livelli occupazionali massimi su scala nazionale – ha individuato, **limitatamente all'anno 2012**, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la **determinazione**, tra l'altro, **della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato** (co. 1), rimettendo ad un D.P.C.M., da emanare con cadenza triennale, entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi (co. 6).

Successivamente, l'**art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012** (L. 135/2012), introducendo il **co. 13-bis** nell'**art. 66 del D.L. 112/2008** (L. 133/2008) ha fissato le misure percentuali di *turn-over* valide **con riferimento "al sistema" delle università nel suo complesso**<sup>77</sup> e ha previsto che all'attribuzione del **contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo** si provvede con **decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, "**tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012**".

Tale disposizione sembrava aver dato seguito alla [risoluzione della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato Doc. XXIV, n. 38](#), che aveva impegnato il Governo a sopprimere la previsione contenuta nell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 49/2012 di rinviare ad un D.P.C.M. la definizione di nuovi parametri assunzionali, rilevando la necessità che la relativa disciplina fosse sancita a livello legislativo, al fine di non ledere l'autonomia universitaria.

<sup>77</sup> A seguito delle modifiche da ultimo apportate dall'art. 1, co. 460, della L. 147/2013, si tratta del contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% per il 2014 e il 2015, al 60% per il 2016, all'80% per il 2017 e al 100% dal 2018, di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

Su tale base, è stato dunque emanato il [D.M. 9 agosto 2013, n. 713](#)<sup>78</sup>, che ha definito (utilizzando le combinazioni previste dall'art. 7, co. 1, del d.lgs. 49/2012) criteri e contingente assunzionale delle università statali per l'anno **2013**, espresso in termini di **punti organico**<sup>79</sup>, **utilizzabili per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato** a carico del bilancio di ogni università<sup>80</sup>.

Peraltro, l'applicabilità anche agli anni successivi al 2012 delle disposizioni recate dall'art. 7 del D.Lgs. 49/2012 era stata esplicitamente confermata dal Governo alla Camera il 4 dicembre 2013, in occasione della [risposta all'interrogazione a risposta immediata 3-00496](#), nonché, il **3 aprile 2014**, nella [risposta all'interrogazione a risposta in Commissione 5-01342](#).

**Nel frattempo, tuttavia, l'art. 1, co. 9, del D.L. 150/2013** (L. 15/2014) ha prorogato al **30 giugno 2014** il termine per l'adozione del **D.P.C.M.** con il quale ridefinire, per il **triennio 2014-2016**, la disciplina per l'individuazione della misura delle **assunzioni per ciascun ateneo**. Allo stato, il D.P.C.M. non è intervenuto.

Il **comma 29** modifica uno dei criteri in base ai quali le università predispongono i piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo.

In particolare, si modifica la previsione recata dall'art. 4, co. 2, lett. c), secondo periodo, del D.Lgs. 49/2012, che prevede, per gli atenei con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30% del totale dei professori, la stipula di un numero di contratti a favore di ricercatori a tempo determinato della seconda tipologia (contratti triennali non rinnovabili, al termine dei quali i titolari possono essere inquadrati come professori associati) non inferiore a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, eliminando il riferimento alla specifica tipologia di contratto.

In sostanza, si consente una maggiore flessibilità nella scelta della tipologia contrattuale, mantenendo invariati i vincoli numerici assunzionali<sup>81</sup>.

---

<sup>78</sup> Per il 2012, era stato adottato il [D.M. 22 ottobre 2012, n. 297](#).

<sup>79</sup> In tale D.M. il costo medio nazionale di un professore di prima fascia è pari ad € 118.489, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 punto organico.

<sup>80</sup> In particolare, il D.M. prevede che a ciascuna università statale è attribuita per l'anno 2013 una quota parte del 20% della somma dei Punti Organico relativi alle cessazioni del personale a tempo indeterminato e del personale ricercatore a tempo determinato a livello di sistema universitario verificatesi nell'anno 2012, secondo le modalità e i criteri di seguito indicati:

a) Per ogni università statale sono quantificati i Punti Organico 2013 risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 del d.lgs. 49/2012, e la relativa incidenza percentuale a livello di sistema universitario.

b) Il 20% dei Punti Organico del sistema universitario relativi alle cessazioni dell'anno 2012 di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato è ripartito tra ogni università statale in misura proporzionale alla rispettiva incidenza percentuale sul totale di sistema universitario come risultante dal criterio di cui al punto a).

c) A ciascuna università statale è conseguentemente attribuito il contingente di risorse espresso in termini di Punti Organico.

<sup>81</sup> Resta ferma la previsione recata dal primo periodo della lett. c) citata, in base alla quale nella programmazione occorre provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori della seconda tipologia in modo da assicurare una adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori nel quale, in base alla lett. a), i professori di prima fascia non devono superare il 50% dell'organico dei professori di prima e seconda fascia.

Il **comma 30** estende alle università le disposizioni - già introdotte per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici (art. 3, co. 3, secondo periodo, del D.L. 90/2014-L. 114/2014) - che prevedono il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

La **relazione tecnica** evidenzia che in tal modo si consente agli atenei che non hanno utilizzato integralmente – anche a seguito dei ritardi registrati nella procedura relativa all’abilitazione scientifica nazionale (art. 16, L. 240/2010) – le risorse per nuove assunzioni (rese disponibili dalle cessazioni dell’anno precedente), di poter cumulare le disponibilità residue nell’arco temporale di 3 anni, evitando interventi di proroga disposti di volta in volta.

Un problema in tal senso si è posto, di recente, per le **chiamate di professori associati** per gli anni **2012 e 2013**, previste dal **piano straordinario** di cui all’art. 1, co. 24, della L. 220/2010 e all’art. 29, co. 9, della L. 240/2010.

In particolare, **l’art. 3, co. 1, del D.L. 28 dicembre 2012, che ha indicato i criteri per l’utilizzo delle risorse per il 2012-2013, aveva indicato** per l’utilizzo delle somme assegnate il termine del **31 ottobre 2014**. Si è poi reso necessario differire tale termine al 30 giugno 2015 con l’art. 14, co. 4, del D.L. 90/2014, conseguentemente – come evidenziava la relazione illustrativa - al differimento del termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale previsto dal co. 1 dello stesso art. 14.

**Articolo 38, commi 12-14**  
***(Expo 2015 – Misure in materia di personale e contributo al Comune di Milano per gli oneri connessi all'evento)***

I **commi 12-14** dettano norme relative alla realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015 e agli eventi connessi al semestre italiano di presidenza europea.

Il **comma 12** prevede, a favore del Comune di Milano, una serie di deroghe a norme vigenti relative al contenimento delle **spese di personale**.

In primo luogo, si prevede la non applicazione, per il 2015, delle norme che limitano la spesa per il personale con contratto a termine (articolo 9, comma 28, del D.L. n.78/2010) e delle norme che impongono la riduzione percentuale della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente (articolo 1, comma 557, della legge n.296/2006).

L'**articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010** prevede, a decorrere dall'anno 2011, che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

L'**articolo 1, comma 557, della legge n.296/2006**, prevede che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali

In secondo luogo, in deroga alla normativa vigente e al CCNL enti locali<sup>82</sup>, si autorizza il Comune di Milano a corrispondere, al personale non dirigenziale impiegato nella attività strettamente connesse alla realizzazione dell'Expo 2015,

---

<sup>82</sup> Il richiamato articolo 14 del Contratto collettivo nazionale Regioni ed enti locali del 1° aprile 1999 prevede, in particolare, che "a decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore".

45 ore pro-capite mensili, sino al 31 dicembre 2015, di compensi per **prestazioni di lavoro straordinario**.

Il **comma 13** estende agli enti locali e regionali la deroga ai vincoli in materia di personale a tempo determinato, già prevista per le società *in house* degli enti locali soci di Expo 2015 (dall'articolo 46-ter, comma 2, del D.L. n.69/2013) per le attività funzionali all'Expo 2015. Con riferimento al termine per usufruire della predetta deroga, si prevede che lo stesso sia fissato alla fine della conclusione delle medesime attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (il termine vigente è il 31 dicembre 2015).

L'**articolo 46-ter, comma 2, del D.L. n.69/2013**, prevede che "fermo restando il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, le **società in house degli enti locali soci di Expo 2015 S.p.A.** possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di **personale a tempo determinato** necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere, nonché per la prestazione di servizi e altre attività, tutte strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione delle medesime e comunque con durata **non oltre il 31 dicembre 2015** nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere".

Il **comma 14**, infine, al fine di garantire la realizzazione dell'esposizione, autorizza la spesa di **50 milioni di euro, per l'anno 2015**, come contributo dello Stato ai **maggiori oneri** che deve sostenere il **comune di Milano** per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all'evento espositivo.

Si tratta di una disposizione analoga a quella dettata, per l'anno 2014, dall'art. 13, comma 4, del D.L. 47/2014. Tale norma ha infatti attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015, specificando altresì che tale contributo non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2014.

### **Articolo 44, commi 1-5 (Aliquote fondi pensione)**

I **commi da 1 a 5 dell'articolo 44** prevedono l'**innalzamento dell'aliquota** di tassazione dall'**11 al 20 per cento** per i **fondi pensione** e dall'**11 al 17 per cento** per la **rivalutazione del TFR** (trattamento di fine rapporto).

A decorrere **dal 1° luglio 2014** l'aliquota della tassazione dei redditi di natura finanziaria è stata aumentata dal **20 al 26 per cento** (articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014); contestualmente è stato introdotto, in via compensativa, un credito di imposta in favore delle Casse di previdenza private e un **elevamento all'11,5 per cento**, per l'anno 2014, dell'aliquota sui **fondi pensione** (articolo 4).

Una prima revisione delle aliquote era già intervenuta ad opera dell'articolo 2 (commi da 6 a 12) del decreto-legge n. 138 del 2011, che aveva introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la complessiva revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria, al fine di unificare le aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento.

Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i **titoli di Stato** ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (cd. *white list*, vale a dire i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), i titoli di risparmio per l'economia meridionale e le forme di previdenza complementare (**fondi pensione**). Si ricorda che tra le categorie di interessi la cui tassazione resta al 12,5 vi sono i **project bond** e - oltre ai **buoni postali** - le emissioni della "gestione separata" di **Cassa depositi e prestiti** per il finanziamento degli investimenti pubblici (art. 22-*quinquies* del D.L. n. 91 del 2014).

In particolare il **comma 1** modifica l'**aliquota** prevista all'articolo 17, comma 1, del D.LGS. n. 252 del 2005 in materia di forme pensionistiche complementari (cd. **fondi pensione**), innalzandola **al 20 per cento**.

Il **comma 2** prevede, inoltre, che la base imponibile dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione sia determinata, per i **redditi dei titoli pubblici**, in base al rapporto tra l'aliquota vigente (12,50 per cento) e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli.

Il **comma 3** **aumenta** dall'**11 al 17 per cento** l'aliquota per la **rivalutazione del TFR** (trattamento di fine rapporto) al fine – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa - di armonizzare il livello di imposizione previsto per le rivalutazioni dei fondi per il TFR con quello previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari.

Ai sensi del **comma 4**, le nuove aliquote si applicano dal **periodo d'imposta successivo** a quello in corso al 31 dicembre **2014**.

In **deroga** al principio di **irretroattività** delle norme tributarie (previsto dall'articolo 3 dello **Statuto del contribuente**, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212), l'imposta sul risultato di gestione dei **fondi pensione** dovuta per il periodo d'imposta **in corso al 31 dicembre 2014** è determinata con la **nuova aliquota**; tuttavia, la base imponibile è **ridotta del 48 per cento** della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti ed il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014. Tale meccanismo dovrebbe consentire di evitare che l'incremento di tassazione incida su posizioni già definite, ossia sui rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nel corso del 2014 (assoggettate alla minore aliquota pro tempore vigente), e che la maggiore aliquota gravi di fatto sugli altri iscritti.

Sostanzialmente, per effetto della riduzione della base imponibile nella misura pari al 48 per cento dei rendimenti netti maturati ed erogati durante l'anno, si determina una riduzione dell'imposta dovuta pari al differenziale (8,5 per cento) tra la nuova e la vecchia aliquota, confermando la tassazione all'11,5 per cento vigente al momento della erogazione. Infatti, riducendo la base imponibile dell'imposta calcolata al 20 per cento di un importo pari al 48 per cento del rendimento, al netto di un'imposta dell'11,5 per cento, l'imposta dovuta è pari a quella accantonata al momento della liquidazione della prestazione.

Per quanto riguarda il **TFR**, invece, ai sensi del **comma 5** la nuova aliquota si applica alle rivalutazioni decorrenti **dal 1° gennaio 2015**.

**Articolo 45, comma 1**  
**(Riduzione Fondo cuneo fiscale)**

L'**articolo 45** reca una serie di **misure di copertura** del provvedimento.

In primo luogo, il **comma 1** **riduce** l'autorizzazione di spesa - **sostanzialmente azzerandone la dotazione** - relativa al **Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti di 1.930 milioni di euro** in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di **2.685 milioni** di euro in termini di indebitamento netto per l'anno **2015**, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Il Fondo, istituito dall'**articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014**, con lo scopo di **rendere permanente il *bonus fiscale*** previsto per i lavoratori dipendenti e assimilati dall'articolo 1 del medesimo decreto-legge, **ha istituito** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo denominato **Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti**, con la seguente dotazione:

- 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015;
- 4.680 milioni di euro per l'anno 2016;
- 4.135 milioni di euro per l'anno 2017;
- 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Si rammenta che l'**articolo 4 del ddl di stabilità in esame** (alla cui scheda si rinvia) ha la finalità di rendere strutturale ( con un onere annuo quantificato dalla relazione tecnica in circa 9,5 miliardi di euro annui) il credito d'imposta IRPEF introdotto dall'articolo 1 del D.L. n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti, originariamente introdotto per il solo anno 2014.

**Articolo 45, comma 6**  
***(Riduzione risorse per benefici previdenziali  
relativi a lavori usuranti)***

Il **comma 6** riduce di **150 milioni di euro** annui, a decorrere dal 2015, lo stanziamento relativo ai **benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti**.

Si ricorda che in attuazione della delega legislativa conferita dell'articolo 1 della L. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro), con il **decreto legislativo n. 67/2011** è stata introdotta una disciplina normativa relativa al pensionamento dei soggetti che hanno svolto attività lavorative usuranti.

Il decreto legislativo 67/2011 era volto, in particolare, a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il **diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni**.

Per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, il decreto dispone che possano usufruire del pensionamento anticipato quattro diverse categorie di soggetti, ossia:

- i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (di cui all'articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999);
- i lavoratori subordinati notturni (come definiti dal D.Lgs. 66/2003);
- i lavoratori addetti alla cd. "linea catena" che, nell'ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
- i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Le condizioni per l'accesso al beneficio pensionistico sono che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa (secondo il testo originario del decreto legislativo, nella fase transitoria, ossia fino al 2017, per un minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; a regime, ossia dal 2018, per un arco di tempo almeno pari alla metà dell'intera vita lavorativa).

Specifiche norme concernono gli obblighi dei datori di lavoro in ordine alla produzione della documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio pensionistico.

Una apposita clausola di salvaguardia è volta a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati, prevedendo il differimento della decorrenza dei trattamenti (con criteri di priorità basati sulla data di maturazione dei requisiti) qualora emergano scostamenti tra il numero delle domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione.

L'**articolo 24, comma 17, del D.L. 201/2011** (riforma Fornero) è intervenuto sul decreto legislativo n.67/2011, operando una significativa **modifica delle condizioni di accesso al pensionamento anticipato**, con l'effetto di attenuare la portata dei benefici previdenziali in precedenza previsti.

La nuova disciplina pensionistica ha, in particolare, previsto:

- la limitazione agli anni 2008-2011 (anziché 2008-2012) del periodo transitorio;
- per quanto concerne la disciplina a regime (che decorre dal 1° gennaio 2012, e non più dal 1° gennaio 2013), la previsione che il **pensionamento avvenga secondo il**

**sistema delle “quote”** previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della L. 247/2007 (ferma restando, comunque, la possibilità di pensionamento anticipato secondo i nuovi criteri previsti dallo stesso D.L. 201/2011) e non più con il riconoscimento dell'anticipo di 3 anni;

- per quanto concerne, specificamente, i lavoratori turnisti che hanno prestato lavoro notturno, la disciplina previgente (sulla riduzione massima dell'età anagrafica di uno o due anni, rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all'anno, ovvero da 72 a 78 giorni all'anno) viene limitata al periodo 2009-2011; a regime, ossia dal 1° gennaio 2012, per questi lavoratori il pensionamento avviene secondo il sistema delle “quote” previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della L. 247/2007 (incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all'anno, e di un anno ed una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all'anno).

Per quanto concerne, specificamente, le risorse previste per il finanziamento dei benefici previdenziali per i c.d. lavori usuranti, l'**articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67/2011** prevede uno stanziamento di **383 milioni annui a decorrere dal 2013**.

Al riguardo si fa presente che la tabella relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato evidenzia la presenza di un **significativo ammontare di somme non pagate**, negli anni 2011, 2012 e 2013, nell'ambito del piano di gestione n. 2 (Pensionamenti anticipati attività usuranti), del capitolo 4354, relativo agli oneri derivanti da pensionamenti anticipati, e del capitolo 4377, relativo al protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili<sup>83</sup>.

In relazione a tale situazione contabile, la XI Commissione (lavoro) della Camera ha avviato l'esame di alcune **risoluzioni**<sup>84</sup> volte a impegnare il Governo a rivedere i criteri di accesso ai benefici previdenziali per le attività usuranti, al fine di assicurare un più alto tasso di utilizzo delle risorse a tal fine stanziata ai sensi della normativa vigente.

---

<sup>83</sup> In particolare, dall'interrogazione delle risultanze contabili presenti nel sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze (dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), risulta che non sono stati effettuati pagamenti negli anni 2011, 2012 e 2013 riferiti alle risorse stanziata per i medesimi anni nei predetti capitoli, mentre con riferimento all'esercizio finanziario 2014, in ragione della confluenza delle risorse destinate alle medesime finalità, in precedenza iscritte nel capitolo 4377, le somme stanziata in conto competenza nell'ambito del medesimo piano di gestione ammontano a 512.114.225 euro (e, alla data del 9 settembre 2014, non risulta assunto alcun impegno con riferimento a tali risorse). Nell'ambito del richiamato piano di gestione allo stato risultano, pertanto, iscritti oltre 1,4 miliardi di euro, dei quali oltre 512 milioni riferibili a stanziamenti in conto competenza e oltre 961 milioni di euro ascrivibili a residui propri relativi a somme impegnate, ma non pagate, relative agli stanziamenti effettuati negli esercizi precedenti.

<sup>84</sup> Si tratta delle risoluzioni in Commissione 7-00439 Tripiedi; 7-00464 Prativiera e 7-00469 Damiano.

**Articolo 45, comma 7**  
**(Versamento da parte dell'INPS all'entrata del bilancio di somme derivanti dal contributo per i fondi interprofessionali per la formazione continua)**

Il **comma 7** dispone, a decorrere **dal 2015**, il **versamento** all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'I.N.P.S., di **20 milioni** di euro (per il **2015**) e di **120 milioni** di euro (a decorrere dal **2016**) a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25, quarto comma, della L. 845/1978, relativo alla contribuzione integrativa dello 0,30% (dovuta per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria) destinato al finanziamento del Fondo di rotazione per la formazione. Le richiamate **risorse** gravano sulle quote destinate ai **fondi paritetici interprofessionali** per la formazione continua, **che quindi andranno contestualmente rideterminate**.

L'**articolo 25 della L. 845/1978** (legge-quadro sulla formazione professionale) ha istituito un Fondo di rotazione (presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) al fine di favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti di formazione regionali, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilanci.

Ai fini del finanziamento di tale Fondo, è stata introdotta una contribuzione integrativa (dello 0,30%) dovuta per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (di cui all'articolo 12, sesto comma) della L. 160/1975.

Si ricorda che il contributo per la disoccupazione involontaria è costituito, oltre alla richiamata addizionale dello 0,30%, anche dai contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della L. 160/1975, che determinavano, rispettivamente, l'aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (1,30% della retribuzione imponibile), nonché la percentualizzazione del contributo base dovuto per la predetta assicurazione DS (0,01% della retribuzione imponibile), per un totale quindi pari all'1,61%. La L. 92/2012 (articolo 2, comma 1) ha introdotto un nuovo ammortizzatore sociale (ASpl) che a decorrere dal 2013 ha sostituito sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria. In particolare, l'articolo 2, comma 25, della L. 92/2012 ha stabilito che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità erogate dalla nuova assicurazione concorrono i contributi in precedenza richiamati (nonché il contributo aggiuntivo dello 0,30%).

Successivamente, in materia è intervenuta la **legge finanziaria per il 2001 (L. 388/2000)**, che all'**articolo 118** ha introdotto i richiamati **fondi paritetici interprofessionali**, costituiti, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori "maggiormente rappresentative sul piano nazionale", per ciascuno dei seguenti settori economici (salva la possibilità che gli

stessi accordi prevedano la costituzione di fondi anche per settori diversi): industria; agricoltura; terziario; artigianato<sup>85</sup>.

I fondi finanziano, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali, "nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti".

I fondi - che, previo accordo tra le parti, si possono articolare su scala regionale o, in ogni caso, territoriale - sono attivati previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (attualmente Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), il quale esercita altresì la vigilanza sulla gestione. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della conformità dei criteri di gestione, degli organi, delle strutture di funzionamento e della professionalità dei gestori rispetto alle finalità dei fondi.

Si ricorda che a decorrere dal 2001<sup>86</sup> la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi è stabilita al 20% a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della L. 845/1978, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo (fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti di formazione professionale). Tale quota è stata poi portata al 30% per il 2002 e al 50% per il 2003.

Con riferimento ai datori che aderiscono ai medesimi fondi, le entrate derivanti dall'**addizionale contributiva dello 0,30%**<sup>87</sup> - addizionale destinata, in via generale, al finanziamento del sistema della formazione professionale - **sono trasferite, in caso di adesione ai richiamati fondi**, da parte dell'I.N.P.S., al fondo indicato dal datore (quest'ultimo può quindi richiedere finanziamenti per la formazione dei propri dipendenti al suddetto Fondo), nei seguenti termini e limiti:

- le entrate corrispondenti alla quota - pari ad **un terzo** (cioè, a 0,1 punti percentuali) - dell'addizionale che spetterebbe, in via ordinaria<sup>88</sup>, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo<sup>89</sup> sono attribuite in misura integrale al fondo indicato dal datore - in caso, ovviamente, di adesione da parte del medesimo -;
- le entrate corrispondenti alla restante quota (cioè, ai **due terzi**) sono anch'esse destinate al fondo prescelto, nel limite, tuttavia, di un importo pari a circa 103,291 milioni di euro<sup>90</sup>. Si ricorda che tale quota spetta, in assenza di adesione - nonché, in ogni caso, per la misura eccedente il suddetto importo - al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie<sup>91</sup> (ai fini del cofinanziamento degli interventi del Fondo sociale europeo).

---

<sup>85</sup> I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei dirigenti comparativamente più rappresentative oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali.

<sup>86</sup> Articolo 25, decimo comma, della L. 845/1978.

<sup>87</sup> L'addizionale è posta con riferimento ai contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione, e consente alle imprese di destinare lo 0,30% del richiamato contributo obbligatorio alla formazione dei propri dipendenti.

<sup>88</sup> Per la disciplina in materia, cfr. - oltre al citato art. 118 della L. n. 388, e successive modificazioni - l'art. 9, comma 5, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236, e l'art. 1, comma 72, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

<sup>89</sup> Tale Fondo è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

<sup>90</sup> Tale limite è previsto dal combinato disposto dei commi 3 e 10 del suddetto art. 118 della L. 388/2000.

<sup>91</sup> Tale Fondo è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Merita ricordare, infine, che nel recente passato vi sono stati **altri interventi normativi incidenti sulle entrate derivanti dall'addizionale contributiva del 30%**, quali:

- l'articolo 4 del decreto-legge n.54/2013, che ha assegnato agli ammortizzatori sociali in deroga, per il 2013, 246 milioni delle risorse derivanti dal gettito complessivo dell'addizionale contributiva;
- l'articolo 40 del decreto-legge n.133/2014, che prevede, per il 2014, una riduzione delle risorse da assegnare ai fondi interprofessionali nella misura di 292,34 milioni (tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua)

## **Tabelle allegate al disegno di Legge**

Si segnalano le seguenti voci di tabella:

**Tabella B** – si prevede uno stanziamento di 32,75 mln di euro per il triennio 2015-2017. Al riguardo, la relazione allegata evidenzia che l'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli e per il disegno di legge riguardante Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.C. 750).

**Tabella D** – per il 2015 si prevede una riduzione pari a 1,7 mln di euro al cap. 2231 (Missione n. 26 “politiche per il lavoro”, programma 26.10, “Servizi e sistemi informativi per il lavoro”), recante “Fondo per il pagamento delle indennità relative alla partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento nell'ambito della P.A.” (istituito in via sperimentale per il triennio 2013-2015 dall'articolo 2, comma 6, del D.L. 76/2013).